DISCORSO DELL' ORIGINE,

Forma, leggi, ed vſo

Dell'

VFFICIO DELL'INQVISITIONE

NELLA

CITTA, E DOMINIO DI VENETIA.

DEL

P. PAOLO DELL' ORDINE DE' SERVI,
Teologo della Sereniſsima Republica.

M. DC. XXXIX.

DISCORSO DELL'ORIGINE

Forma, leggi, ed vso

Dell'

VFFICIO DELL'INQVISITIONE

NELLA

CITTA, E DOMINIO DI VENETIA.

DEL

P. PAOLO DELL'ORDINE DE' SERVI,

Teologo della Sereniss. Republica.

M. DC. XXXIX.

LO STAMPATORE AL LETTORE.

GLI è cosa già passata in vso comune, che la curiosità de' forestieri, principalmente in Italia, va, con molta diligenza, e spesa frugando gli scrigni, e raccogliendo scritti, e documenti rari in ogni materia, e sopra tutto, di Stato, per supplire alla conuersatione ristretta, e riserbata di quella natione, che risiede il maggior frutto d'acquisto di prudenza, e conoscenza, sperato, e ricercato da' virtuosi in quella peregrinatione. E questa spetie di merci, dopo hauer soddisfatta la necessità, o la dilettatione de' possessori, si spande con copie scritte a mano, e con le stampe, non senza marauiglia di molti dell'ageuolezza di questa comunicatione al mondo di grandi arcani di stato, che a bocca giammai s'imparerebbero. Ma pure, non veggendosene fino al presente ne turata la prima fonte, ne natane alcuna offesa, o richiamo, si camina innanzi nell'vsanza con molta libertà. Questo discorso è di questa fatta, e per la sua qualità, ed vtilità, hauendo acceso il gusto del mondo, è stato propagginato per molti transunti, peggiorando sempre di forma, per l'ignoranza o tracuraggine di chi s'è confidato di pagare ò d'esser pagato per lo solo titolo, e dar più fatica, che diletto, ne pastura al lettore; con pericolo di non vederne più in queste parti oltramontane altro ch'vn ombra, od vn tronco difforme, e smozzicato. Il che essendomi rappresentato da persone intendenti, mi son lasciato condurre a darlo alle Stampe, per saluar di stratio vn parto di tanto huomo, e contentar la virtuosa curiosità di molti con vna Copia ben purgata, quale spero d'hauere incontrata, per mia e tua buona ventura, tratta della stessa prima fonte. La professsion mia non penetrando nella finezza dell'opera, pur dal nome dell'autore, il quale attribuito sol per fama, e non per dichiaratione propria del padre, a quel glorioso figlio primogenito che passeggia

con tanto applauso per lo mondo, gli hà dato il vanto di portare quel personaggio ne l'ammiratione della posterità, hò fatta congiettura che questo secondo genito darebbe vn nuouo saggio della profondità, soddezza, e varietà della dottrina, dell'altezza della sapienza, e della rettitudine del giudio e della mente d'vn tanto huomo; e con vn'esempio segnalato della gelosissima vigilanza della Serenissima Republica Veneta contr'a quell'vsurpationi c'hanno poco menò ch'inondati tutti gli stati del mondo, porgerebbe a' Prencipi vn documento vtilissimo di conseruare intatta quella pupilla [illegible] quel punto matematico del sourano reggimento. Se la Repplica sfugge per vie ritorte e dolci di prudenza, ogni minimo intacco dell'argine [illegible], non è però che non lasci luogo all'imitatione per modi più diritti, e risoluti, in coloro che n'hanno lo stile, e'l podere in mano. Il che se non si fà per tempo, è da temere che non resti in fine se non vn'amaro pentimento, e vergogna, d'hauer turate l'orecchie alla sonora tromba di questo grande huomo di Chiesa, di Stato, di senno di bontà, e di dottrina; il quale dall'alta veletta del suo perspicacissimo giudicio n'hà dati al mondo così fedeli auuertimenti. Stà sano.

DISCORSI

DISCORSO

Del

R.P.F. PAOLO VENETO

Al Serenissimo DOGE di Venetia, sopra la materia dell' Inquisitione.

ESeguendo colla debita riuerenza il commandamento fattomi di V. Serenità, di ridur insieme, ed ordinare la materia spettante all' Officio dell'Inquisitione contro l'Heresia, hò ritrouato il tutto essere stato così ben regolato ne' tempi passati, dalli Consegli della Serenissima Republica, ch'al presente non vi è altro bisogno, se non por insieme ciò che in diuerse occasioni è stato determinato, ponendo ad effetto quanto deliberò l'Ecellentissimo Consiglio de i Dieci, e Gionta, del 1550. 22. Nouembre c.8. cioè, Che in tutto il Dominio Veneto si procedi vniformemente, e conforme a ciò che si osserua in quest'Inclita Città: com'anco fù concordato trà'l sommo Pontefice Giulio III. e la Serenissima Republica del 1551. c.18.e.19.

Il che, secondo il mio riuerente parere, si farà facilmente, se l'ordinationi in diuerse occorrenze fatte saranno ridotte in Capitoli, a ciascuno soggiongendo separatamente il tempo della publica deliberatione, il che sarà a similitudine d'vn Capitolare, doue tutto insieme si vederà in vna raccolta breue, e sommaria quanto è necessario osseruare, e si potrà dar Copia o delli Capitoli soli, o congionti con la deliberatione sudetta, come meglio sarà giudicato.

Questa raccolta de' Capitoli farò nella presente scrittura, alla quale aggiongerò doppò vna seconda, considerando a Capo per Capo le raggioni, e cause per le quali da principio fù cosi stabilito per honor di Dio: per cui anco è necessario continuarne l'osseruanza, per mantenimento della santa Religione, e della publica tranquilità.

CAP. I.

SI come in Venetia per publica, ed antica deliberatione sono deputati tre Senatori Inquisitori contra l'Heresia, per assister a tutto ciò che nell'Officio dell'Inquisitione vien trattato così in ciascuna delle Città soggette sono deputati li Rettori per douer interuenire in persona alla formatione de' Processi, ed a tutto quello che operano li Vescoui, Vicari, ed Inquisitori in materia d'Heresia, così essendo per antica consuetudine introdotto, e practicato, e con molte deliberationi confermato. Finalmente fù concordato col Pontefice Giulio III. e scritto à Roma, ed a tutti li Rettori per deliberatione del Consiglio de i Dieci, e Gionta, delli 26. Settembre 1551. c.19.

CAP. II.

IN caso che alcuna volta per necessario impedimento niuno de' Rettori potesse interuenire, debba il Vicario del Podestà ritrouaruisi. Così fù deliberato dal medesimo Consiglio del 1548. 29. Nouembre c.26. ouero, quando questo ancora fosse occupato per causa legitima, vn'altro delli Curiali, od altra persona mandata particolarmente dal Rettore.

CAP. III.

E Se alcuno delli Rettori sarà di quelli, che si cacciano nelle cose di Roma, non deuerà interuenire, ne impedirsi in modo alcuno nelle cose dell'Inquisitione, ma douerà lasciar il Carico al suo Collega. E doue fosse vn solo Rettore, e si cacciasse, habbia il carico in luogo suo il Camerlingo di maggior età. Così fù deliberato nel Consiglio de i Dieci, e Gionta, 1574. 9. Giugno. c.29.

CAP. IV.

IL Carico degl'Assistenti non è d'intromettersi giudicialmente in alcuna speditione, ed atione, che sia fatta in quel Tribunale, nè quanto alla cognitione, nè quanto alla sentenza, ma solo di star presenti, ed attender diligentemente a tutto ciò che dalli Giudici Ecclesiastici sarà fatto. Douendo essi Assistenti in quattro sorti d'occorrenze, che possono auuenire, operar in vno de' seguenti quattro modi.

Il primo, se sarà fatta deliberatione ad honor di Dio, estirpatione dell'Heresie, e castigo de' colpeuoli di tali sceleratezze, eseguir prontamente la determinatione fatta, ouero dar fauore, braccio, ed agiuto nell'essecutione.

Il secondo, se l'atione degl'Ecclesiastici si vedesse essere con vsurpatione dell'autorità temporale, ouero qualche operatione precipitosa, che potesse capitare a scandalo e tumulto della Città, o dello stato, e turbatione della publica autorità e tranquilità, o pure con ingiusta, e manifesta oppressione del suddito, sotto pretesto di castigar il delitto; il carico dell'Assistente sarà di operare, con ogni prudente, e destro modo, che l'Ecclesiastico si riduca alli termini della Giustitia, ed equità, e sia fatto capace dell'honesto. Il che, quando non possa otenuere, altro non douerà fare, che ouuiare l'essecutione, dando conto al Prencipe, ed aspettando i suoi commandamenti.

Il terzo, quando da gl'Ecclesiastici fosse proposta, o deliberata cosa di momento, quale gl'Assistenti dubitassero esser di pregiuditio all'autorità temporale, o poter terminar a tumulto, scandalo, ouer oppressione, com'è detto di sopra, con prudente, e destra maniera interponer tempo, e far soprasedere scriuendo al Prencipe li motiui del suo dubio, ed aspettando risposta.

Il quarto, quando vedessero li Giudici Ecclesiastici negligenti nell'estirpar l'heresie, o troppo tardi nelle speditioni delle cause, accioche qualche infettione non prendesse radice, doueranno con prudenza, e destrezza eccitarli all'essecutione del loro debito, e non giouando, o non bastando l'opera loro per rimediar al mancamento, dar auiso al Prencipe.

CAP. V.

GL'Assistenti non presteranno giuramento di fedeltà, o di segretezza, o di qualsiuoglia altra cosa in mano dell'Inquisitore, ed altro Ecclesiastico, ma ben saranno tenuti all'vno, ed all'altro, per la fedeltà, e secretezza, che deuono al Prencipe. Così deliberò il Senato il dì 5. Settembre 1609. c.50.

CAP. VI.

PEr il che doueranno anco dar conto di qualunque cosa si farà di tempo in tempo e massime di quelle che riputeranno esser d'importanza, o di consequenza. Così è publica deliberatione del 1542. 22. Aprile. c.6.

OCcorrendo la morte dell'Inquisitore, ouero intendendo che per qualsiuoglia altro rispetto si sia per far mutatione, debbono immediatamente dar auuiso al Prencipe, ed all'Ambasciator a Roma. Così fù deliberato in Senato del 1612. 18. Ottobre c. 50.

CAP. VIII.

NOn ammetteranno nouo Inquisitore, che non venga con lettere del Prencipe, essendo ciò anco ordinatione canonica, e deliberatione del Senato sotto il dì sopradetto.

CAP. IX.

DOueranno gl'Assistenti essere presenti alli Processi, che si formano nell'Officio dell'Inquisitione, non solo contra le persone secolari, ma anco contro l'Ecclesiastiche, etiandio Regolari, quando ben fossero dello stesso Monasterio dell'Inquisitore, essendo così giusto e determinatione del Collegio, con li capi del Consiglio dei Dieci sotto li trenta Giugno 1568. c. 28. &c. e del Senato 1607. primo Settembre, c. 1609. 5. Settembre c. 80. &c. e 1613. 9. Agosto. Il che s'intenda, non solo quando la denuntia sarà stata data nel medesimo Officio, ma se ben fosse data altroue, in qualunque luogo si voglia, ed inanzi Prelato di qual autorità si sia.

CAP. X.

GL'Assistenti, per adempir questo carico, non doueranno permettere, che senza la lor presenza, ò de' loro curiali sia fatto atto giuditiale di qual si voglia sorte, incomminciando dalla denuntia fino alla diffinitiua. Così è deliberatione del Senato delli 5. Settembre 1609. c. 50. &c. e 1603. li noue Agosto. Il che comprende doppo la denuntia l'essame de' testimoni, decreti di citatione, o cattura, constitutione de' rei; produtione de' Capitoli, ed essame a diffesa; Torture, assolutioni, e condannationi; abiurationi, e purgationi, e generalmente tutto ciò che vien scritto nel Processo.

CAP. XI.

NOn lasceranno d'interuenire a ciascuno delli atti sudetti, etiandio sotto pretesto, che sia cosa leggiera, e che li sia dall'Inquisitore communicato, ò per qualsiuoglia altro rispetto. Così è deliberato nella medesima deliberatione del 1609. Nè si assumeranno facoltà di dar licenza, che alcun atto benche minimo sia fatto senza lor presenza, eccedendo ciò ogni facoltà del Rappresentante.

CAP. XII.

E Quand'occorresse, che dalli Giudici Ecclesiastici senza l'assistenza fosse formato alcun Processo, l'haueranno per nullo, e non l'essequiranno, ouero permetteranno che sia essequita cosa alcuna, in consequenza di quello; ma ben permetteranno che si possa formar nouo processo con l'assistenza. Così deliberò il Senato sotto li 18. Gennaio 1591. e fece dire al Nuntio Apostolico il dì 8. Giugno 1592. c. 33. &c. alli sei Luglio 1599. c. 34. &c. e 1591. 8. Agosto, c. 35. &c. e finalmente sotto li 18. Febraro 1594. c. 36. &c. e 37. & 38. e se in vn Processo ben incomminciato fosse fat-

to atto alcuno particolare senza l'assistenza, procureranno, che sia cassato, ouero circondato almeno, e ridotto il Processo ne i termini ch'era inanzi quell'atto.

CAP. XIII.

NOn permetterranno che senza l'assistenza sia formato alcun Processo informatiuo, etiandio per mandarlo altroue, fuori dello stato. Questa facoltà è stata richiesta dal sommo Pontefice all'Eccellentissimo Senato, e non fù concessa: Sotto li 9. Marzo 1560. c.20.

CAP. XIV.

E Perche non basta la presenza, quando anco quella non sia notata nel Processo, haueranno auertenza, che nel principio di ciascun Decreto, ouero atto, doue dal Notaio saranno nominati il Vescouo, ed Inquisitore come Giudici, immediatamente sia soggionto, con l'assistenza, e presenza del N. Podestà, e N. Capitano. E così fù accordato del 1551. c.22. &c.

CAP. XV.

NOn permetteranno che nelli Processi siano posti Decreti, ò precetti, che venghino da autorità fuori del Dominio; ma se da Roma, o d'altroue sarà scritto cosa, la quale dall'Inquisitore sia giudicata essere di seruitio di Dio, e di Giustitia, non consentiranno che'l Decretto sia fatto ad altro nome, che a quello dell'Officio dell'Inquisitione della Città, con l'assistenza solamente. Cosi è deliberatione del Senato 8. Luglio 1580. c.30. e sette Settembre 1590. c.33. e 1599. li 4. Settembre. c.44.

CAP. XVI.

NOn concederanno, che siano mandati fuori del Dominio Processi, ne Priggioni, se ben fossero imputati solo di delitto commesso altroue, e se ben li complici si ritrouassero in altro Dominio priggioni, senza darne prima conto al Prencipe, ed aspettare il suo commandamento. Cosi deliberò, quanto a priggioni, il Consiglio dei Dieci, e Gionta del 1567. li 7. Giugno. c. 43. &c. E quanto à Processi, per deliberatione dei Senato, del 1589. li 8. Luglio c.30.

CAP. XVII.

SE di Vicario Pretorio, od altro Curiale, od alcun altra persona sarà assistente in luogo delli Rettori, non faccia in modo alcuno il Consultore, ancorche fosse solito farlo in presenza de' Rettori, essendo questi due Officij distinti, ed incompatibili, ma possa solo parlare, si come li medesimi Rettori: ed in oltre, giudicialmente eseguir ciò che sarà decretato, ouero soprasedere, secondo l'occorrenza.

CAP. XVIII.

GL'Assistenti non concederanno retentione contra qualsiuoglia persona, se non sarà prima fabricato il Processo informatiuo, con la loro assistenza, dal quale appaia, che l'imputatione sia espressamente d'heresia, o di caso spettante all'Officio dell'Inquisitione. E decreto del Senato, del 1597. li 5. Luglio c.40. e l'istesso anno li 23. Agosto. c 23. E se il caso fosse dubio, o difficile da distinguere, facendo soprasedere, daranno auuiso, aspettando ordine dal Prencipe. Fù deliberato dal Senato nel sudetto Decreto, del 1597. li 23. Agosto. c.23.

CAP.

CAP. XIX.

PErtanto non permetteranno, che l'Officio dell'Inquisitione proceda in casi di sortilegi, o diuinationi, se non conteneranno heresia manifesta, ordinando così la legge Canonica, e per deliberatione del Senato, del 1598. li 10. Ottobre c.41. &c. communicata anco con la Santità del Pontefice, e per deliberatione delli 22. Gennaro c.42. e per vn altra delli 3. Decembre dell'Anno medesimo c.44. Ed essendo dubio se il caso contenga heresia, ò nò, sia giudicato al Foro ordinario, che così la legge Canonica vuole, e li Dottori sentono.

CAP. XX.

I casi parimente d'Herbarie, stregarie, malie, e maleficij non potranno essere conosciuti dal sant'Officio, se non vi sarà inditio, o sospetto d'heresia per abuso de' Sacramenti, o per altro rispetto. E quando la stregheria portasse inditio d'heresia, e ne fosse seguito qualche malefitio di morte, debilitatione, o turbatione di mente di alcuna persona, rispetto alli Inditi d'heresia, douerà il caso appartenere all'inquisitione; e rispetto al Malefitio toccarà al Foro secolare, secondo la parte del maggior Consiglio, del 1410. li 28. Ottobre. c.32. E quello delli Fori, che sarà il primo ad assumer la causa, spedirà anco prima la parte sua, e fatte ambe le speditioni, saranno esequite ambedue le sentenze.

CAP. XXI.

GL'eccessi di Bestemmia ordinaria non doueranno esser lasciati all'Officio dell'Inquisitione, ma giudicati al Foro secolare, conforme alla dispositione dalla legge, ed vso di tutto il Christianesimo. Fu confermato in Senato del 1599. li 15. Maggio c.4.13. e 44. Le Bestemmie chiamate hereticali, che rendono inditio, e sospetto d'heresia, quanto à questa parte dell'Inditio, e sospetto appartengono all'Officio dell'Inquisitione: ma quanto alla sceleratezza della Bestemmia sono del Foro secolare, ed ambidoi doueranno far la parte sua, spidendo il suo Processo, prima quello, che sarà stato il primo ad incomminciarlo, e fatte ambedue le sentenze si darà l'essecutione ad amendue, conforme alle deliberationi del Senato, del 1595. li 12. Agosto c.38. e 39. e gli vndeci Nouemb. c.39. &c. il che si osseruarà contra chi desse ferite, o tirasse pietre all'Imagini di Christo N. Sig. o delli santi, come disse il Senato, del 1599. li 15. Maggio c.42. &c. Il simile sarà delle Bestemmie publiche, dette per irrisione, come cantando Salmi contrafatti, o Letanie sporche, ed empie. Così deliberò il Senato, sotto li 8 Maggio, del 1599.

CAP. XXII.

IL delitto parimente di pigliar due mogli non potrà essere intrapreso dall'Inquisitione, come spettante al secolare, eccetto se vi fosse altro inditio d'heresia: nel qual caso il delitto appartiene al secolare, e da lui douerà esser giudicato, e quanto all'inditio d'heresia, rimesso all'Inquisitione, quando il caso sarà spidito, quanto a questo capo, ma la sentenza secolare sopra il delitto, si mandarà ad essecutione. Ma se il delitto di prender due Mogli sara solo, douerà essere giudicato dal secolare. E deliberatione del Senato fatta, del 1591. li 8. Giugno, c.33. e 34. ed 8. Agosto 1592. li 18. Gennaio, c.35. e del 1598. li 31. Luglio, c.31. &c. e del 1599. li 9. Giugno, c.43. e del 1602. li 23. Marzo, c.45.

CAP. XXIII.

Similmente non permetteranno gl'Assistenti, che nell'Inquisitione si trattino cause di vsura, di qualsiuoglia sorte, essendo ciò prohibito dalle Leggi Canoniche.

CAP. XXIIII.

Non permetteranno, che nell'Officio, per qualsiuoglia causa, si proceda contra li Giudei, ne contra altra sorte d'Infedeli, di qualsiuoglia setta, de imputatione di delitti commessi in parole, ouero in fatti. E se all'Inquisitione sarà denunziato, che da alcuni di essi fosse detta Bestemmia contra la nostra fede, ouero sedotto alcun Christiano, o dato scandalo, di qualsiuoglia sorte, doueranno gl'Ecclesiastici hauer ricorso al Magistrato secolare, il quale, secondo l'essigenza del delitto, li castigherà seueramente. Il che essendo statuito per li Decreti Pontificij, fù deliberato dal Senato, del 1591 li 12. Ottobre, c.35. e li 28. Gennaro, c.38.

CAP. XXV.

Non doueranno permettere, parimente, che l'Officio dell'Inquisitione proceda contra alcuno di natione Christiana, laqual tutta intiera viua con riti propri, diuersi dalli nostri, e si regga sotto propri Prelati, come li Greci, ed altri tali, ancorche l'imputatione fosse contra articoli tenuti dà ambe le parti: E se sarà notificato à gl'Ecclesiastici, che da alcuni di loro sia dato scandalo, doueranno ricercar il Magistrato secolare, che proceda, al quale apparterà castigar il delinquente, secondo l'essigenza del delitto, e con seuerità. Così fù risposto al Nuncio nel Collegio, sotto li 4. Settembre del 1609. dicendo, ch'in tal maniera è stato sempre osseruato.

CAP. XXVI.

Se alcuno per mercantia, o per altri negoci andato ad habitar di là dal monti fusse imputato a Roma od altroue, che doppo l'essere in quelle parti oltramontane habbia commesso fallo, non permetteranno che sia citato per Gridatore, o per affissione di Cedolone, ouero alla casa de' parenti, ma sia lasciato il giuditio a quell'Inquisitione, che ne hà hauuto notitia. Di che vi è determinatione del Collegio, del 1610. li 3. Settembre, c.29.

CAP. XXVII.

Non permetteranno essecutione alcuna contra i beni de' condannati, o presenti, ouero in contumacia, sotto pretesto di confiscatione, hauendo il Consiglio dei Dieci, e Gionta deliberato, sotto li 5. Nouembre del 1568. c.23. che siano rilasciati a gl'heredi legitimi, a quali però faranno stretto precetto di non darne parte alcuna ad essi condannati.

CAP. XXVIII.

Non permetteranno, che da quel Officio sia publicata Bolla Pontificia, ouero ordine alcuno della Congregatione di Roma, nè nuouo, nè vecchio, senza darne conto prima al Prencipe: come fù determinato dal Collegio, del 1607. li 2. Agosto, c.15. &c.

CAP. XXIX.

Similmente non permetteranno, che sia publicata, o stampata alcuna prohibitione de' libri di qualsiuoglia sorte, fatta con qualsiuoglia autorità, doppo il 1595.

se non

se non osseruate le conditioni del concordato tra la sede Apostolica, e la Serenissima Republica;conchiuso l'anno 1596.li 24.Agosto,25.c.173.

CAP. XXX.

NOn permetteranno, che dall'Officio dell'Inquisitione sia fatta Legge, o commandamento qual si voglia ad alcuno di Arte,o Professione secolare, come sono li Doganieri,gl'Albergatori,Hosti,Beccari,&c. circa li modi d'alloggiare, vendere,ed esercitare l'arte,e professione loro. Mà se il Vescouo,o l'Inquisitore, riputeranno alcuna cosa necessaria o conueniente per l'honesto, e regolato viuere, habbiano ricorso al Magistrato secolare: Così è deliberatione del Senato, del 1609. li 5. Settembre, c.50.&c.

CAP. XXXI.

NE parimente possa l'Inquisitore far giurar nelle sue mani alcuno delli sopradetti Artifici, ne castigarli per mancamenti, o falli commessi nell'essercitio dell'Arte,o professione loro: ma intendendo che in ciò habbia commesso alcun fallo,habbia ricorso al Magistrato,che douerà castigare ogni errore, e scandalo. Così decretò il Sanato nella deliberatione sopradetta.

CAP. XXXII.

NOn permetteranno, che dall'Inquisitione sia fatto alcun precetto,o monitorio, a qualsiuoglia Communità, per qualunque rispetto si sia,ne meno ad alcuno Giusdicente in ciò che si aspetta al ministrar la Giustitia, ma spero ciò che pretenderà dalla Communità, o Fori giudiciali, sia trattati col solo Rappresentante publico, come fù deliberato dal Senato,del 1568. li 3.Settembre,c.24.

CAP. XXXIII.

VOlendo l'Inquisitore nel suo ingresso promulgar Editto generale, gli Assistenti lo potranno permettere, non contenendo più che li sei capi ordinari, liquali sono contra quelli. Prima,che sono,o conoscono heretici,o sospetti d'heresia, e non li denuntiano. Secondo,contra quelli che fanno conuenticoli, e riduttioni per trattar di falsa Religione. Terzo, contra quelli che non essendo ordinati celebrano Messa,od ascoltano Confessioni. Quarto,contra li Bestemmiatori hereticali. Quinto,cõtra quelli ch'impediscono l'Officio dell'Inquisitione,ouero offendono i Ministri di quello, li Denuntiatori, o li testimoni per opera spettanti ad esso Officio. Sesto, contra quelli che tengono stampano, o fanno stampar libri d'heretici, che trattano di Religione. Così fù risoluto dal Senato, consentendo la Sede Apostolica, sotto li 23.di Maggio,del 1608.c.43.&c.fino al 50.Ma se l'Inquisitore pensasse di metter nell'Editto altro capo,l'Assistente con destra maniera operi che soprasseda,e ne dia conto al Prencipe, aspettando risposta.

BAP. XXXIIII.

OCorrendo alcun caso nelli Castelli, e Ville, sia trattato, e spidito nella Città, con l'assistenza ordinaria, secondo la determinatione del Consiglio dei Dieci, e Gionta,del 1551.li 26.Settembre, concordata col sommo Pontefice,c.19.e 27.

CAP. XXXV.

E Quand'occorresse caso in alcun Territorio, che non hauesse Inquisitione propria, mà che fosse in spirituale sotto Prelato, ed Inquisitore d'vn altra Terra

 del

del Dominio, il publico Rappresentante, nel luogo doue il caso fosse occorso, presterà ogni aiuto, ed essecutione, mandando anco il reo nel luogo dou'è soggetto in spirituale, accioche la si possa formar il Processo, ed ispidir la causa, con l'assistenza del Rappresentante del medesimo luogo, dou'è l'Officiò dell'Inquisitione, secondo la deliberatione del Consiglio dei Dieci, e Gionta, del 1559. li 13. Marzo c. 17.

C A P. XXXVI.

SE alcuno citato dall'Officio dell'Inquisitione restarà contumace, e secondo il costume di quell'Officio sarà dichiarato heretico, e lasciato alla Corte secolare, debbano bandirlo diffinitamente, o per tempo, secondo che parerà alle conscienze loro, di tutte le Terre, e Luoghi, Nauili armati, e disarmati, e dalla Città di Venetia, e suo distretto, si come fù deliberato nel Consiglio dei Dieci, e Gionta del 1563. li 23. Decembre, c. 20.

C A P. XXXVII.

ALli condannati dall'Officio dell'Inquisitione à priggione perpetua, ouero temporale, se fuggiranno di prigione, diano quei bandi, che alla conscienza loro parerà, si come fù deliberato nel Consiglio dei Dieci, e Gionta del 1564. li 7. Aprile, cap. 21.

C A P. XXXVIII.

QVelli che fossero inquisiti, e citati per heresia in alcuna giurisditione, e fuggissero nel Dominio, restino condannati per quattro anni in una priggione serrata, e separata da quelle che sono per altri delitti, e paghino mille lire de piccioli, da esser date a quelli, che li daranno nelle mani della Giustitia: e finiti li quattro anni restino banditi da tutti i luoghi terrestri, e maritimi, nauili armati, e disarmati, e dalla Città di Venetia, e suo distretto, potendo anco l'Officio dell'Inquisitione darli maggior pena, secondo la parte del Consiglio dei Dieci, e Gionta del 1568. li 12. Aprile, c. 28.

C A P. XXXIX.

APpartiene al giuditio dell'Inquisitione di punir il calunniatore, o testimonio che hauerà deposto il falso contro alcuno in quell'Officio, se la falsità apparirà dallo stesso Processo, ma se vi fosse bisogno di noua instanza, e Processo per farla apparire, gl'Assistenti non consentiranno, che l'instanza sia riceuuta, ed il Processo formato, ma che il tutto sia lasciato al Giudice ordinario d'essi imputati di falso, essendo così di Giustitia, secondo il commun parere de' buoni Dottori.

Fine de' Capitoli.

OLTRE

Ltre l'hauer ridotto à questi 39. Capitoli le Deliberationi fatte dalla Serenissima Republica, in varie occasioni in materia d'heresia, deuo riuerentemente rappresentare à vostra Serenità, che altre volte fù dato principio à ridurle in vn Libro, nel quale furono raccolte in circa la terza parte. Li Senatori eletti per Assistenti in Venetia, o per Rettori nelle Città di fuori, desiderosi di opiar bene in questo particolare, leggono quel libro, e presupponendo che contenga tutte le ordinazioni in tal materia fatte, nè altro di più s'aspetti al lor carico, restano, non intieramente informati della volontà publica, e di tutto ciò che è necessario sapere: onde il libro, sicome compito causerebbe ottimi effetti, così, imperfetto non può produrli buoni. Sono in quel libro poche carte scritte, restano molte bianche, doue si potrebbe far coppiare l'altre ordinazioni publiche, e far perfetto il Libro, se dà Vostra Serenità fosse giudicata cosa di publico seruizio. E col rimetter humilmente il tutto alla somma sapienza di vostra Serenità, me ne passo à Commentare tutti li sudetti Capitoli, ed à prouar prima, che l'Assistenza de' Rappresentanti in quell'Offizio sia giusta.

Hauendo nella prima scrittura ridotto à 39. Capitoli tutto ciò, che deuono li Rappresentanti publici osseruare, ed operare nell'Offizio dell'Inquisizione, restano, per soggetto della presente, due Trattati: L'vno, per dimostrare, che l'interuento, ed assistenza del Magistrato in quell'Offizio è leggitima, giuridica, e necessaria. L'altro, per render le cause, e raggioni di ciascun Capitolo particolare.

Mà per spiegar bene, e fondatamente il primo Punto, è necessario ch'io narri, quando, come, e perche causa l'Officio dell'Inquisitione fosse instituito nella Christianità, ed in qual tempo, e con che forma fosse ammesso in quest'inclita Città di Venezia.

Di quà, adunque incominciando, dirò prima, che quantunque l'heresie per diuina permissione, e per essercizio, e proua de' buoni Cattolici, fossero seminate nel mondo in quei medesimi tempi, c'hebbe principio la Santa Chiesa, cioè doppo l'Assensione del nostro Signore al Cielo, nondimeno il particolar Offizio dell'Inquisizione contra gl'Heretici, non hebbe principio, se non doppo l'anno 1200.

Li Santi Apostoli lasciarono per rimedio di questa pestilenza, che l'Heretico fosse ammonito vna, e due volte, e perseuerando nell'ostinazione sua, li Cattolici si separassero dal suo consorzio, e lo scommunicassero. Ne si passò più oltre, fino alli tempi che Constantino abbracciò la santa fede, e fù imitato da' successori. All'hora, trà le altre cose dalli santi, furono ammaestrati i Principi, che portando essi due qualità, l'vna di Christiani, l'altra di Prencipi, con ambidue erano obligati à seruir Dio, In quanto Christiani, osseruando i Precetti Diuini, com'ogn'altro priuato: mà come Prencipi, seruendo sua Diuina Maestà con ordinar bene le Leggi, indrizzando ben li sudditi alla pietà, honestà, e giustizia, castigando tutti li trasgressori delli Precetti diuini, del Decalogo maggiormente. Però quelli che peccano contra la prima Tauola, che riguarda l'honor diuino, sono peggiori di quelli, che peccano contra la seconda, la qual hà rispetto alla Giustizia trà gl'Huomini: e però sono più obligati li Prencipi à punir le Bestemmie, l'Heresie, ed i pergiuri, che gl'homicidi, e li furti. Per questa causa contro l'heresie fecero diuerse Leggi, registrate ne' Codici di Teodosiano, e di Giustiniano, imponendo alli colpeuoli pene pecuniarie, bandi, priuazioni di parte, o di tutti li Beni, secondo le circostanze del delitto. L'essecuzioni de' quali Leggi commisero alli Ministri loro secolari.

Ogni giudicio Criminale hà trè parti. La cognitione della raggione del delitto: la cognizione del fatto: e la sentenza. Nel Giudizio de l'Heresia, la cognizione del-

la raggione è, Se la tal opinione sia heretica, ò nò. La cognizione del fatto, Se tal persona, accusata, o denonciata hà diffeso, o tenuto, o dato indizio di tener quell'opinione. La sentenza stà nell'assoluere dall'imputazione l'innocente, o condannar il ritrouato colpeuole.

La prima cognizione, cioè, qual opinione sia heretica, è stata sempre Ecclesiastica, ne può per alcun rispetto appartener al secolare. E quando a quei tempi nasceua difficoltà sopra qualche opinione, gl'Imperadori ricercauano il Giudizio de' Vescoui, e se bisognaua congregauano Concilij: Mà la cognizione del fatto, se la persona imputata era innocente, ò colpeuole, per darli le pene ordinate dalle Leggi, e la sentenza d'assolutione, o condannazione, tutta apparteneua al secolare.

Alcuni delli santi Vescoui, e Prelati in quei tempi, dopo l'hauer dichiarato l'opinioni heretiche, e separato dalla Chiesa come scommunicati, ed anatematizati, quelli che la teneuano, non s'intrametteuano più oltre, nè ardiuano darne notizia alli Magistrati, temendo che fosse opera di non intera carità. Alcuni altri hauendo veduto, che'l timor del Magistrato secolare vinceua la pertinacia de gl'ostinati, ed operaua ciò che non poteua far l'amor della verità, riputauano che fosse debito loro di notificare alli Giudici secolari le persone de gl'heretici, e le loro operazioni cattiue, ed eccitarli ad esseguir le Leggi Imperiali. Ma perche qualche volta alcun Predicatore heretico causaua notabil turbazione, li Giudici attendendo più alla sedizione, ch'all'heresia, passauano anche à pena capitale. Gl'Ecclesiastici in questi casi s'asteneuano di comparir al Tribunale, anzi sempre faceuano Offizi sinceri con li Giudici, che non vsassero contra li delinquenti pene di sangue. San Martino, in Francia, scommunicò vn Vescouo perche haueua accusato certi Heretici à Massimo, occupatore dell'Imperio, i quali da lui furono fatti morire. Sant'Agostino ancora molto zelante della mondezza della Chiesa, per tenerla monda da questa mala semente, faceua instanza frequentissima, e molto sollecita alli Proconsoli, Conti, ed altri Ministri Imperiali in Africa, che esequissero le Leggi de' Prencipi, e notificaua loro i luoghi, doue gl'heretici faceuano conuenticoli, e scopriua le persone; sempre però, che vedeua alcun Giurisdicente inclinato à procedere contra la vita, lo pregaua efficacemente, per la misericordia di Dio, per l'amor di Christo, e con altri simili scongiuri, che desistesse dalle pene del sangue. In vn' Epistola à Donato Proconsole d'Africa li dice apertamente, che s'egli perseuererà in castigar gl'heretici nella vita li Vescoui desisteranno di notificarli, e non essendo notificati dà altri, resteranno impuniti, e le Leggi Imperiali senza essecuzione. Mà procedendo con dolcezza, e senza pene di sangue, essi hauerebbono vegliato à scoprirli, e notificarli per seruizio Diuino, ed essecuzione delle Leggi. In questa maniera furono trattate nella Chiesa le cause d'heresia, sotto l'Imperio Romano, fin all' Anno della nostra salute Ottocento. Quando diuiso l'Occidentale dall'Orientale, questa forma restò nell'Orientale, fino al suo fine.

Nell'Occidentale non fù bisogno, che li Prencipi facessero Leggi, ouero hauessero molto pensiero à questa materia, atteso che per trecent'anni che passarono dall'ottocento fino al mille cento, rarissimi heretici si trouarono in queste parti, e quando auueniua caso alcuno (il che pochissime volte occorse) il Vescouo lo giudicaua, nella maniera che procedeua contro gl'altri delitti Ecclesiastici, come contra violatori di Feste, trasgressori di Digiuni, ed altri tali, giudicandoli, e castigandoli essi medesimi in quei luoghi, doue dai Prencipi era loro concesso essercitar Giurisdizione; mà doue non haueuano simil autorità, inuocauano il braccio secolare, che li castigasse.

Doppo il mille cento, per li dispareri continui che per cinquant'anni innanzi erano stati tra li Papi, e gl'Imperadori, e per quelli che durarono tutto il secolo seguente

fino

fino al mille dusento con frequenti guerre, e scandali, e poco religiosa vita del Clero, nacquero innumerabili heretici, l'heresie de' quali più communi contro l'auttorità Ecclesiastica. In que' tempi pel gran numero di tal peste d'heresia, doue la moltitudine eccedeua, conueniua per necessità tolerarle. Doue si poteua, il Vescouo procedeua in quelle cause, come nell'altre, nel modo detto di sopra, e li Pontefici Romani, con frequenti lettere li essortauano, ed eccitauano al loro debito: ne fin à tal tempo di 1200. si vdì questo nome d'Offitio dell'Inquisizione, o d'Inquisitore contro l'Heresia. Mà essendo li Vescoui, e li loro Vicari poco atti, e meno diligenti di di ciò che li Pontefici Romani desiderauano, e sarebbe stato necessario, furono in que' tempi opportunamente instituite le due Religioni di San Domenico, e di San Francesco, ed in breue s'empirono delle più dotte, e più zelanti persone di quel secolo, dedicate tutte à sostener la Chiesa Romana, e l'auttorità Pontificia: de' quali seruendosi li Pontefici contra gl'heretici, li mandauano per predicare, e conuertirli; per essortar i Prencipi, e li popoli Cattolici à perseguitare gl'ostinati, e per informarsi in ciascun luogo del numero, e qualità de gl'heretici, del zelo de' Cattolici, e della diligenza de' Vescoui, e portar relazioni à Roma. Dalche hebbero nome d'Inquisitori. Non haueuano però Tribunale, mà ben alle volte eccitauano qualche Giusdicente à bandirli, o punire gl'heretici che trouauano. Alle volte eccitauano qualche Potente ad armarsi contra loro. Alle volte eccitauano il popolo, mettendo vna Croce di panno sopra la veste à chi voleua dedicarsi à questo, e li vniuano, e conduceuano all'estirpazione de gl'Heretici. E ciò durò lo spazio di cinquant'anni, cioè fin al 1250.

Fù molto aiutata l'impresa di quei Padri Inquisitori, da Federigo secondo Imperadore, il quale nel 1224. essendo in Padoua promulgò quattro editti in questa materia, riceuendo gl'Inquisitori sotto la sua protezione, ed imponendo pena del fuoco alli heretici ostinati, ed alli penitenti di perpetua priggione, comettendo la conoscenza à gl'Ecclesiastici, e la condannazione alli Giudici secolari. E questa fù la prima legge che desse pena di morte à gl'Heretici: la quale per le acerbe discordie che nacquero ne' tempi seguenti trà quell'Imperadore, e trè Pontefici successiuamente, non partori buon effetto d'estirpar l'heresie introdotte, anzi essend'occupati nelle guerre, e dissensioni tanto li Pontefici, e gl'altri Prelati, quanto l'Imperadore, e li suoi Ministri, l'heresie hebbero campo di radicarsi, ed ampliarsi. Finalmente morto nel sopradetto anno, 1250. l'Imperador Federigo, ed essendo le cose di Germania in confusione, e l'Italia in vn Interregno, che durò 23. anni, il Pontefice Innocenzo quarto, rimasto per la morte dell'Imperadore quasi Arbitro in Lombardia, ed in alcune altre parti d'Italia, applicò l'animo all'estirpazione dell'heresie, lequali haueuano fatto gran progresso nelle turbationi passate. E considerate l'opere, che per l'adietro haueuano fatto in questo seruitio li Frati di San Domenico, e San Francesco con la loro diligenza, e senza hauer rispetto à persone, od à pericoli, hebbe per vnico rimedio il valersi di loro, adoperandoli, non come prima, solo a predicare, e congregare Crocesegnati, e far essecutioni straordinarie, ma con darli auttorità stabile, ed eregerli vn fermo Tribunale, il quale d'altra cosa non hauesse cura. A ciò due cose s'opponeuano: l'vna, come si potesse senza confusione smembrar le cause d'Heresia del Foro Episcopale, che le haueua sempre giudicate, e constituir vn Offitio proprio per esse solo. L'altra, come si potesse escludere il Magistrato secolare, al Giudizio del quale era commesso il punir gl'heretici, per l'antiche Leggi Imperiali, e per l'vltime di Federigo, ed ancora per i propri statuti, che ciascuna Città era stata costretta ordinare, per non lasciar precipitare il suo gouerno in quei gran tumulti. Al primo inconueniente trouò il Pō-

tefice temperamento, il qual fù, di far vn Tribunale composto dell'Inquisitore, e del Vescouo nel quale per l'Inquisitor fosse non solo il principale, ma il tutto, ed il Vescouo vi hauesse poco più che'l nome. Per dar anco qualch'apparenza d'auttorità al secolare, li cōcesse di assegnar li Ministri all'Inquisitione, ma ad elezione de gl'Inquisitori medesimi; di mandare con l'Inquisitore, quand'andasse pel Contado, vn de' suoi Assessori, ma ad elezione dell'Inquisitore stesso; di applicare vn terzo delle confiscazioni al commune, ed altre tali cose, ch'in apparenza faceuano il Magistrato compagno dell'Inquisitore, ma in essistenza seruo. Restaua di prouedder il dinaro per le spese che si sarebbon fatte nel custodire le priggioni, ed alimentar gl'impriggionati; perilche s'ordinò, che le communità le pagassero. E così fu risoluto, essendo in Brescia, l'anno 1251. e furono deputati li frati di San Domenico Inquisitori in Lombardia, Romagna, e Marca Triuisana. Sette mesi doppo il Papa scrisse vna Bolla a tutti li Rettori, Consigli, e Communità di quelle trè Prouincie, prescriuendo loro trent'vn Capitolo, che douessero osseruare per il prospero successo del nuouo Offizio, commandando, che li Capitoli fossero registrati nello Statutario del Commune, ed osseruati inuiolabilmente. Diede poi auttorità à gl'Inquisitori di scomunicarli, ed interdirli, se non li osseruassero. Non si distese il Pontefice per all'hora ad introdur l'Inquisizione ne gl'altri luoghi d'Italia, e fuori, dicendo, che le tre Prouincie sopranommate erano più sotto gl'occhi suoi, e più amate da lui. Mà la prima causa fù, perche in queste e gli haueua grand'Auttorità, essendo senza Prencipe, e facendo ogni Città gouerno da se sola, nel quale il Pontefice haueua anco la parte sua, poiche haueua loro adherito nell'vltime guerre.

Mà con tutto ciò non fù facilmente riceuuto l'editto: ond'Alessandro quarto suo successore, sette anni doppo, cioè l'anno 1259. fù costretto à moderarlo, e rinouarlo. Commandò tuttauia à gl'Inquisitori, che con le censure costrignessero li Reggenti all'osseruanza.

Per la stessa caggione Clemente quarto, sei anni doppo, cioè del 1265. lo rinouò nel medesimo modo: nè però fù eseguito per tutto, siche, anco quattr'altri seguenti Pontefici non fossero costretti adoperarsi per superar le difficoltà, che s'attrauersauano nel far riceuer l'Offizio in qualche luogo. Nasceuano le difficoltà dà due capi. L'vno, per la poco discreta seuerità dei frati Inquisitori, e per l'estorsioni, ed altri grauami. L'altro, perche le Communità ricusauano di far le spese: e però, finalmente risolsero di deporre la pretensione, che le spese fossero fatte dal publico. E per dar temperamento al rigor eccessiuo de gl'Inquisitori, diedero qualche parte di più al Vescouo. Il che fù caggione, che con minor difficolta l'Officio s'introducesse in quelle tre Prouincie di Lombardia, Marca Triuigiana, e Romagna; e poi in Toscana ancora, e passasse in Arragona, ed in qualche Città di Lamagna, e Francia. Nel Regno di Napoli non fù introdotta, per la poco buona intelligenza tra li Pontefici, ed il Rè.

Dalla Francia, e Lamagna presto fù leuata, essend'alcuni de gl'Inquisitori stati scacciati dà quei luoghi per li rigori, ed estorsioni, ed altri partiti, per mancamento de' negotij. Per la qual causa si ridussero anco à poco numero in Arragona, poiche ne gl'altri Regni di Spagna non haueuano penetrato.

Nel 1484. il Rè Ferdinando Cattolico hauendo estinto il Regno dei Mahumetani in Granata, per purgar i Regni suoi, e della Moglie Elisabetta dà Mori, e Giudei finalmente conuertiti eresse col consenso del Pontefice Sisto Quarto vn Tribunale d'Inquisizione in tutti li Regni di Spagna, Sicilia, e Sardegna, da lui posseduti, nella forma che dura ancora sin al presente, il qual giudica, non solo gl'imputati di Mahumetismo

tismo, o Giudaismo, mà d'heresia ancora. La forma all'hora introdotta, ed ancora durante è, ch'il Rè nomina vn Inquisitore Generale per tutti i Regni suoi al Papa, e la Santità sua lo conferma. Del resto poi la Corte Romana non vien ammessa ad intromettersi più oltre. L'Inquisitore nominato dal Rè, e confermato dal Pontefice nomina gl'Inquisitori particolari in ciascun luogo, liquali però non puonno entrar nel carico, se prima non hanno l'approuazione Regia. Il Rè ancora deputa vn Consiglio, o Senato sopra questa materia nel luogo dou'è la Corte, del quale l'Inquisitor supremo è Presidente. E questo Consiglio hà suprema giurisditione; consulta tutti li negotij; fà nuoue ordinazioni quando vede il bisogno; determina le differenze trà gl'Inquisitori particolari; punisce li diffetti de' ministri; ascolta l'appellazioni; e non differisce ad altri che al Rè. Vorebbe il Regio Consiglio, che nel Regno di Napoli s'introducesse l'Inquisizione soggetta à quella di Spagna, come anco è in Sicilia, Sardegna, ed Indie, e la Corte Romana la vorebbe dipendente dà se, allegando oltre l'autorità Pontificia spirituale, anco la temporale di superiorità, che il Papa tiene in quel Regno.

Nell'Anno 1547. Don Pietro di Toledo essendoui Vicerè, volle superar la difficoltà; e venne all'essecuzione, la qual cosa eccitò tanta commozione, e sedizione popolare, che fù quasi vna guerra trà quel popolo, e li Spagnuoli pressidiarij, con morte di molti, d'ambe le parti, e restando li Spagnuoli superiori, per hauer le Fortezze, il tumulto si quietò, e dal Vicerè furono puniti i principali, parte con morte, e parte con essilio: Cessò, nondimeno dall'impresa d'introdur l'Inquisizione, non tanto per timor di nuoua solleuazione, quanto per gl'efficaci Offizi del Papa, e de' Cardinali, restando in Spagna il pensiero d'effettuar vn giorno la deliberazione, ed in Roma parimente la risoluzione di opporsi: Onde sino al giorno d'hoggi si resta senza Inquisizione in tutto quel Regno. E se qualche caso occorre, è spedito dal Vescouo, ouero è delegato da Roma, ad altro Prelato, il qual però non opera, se prima non hà licenza dal Vicere.

Nei paesi Bassi, doppo nata la setta Luterana, furono da i Magistrati secolari, senz'altr'Offizio d'Inquisizione, puniti gl'heretici, hora di morte, ed hora d'essilio: li quali Magistrati hauendo per la coppia de' gl'heretici rallentato il rigore, l'Anno 1550. deliberò Carlo V. Imperadore d'introdur l'inquisizione nella forma di Spagna, e publicò anco il Decreto: mà essendo auuertito dà Maria Regina d'Vngheria sua sorella, e Gouernatrice di questi stati, che tutti li Mercanti forastieri sarebbono partiti, e le Città rimarebbeno senza traffici; con vn altro Editto dichiarò, che l'Inquisizione non douesse hauer potestà sopra forastieri; e quanto alli natiui, mitigò molto la forma; ne però fù data l'essecutione alla volontà dell'Imperatore, se non imperfettamente; Mà per il più la Giustizia contro gl'Heretici restò nel Magistrato; e sempre andò rallentando maggiormente. Onde Filippo II. Rè di Spagna tentò, del 1559. e ne gl'anni seguenti l'introduzione, di nouo, dell'Inquisizione Spagnuola in diuersi modi, ne fù possibile stabilirla per varie resistenze, sino che nell'Anno 1567. fù con l'Armi stabilita dal Duca d'Alua; la qual però essendo introdotta; immediatamente successero le guerre, e fù sempre più ristretta, e di luoghi, e d'autorità; sin che fù ridotta à niente; nel quale stato è al presente.

L'Inclita Città di Venezia, per grazia di Dio, si conseruò intatta dal contaggio dell'heresia, ne' tempi auanti il 1232. della qual cosa è manifesto segno, che nella promozione del Duca Giacobo Thiepolo, del 1229. in cui si fà mentione della forma di procedere, e delle pene, e gastighi di molte sorti di delinquenti; l'heresia non vien nominata. E del 1232. quando l'istesso Duca publicò lo statuto, doue si ordina il castigo di molti delitti, ed in particolare de' Malefitij, ed herbarie, dell'heresia

non

non si fà menzione, come senza dubio s'hauerebbe fatto, se in quei tempi la Città hauesse sentito quella peste.

Ma doppo che Papa Innocenzo quarto tentò di priuar Federigo Imperatore dell'Imperio, Regni, e Stati che possedeua, essendo perciò posta gran parte della Christianità in Armi, e tutta la Lombardia in disputa con la Marca Triuigiana, e Romagna, all'hora diuise in fautori del Papa, e dell'Imperadore, s'infettarono di varie opinioni peruerse, e ritirandosi molti a Venezia, per viuer in sicurezza, la prudenza di questo Gouerno, del 1249. prese rimedio per prouedere che la Città non s'infettasse del contaggio del rimanente d'Italia: e però fù deliberato, che fossero eletti huomini da bene, discreti, e Cattolici per inquerire contra gl'Heretici, e che il Patriarca di Grado, Vescouo di Castello, e gl'altri Vescoui del Dogadò di Venezia, da Grado fino a Cauarzere, giudicassero dell'opinioni loro. E quelli che da alcuno de' Vescoui fossero dati per heretici, fossero condannati al fuoco, per sentenza del Doge, e Consiglieri, ouero della maggior parte di loro. Le quali cose si veggono nella promozione del Doge Marino Moresini, in quell'anno 1249. Ma accioche la morte di qualche Vescouo non interrompesse l'opera, fù aggionto nella Commissione di Giacobo Contarini, Doge del 1275. che l'istesso si facesse di quelli che fossero dati per heretici dalli Vicari Episcopali, in caso di morte de' Vescoui.

Questa Instituzione fù appunto quella istessa che si contiene nel Corpo delle leggi Ciuili, e che si costumaua nell'Imperio Romano; Imperoche prima la cognizione del fatto era dalli Giudici laici, deputati dal publico ad inquerir contra gl'heretici, i quali scopperti, era giudicato dalli Vescoui, se la loro opinione conueniua alla fede. Il che fatto, il Doge, e Cõseglieri faceuano la sẽtenza, nõ come meri essecutori, mà come veri Giudici. Il che chiaramente dimostrano quelle parole, O DELLA MAGGIOR PARTE DI LORO, che non si ponno dire, se non di chi ha voto deliberatiuo.

Per l'instanze fatte dai Pontefici, Innocenzo, Alessandro, Vrbano, e Clemente; è da sette altri Papi, che li seguirono non puote esser indotta la Serenissima Republica di Venetia a riceuer l'Officio de' frati Inquisitori, instituito dal Pontefice. Li bastaua quel secolare instituito da lei medesima, con buon frutto in seruitio di Dio.

Haueuano auanti a gl'occhi li frequenti disordini che nasceuano pel nouo Offitio nell'altre Città dou'era, perch'i frati Inquisitori spesso nelle Prediche eccitauano il popolo, e fatti li Crocesegnati, si moueuano con tumulto; doue molti delli Crocesegnati faceuano le loro vendette contro i suoi nimici, sotto nome d'heretici, ed altri anco innocenti; sotto quel nome restauano oppressi da chi voleua la robba loro. E due notabili seditioni furono in que' tempi; Vna in Milano, del 1242. L'altra in Parma del 1279. che hebbero à mettere in rouina quelle Città. Il formale instituto della Serenissima Republica, è di tenersi alle cose Vecchie, e prouate, e li disordini degl'altri luoghi la costringeuano à mantener quell'Officio, che da lei fù instituito l'anno 1249. com'è detto di sopra.

Ma assonto al Pontificato Nicolo IV. dell'Ordine de' frati Minori, egli, e per effettuar le deliberationi de' suoi Predecessori, e per aggrandir li frati del suo ordine, a' quali portaua molto affetto, fece così grand'instanza, che fù risoluto di riceuer l'Officio, mà con tal limitazione, che non potesse partorir scandalo: e di ciò fù presa parte, congregati tutti li Consigli della Republica insieme, e fù deliberato, ch'il Doge solo hauesse facoltà di dar aiuto à gl'Inquisitori per essercitar il loro Officio, e che fosse fatto vn deposito de' danari del commune, con vn amministratore, il qual douesse far le spese per quell'Officio, e riceuer anco tutti gl'emolumenti, ed vtilità che si ritirassero da quello.

Questa deliberatione fù significata al Papa, con publico mandato del medesimo

Consiglio; ed il Pontefice hauendola veduta, ed essaminata, se ne contentò, ed anco essortò, che si essequisse, e di tutto ciò formò vna Bolla, data in Rieti, sotto li 28. Agosto dell'istess'anno 1289. inserendo in quella la deliberazione sopradetta del Maggior Consiglio, fatta sotto li 4. dello stesso mese. E questo è il principio, in Venezia, dell'Offizio dell'Inquisizione, misto di secolare, e d'Ecclesiastici, come fino al presente continua.

Qui è necessario fermarsi per considerare, che l'Offizio dell'Inquisizione, in questo Dominio, non è dipendente dalla Corte Romana, ma proprio della Serenissima Republica, ed independente, eretto, e constituito dalla medesima, e stabilito per contratto, e Concordato con la Sede Apostolica, e perciò deue reggersi con le proprie consuetudini ed ordinazioni, senz'obligo di riceuer ordini d'altroue. Delche vi sono quattro chiarissime raggioni.

La prima, perche quantunque da Innocenzo quarto, e dalli Pontefici seguenti fossero fatti ordini per stabilire in ogni Città l'Offizio dell'Inquisizione Romana, nondimeno quelli non hebbero luogo in questa Republica.

La seconda, perche l'Offizio dell'Inquisizione non è instituito in virtù d'alcuna Bolla Pontificia, ma per deliberazione del maggior Consiglio.

La terza, perch'il Pontefice Nicolò, diede solamente consenso à ciò che era deliberato dalla Republica.

La quarta, perche le spese, e gl'emolumenti dell'Offizio erano del publico, e non de gl'Ecclesiastici.

Ond'essi, in ciò ch'al Offizio appartiene, dipendeuano dal secolare institutore. Le spese, che si faceuano, non erano cosa leggiera; Imperoche oltre le straordinarie delle catture, ed alimenti de' retenti, si pagaua all'Inquisitore, per suo salario, Dodici ducati d'oro, al mese, che al presente sarebbono più di trenta sei Ducati.

E questa verità, che l'Offizio sia Veneto, e non soggetto ad altri, lo dimostra vn accidente seguito dodici anni doppo la prima institutione, cioè del 1301. quando Fra. Antonio Inquisitore fece vn Monitorio à Pietro Gradenigo Doge, che douesse giurare d'osseruare le Constitutioni Papali, ed Imperiali contro gl'heretici. Al quale rispose il Doge, in scrittura publica; ch'egli non doueua far altro giuramento, poiche nella promozione sua, haueua giurato, conforme a quanto era stato concordato con Nicolò IV. ne doueua obligarsi ad altre ordinationi Apostoliche, od Imperiali, perche non erano conformi à quel Concordato. E l'Inquisitore si ritirò dal suo tentatiuo, e cadette. Non hò trouato quando la prima volta fossero preposti li tre Inquisitori, che assistessero a nome del Prencipe; ma è verissimile, che fossero deputati da lui, con li Consiglieri, in quel principio; si perche non essendo memoria in contrario, così si deue presuporre, come anco perch'innanzi l'eretione di quest'Officio, dell'Inquisitione, misto di secolare, e d'Ecclesiastico, vi era l'Officio puro secolare, al quale erano eletti nobili per inquirire contra gl'heretici, come di sopra si è narrato. Onde si può presuporre, che l'elezione, ed il nome continuasse.

Però, tenendo questa verità per ferma, nel primo Capo si dice, che si come sono tre Assistenti all'Officio, dell'Inquisitione, in Venetia, così deuono li Rettori assistere nelle Città soggette, perche è termine legale indubitato, che le Città soggette deuono regolarsi secondo le leggi, e consuetudini della Città dominante, fuor che nelli particolari, che per Priuilegio, ò gratia del Prencipe sono concessi à ciascuna Città. E parimente la libertà, ed immunità della Città dominante sono communicate alla suddetta immediatamente, che entra nella soggetione. E così si osserua in tutti li Regni, e stati. E questa sola dispositione legale, ed vso, è sofficiente per far legitima l'assistenza delli Rettori in tutto il Dominio.

Mà oltre la dispofizione legale, vi è anco vn particolare concordato con la Sede Apostolica contratto; del 1551. L'occasione del quale fù, che hauendo l'Eccellentissimo Consiglio di Dieci, e Gionta, per ricordar alli Rappresentanti il loro debito, acciochè per negligenza non fosse introdotto qualche abuso, scrisse à tutti li Rettori, che douessero ritrouarsi presenti alla formazione delli Processi nell'Inquisizione.

La Corte Romana reputò che fosse nouità, con pregiudizio dell'auttorità Ecclesiastica: ed il Pontefice Giulio III. ne fece doglianza coll'Ambasciatore dicendo, che fosse contra i Decreti Pontificij, e ch'egli sopra ciò voleua anco farne vna Bolla. Rispose l'Ambasciatore, che non era cosa nouamente deliberata, ma antichissima, ed innouata per conseruar la Giurisdizione, e non per assumersi punto di ciò che all'Ecclesiastico tocca, anzi per aiutarlo. Si contentò il Pontefice della risposta, e soggiunse; Se quei Signori vogliono essere Coadiutori, siano benedetti: Ma se vogliono essere congiudici, non possiamo tolerarlo. E riputando il Pontefice che fosse negozio da penetrar à fondo, e non contentarsi di parole, massime per il moto grande, che era tra Cardinali, per questa causa mandò espressamente a Venetia Achile Grassi, eletto di Montefiascone, alquale diede commissione, li 6. Agosto di quell'anno 1551. con queste parole: Vi mandiamo per pigliar qualche ,, appuntamento del procedere nelle cause d'heresia. Si tiene, che l'assistenza del ,, la potestà secolare in quella Città, e Dominio sia necessaria; questa non impro- ,, uiamo, anzi desideriamo, purche sia senza ingerirsi nella cognizione, e senten- ,, za. E poco più a basso; ci contentaremo d'ogni forma grata à quella Republica, purche sia *Citra cognitionem, & sententiam*.

Arriuato il Nunzio espresso à Venezia, fù facile il conuenire, poiche ambe le parti haueuano l'istesso senso: onde fù immediatamente concordato con quattro Capi.

Il primo. Che li Rettori siano presenti al formar de i Processi, ed à tutto ciò che operano li Vicarij ed Inquisitori.

Il secondo. Che sia in libertà de' Vicarij, Inquisitori, e Rettori, secondo la qualità de' Casi, il chiamar quei Dottori, che parerà conueniente.

Il terzo. Ch'occorrendo caso nelli Castelli, e Ville, sia spedito nella Città principale con li medesimi ordini.

Il quarto. Che li Rettori vn giorno della settimana almeno, si trouino con li Vicarij ed Inquisitori per attendere a questa materia.

In conformità del concordato, sotto li 26. Settembre, fù scritto a tutti li Rettori, ed a Roma. Il Pontefice veduto il concordato, l'approuò, ed ordinò al Vescouo di Rauello, suo Nunzio ordinario in Venezia, che douesse scriuere lo stesso alli Vicarij ed Inquisitori dello stato, ed egli il fece, sotto il dì 20. Ottobre. Auertendoli di più, che nelli Atti, Decreti, e Sentenze, che si faranno in questa materia, con la presenza delli Rettori, si scriua sempre dal Notaro, à ciò deputato, questa Clausula, cioè, *Cum assistentia, & presentia Clarissimorum Dominorum, N. N.*

Il primo concordato, trattato con Papa Nicolò l'anno 1289. e questo ancora, ciascuno da se, sono bastanti di operare, ma tanto più aggionti insieme operano, che per niuna Bolla, ò Decreto, che si facesse da qualsiuoglia Pontefice, di qualsiuoglia tenore, non può essere leuata questa autorità. Chi concede grazia la può riuocare con causa; mà ciò che è conuenuto, e concordato è irreuocabile; onde non doueria muouer li punto, qualsiuoglia Decreto che fosse fatto à Roma, come quello che fece Gregorio Decimoquarto, del 1591. dichiarando, che per essere il delitto d'heresia puro Ecclesiastico, il secolare non poteua intervenire in quel Giudicio, e quantunque da qualche Pontefice fosse tentato di derogare al concordato, dicendo, come disse

Papa

Papa Leone X. in questo proposito, *Non ostante le Consuetudini confermate dalla Sede Apostolica*, tal derogatione non comprenderebbe il caso nostro, essendo altro confermare, ed altro conuenire, e concordare. E quando dicesse, *Non ostante li concordati con la Sede Apostolica*, sarebbe vna nullità, perche è contradittione, che vna cosa sia concordata trà due, e sia sotto l'arbitrio di vno di essi solamente. S'hà da tener per certo, che sempre la Corte farà ogni tentatiuo per escluder il secolare, e tirare sotto di se intieramente gl'Officij di questo stato sopra l'heresia. Ma nlun fatto d'altri può metter in dubio, o causar pregiudicio, purche li pregiudicij non vengano da questo canto per negligenza nell'essecutione. Nelche si ha l'essempio di Spagna, doue essendo la forma dell'Inquisitione soggetta a Rè, stabilita per concordato del 1484. per niuna Bolla, ed ordinatione fatta a Roma, li Spagnuoli hanno voluto alteratione alcuna. E però non è stato atto di molto buona fede, che stāpandosi in Roma il Direttorio, l'anno 1584. vi sia stato aggiunto quel Breue di Papa Leone X. detto di sopra, diretto alli Vescoui, ed Inquisitori di questo Dominio, doue per occasione di certi casi assai notabili occorsi in Valcamonica, quel Papa scrisse, che'l Magistrato secolare non habbia che fare nell'Officio dell'Inquisitione, e solo sia obligato esequir la sentenza, senz'altro. Il qual Breue nō doueuano per modo alcuno stampare. Prima, perche non l'hanno cauato da luogo autentico. Secondo, perche all'hora non fù eseguito, ne forsi veduto. E di ciò n'è manifesto indicio, ch'essendo il Breue dato alli 15. Febraro del 1521. alla Romana, 30. giorni doppo, cioè, sotto li 20. e 24. Marzo l'Eccellentissimo Consiglio dei Dieci, e Gionta, per ouiare ad innumerabili estorsioni fatte da gli Ecclesiastici, ordinò, che non ostante le sentenze pronunciate dall'Officio dell'Inquisitione, dal Vescouo di Limino, con due Dottori deputati dalli Rettori, fossero rifatti li Processi, e portati a Brescia, e giudicati coll'interuento delli Rettori medesimi. Alche il Nuncio anco acconsentì, e così fù esseguito. Documento manifesto, che quel Breue di Leone non è vero, ò non si vede, o non hebbe luogo. Però non doueua essere stampato, massime essendo seguito il Concordato con Giulio, doppo quel tempo. Mà sicome la Corte Romana non desisterà mai di fomentare la pretensione sua, così conuerrà essere vigilanti ad ouuiare, che la negligenza non faccia pregiudicio alla giornata, non mettendo mai più in trattato materia così fermamente stabilita, imperoche l'hauerla anco posta in trattato l'anno del 1551. quando non fosse succeduto bene, come successe, sarebbe stato vn grandissimo pregiudicio contra il concordato del mille dugento ottanta noue.

Mà che oltre l'esser legitima, e giuridica la sentenza, sia necessario anco il conseruarla con ogni ingegno, li rispetti publici, e priuati lo dimostrano chiaramente. La potestà che Dio dà al prencipe, non è vn dono fatto per lui proprio, che però egli possa lasciar diminuire senza peccato: mà se bene viene immediatamente da Dio, e però data per beneficio del popolo: onde se si diminuisce, non resta cosi sufficiente per il buono, ed intero gouerno; ed il suddito ne riceue danno, e sua Diuina Maestà offesa.

Se ben il Prencipe non hà obligo alcuno al suddito di gouernarlo, l'hà però à Dio, e la protettione che ne tiene, se ben verso il suddito è gratia, verso Dio è debito, qual non si può ben eseguire, se non conseruando intiera, e non lasciando diminuire l'autorità publica. L'Officio dell'Inquisitione quanto è più santo, e necessario de gl'altri, se non è ben amministrato, mà abusato, tanto è più graue, e dannoso. Doue è in mano di Religiosi giusti è prudēti, vi è bisogno che à quelli sia data occasione di perseuerare tali, cō guardarli, ed osseruarli, ch'altrimēte la

B com-

commodità di poter operare arbitrariamente fà trascorrere anco il santo. Mà doue che l'Amministratore non ha tutte le qualita necessarie, conuien ouuiare a gli eccessi. Per i tempi passati, si è veduto grauarsi li sudditi con rigori eccessiui, da chi col mostrarsi zelanti hanno voluto far dar luogo all'ambizione, ouero appropiarsi quel d'altri. Per tanto è necessario auuertire, che l'auaritia, o l'ambizione non dannifichi il priuato, senza che anco vn buon Padre, di buona conscienza non vi rimedi. Il zelo indiscreto, che suol causare, ed essere nelle persone non versate ne gl'affari mondani, ha bisogno di questo freno: E contra le cose publiche non sono meno dannosi li medesimi effetti d'ambizione, d'auarizia, & indiscrezione; perche quando vn Potentato non ha la gratia di chi commanda nelle cose Ecclesiastiche, la Religione è adoperata per pretesto, a fine di opprimerlo.

Del 1322. Papa Giouanni XXII. publicò vn seuero Monitorio contra Matteo Visconte Signor di Milano, condannandolo d'heresia, e sotto questo pretesto commandò alla Serenissima Republica, che non tenesse commercio con lui, ne co' suoi sudditi: con tutto che altra causa non hauesse, se non, ch'il Visconte seguiua la parte di Lodico Bauaro Imperatore nimico del Papa; e l'istess'anno il Reuerendiss. Guido Rangoni, Vescouo di Ferrara, e fra Buono Inquisitore, ammonirono la Serenissima Republica, che non fosse tenuto commercio con Rinaldo, ed Obizo da Este, e loro adherenti, e sudditi, per ch'essi li haueuano condannati per Heretici. Ne però vi fù altra causa, se non perche ricuperaranno Ferrara, occupata dalli Pontefici del 1355. Tenedo Malatesta, e Galeotto Malatesti la Citta di Rimini, Papa Innocenzio VI. commandò a Venetia, che non fosse tenuto con loro, nè con gl'adherenti commercio, perche li haueua per sospetti d'heresia. Il medesimo Pontefice, quell'istess'anno vsò la medesima maniera con la Serenissima Republica contra Fràcesco Ordelafo, per causa del Dominio di Forli, e contra Giouanni, e Guglielmo Manfredi, per causa di Faenza, facendo anco predicare la Crocciata contra loro. E nondimeno questi gran moti, e condanne d'heresia andarono in fumo immediatamente che gl'imputati si contentarono di riconoscere le Terre dal Pontefice in Vicariato. Chiaro ed indubitato documento, che l'imputatione d'heresia era solo per grauare, e costringere alle conuersioni humane disseguate.

Mà venendo à cose moderne. Nelle differenze che Paolo Quarto hebbe col Rè Filippo II. di Spagna, che pur erano temporali; quel Pontefice cosi in Consistoro, come trattando co gl'Ambasciatori de' Prencipi, e con ogni sorte di persone, sempre diceua, e replicaua che il Rè, e l'Imperador suo Padre erano heretici. Si è ancora veduto nell'occasioni passate, ch'i libri scritti in fauore della causa della Serenissima Republica furono prohibiti dall'Inquisizione Romana, e dà altre dello stato Ecclesiastico, sotto questa copperta d'heresia, con tutto che le cose trattate fossero puramente temporali, costumate, ed approuate da tutti li Regni Christiani. Ed il Cardinal Bellarmino, hauendo anni sono publicato vn Libro, doue sottopone i Principi al Pontefice nelle cose temporali, ardisce trattar da heretici tutti quelli che dicono, il Prencipe nel temporale non hauer alto superiore che Dio, con tutto che quattro quinti de' Cattolici cosi credino. Le quali cose fanno vedere, che valendosi la malizia d'alcuni di quest'Offitio, per interessi humani, e poco honesti, e necessario mirar bene come viene essercitato, e non lasciarli prender piede di poterlo abusare. Perche all'occasioni poi si vuol prouedere, e si troua che'l tempo è passato.

In Milano, doue l'Inquisizione essercita grand'auttorità, successe circa il 1580. vn

vn pericoloso caso. Il Cardinal Borromeo, che doppo fù Santo, visitando alcune Terre della Diocesi Milanese, suddite a Suizzeri, andaua ordinando molte cose, ch'insospettiuano quei Gouerni: onde mandarono vn Ambasciator a Milano per ricercar il Gouernatore, che facesse partir di là il Cardinale, acciò non succedesse qualche nouità. L'Ambasciatore andò a Milano, e smontò a casa d'vn Mercante, per condursi con commodo a disporre l'Ambasciata sua. L'Inquisitore lo risseppe, ed immediatamente andato con i suoi Ministri lo menò legato prigione al suo Conuento. Il Mercante ripportò il successo al Gouernatore, il qual subito fece liberar l'Ambasciatore, e l'honorò, e l'ascoltò, onde li Suizzeri, quali non hebbero prima notizia della priggionia, che della liberatione, dissero apertamente, che se li fosse andata la noua della priggionia sola, senza quella della liberatione, hauerebbono impriggionato il Cardinale, al quale mandò il Gouernatore a significar il tutto, ed il Cardinale accommodatosi alla necessità si partì, e le nouità furono ritrattate.

Questi pericoli mostrano, che non solamente la malitia può causar inconuenienti, ma anco l'imprudenza, e zelo indiscreto: e però conuien inuigilare assiduamente, e non lasciar sminuire quella facoltà d'interuenire in tutte le Attioni di quell'Officio, laqual Dio per sua prouidenza ha fatto sin adesso conseruare, e mediante laquale si può ouuiare a tutti li pericoli publici, ed anco alli grauami delli Sudditi.

Esso dunque chiaramente mostrato, che l'Officio dell'Inquisitione non è antico nella Santa Chiesa, e che in questo Dominio è stato instituito nella forma al presente costumata dalla Republica medesima, come Officio suo proprio, e stabilito per concordato con la Sede Apostolica, ed essendo spiegate le cause, che indussero a questa deliberatione, e la necessità che costringe a conseruar inuiolata la forma già instituita, restano con queste considerationi pienamente spiegati, e prouati li fondamenti del primo Capo di questa scrittura.

Il secondo, e terzo Capitolo non hanno bisogno d'essere maggiormente dichiarati, ò prouati.

Il quarto doue si pone il Carico de gl'Assistenti in quattro casi, richiede qualche consideratione. Quanto al primo caso, d'eseguir le giuste determinationi dei Giudici, non può esser messo in difficoltà. Il secondo, e terzo, d'impedire la determinatione vsurpatiua dell'auttorità temporale, ouero precipitosa, o con manifesta ed ingiusta oppressione, e nei casi dubij far soprasedere, ed auuisare, sono non meno necessarij del primo. Perche gl'Inquisitori, per lo più, eccedono la loro potestà legitima. E per proua di ciò, non fà bisogno allegar altro testo che quello delli medesimi Pontefici Romani. Clemente Quinto nel Concilio Generale di Vienna, ed è registrato nel Corpo Canonico *De Hæreticis Cap. 1.*) doue che li erano andate alle orecchie querele di molti contra gl'Inquisitori, perch'estendeuano l'Officio della loro potestà oltre li termini assignatili, in maniera che riusciua à danno de' fedeli, ciò che fù instituito per accrescimento della fede: ond'era necessario per gloria di Dio, ed acciò quel negotio caminasse bene, far diuerse prouisioni, diede molte regole per ouuiare a disordini introdotti. Clemente Sesto ancora commise à Bernardo Cardinale di San Marco, suo Legato nelle Terre della Chiesa, d'inquerir de gl'eccessi de gl'Inquisitori, e ministrar giustitia a chi si lamentasse di loro. Documenti chiari, ch'in tutti i tempi corre qualche eccesso, che hà bisogno di rimedio, se non è ouuiato.

Ma dato che Inquisitor nessuno eccedesse mai li termini della potestà sua, quel-

 la

la però non è così ben regolata, che non habbia bisogno d'esser ritenuta con molta prudenza. Per certezza di questo, basta assai attendere ciò che hanno stampato nel Direttorio in Roma del 1584. che formalmente è tradutto dal Latino. Se gl'Inquisitori volessero essercitare tutto l'imperio della loro potestà, facilmente muouerebbono tutti a seditione. E queste parole sono scritte con proposito d'ammonire gl'Inquisitori, che se ben vna cosa parerà loro giusta, quando è pericolosa deuono auisar à Roma. Ma quà non si deue conchiudere così, perche Roma lontana, ed occupata dalli rispetti proprij non può far buon giuditio de gl'altrui pericoli. Ma ben queste confessioni della Corte Romana mostrano essere necessario, a chi vuol tener il suo Dominio quieto, e li sudditi protetti, hauer diligentemente riguardo, e moderare con destra maniera quella potestà, ch'in se stessa è confessata essorbitante, e spesso anche vien ecceduta, ed abusata.

Del 1518. scoprissi numero grande d'Incantatori nella Valcamonica, e per poca diligenza delli Rettori di Brescia il giuditio fù lasciato all'Arbitrio de gl'Ecclesiastici. Da ciò nacquero così essorbitanti estorsioni, e querele de gl'oppressi, che l'Eccellentissimo Consiglio dei Dieci fù costretto ad annullar tutte le cose fatte, e far venir a Venetia tutti li Vicarij dei Vescoui, ed Inquisitori, ed operar che da altri Giudici, con l'assistēza delli Rettori, le cause fossero riuedute. E con tutto ciò con difficoltà, fù quietato quel popolo non si mouesse a sedizione.

Non è perduta la memoria delle seditioni estreme eccitate in Roma morto che fù Paolo Quarto, nelle quali le priggioni dell'Inquisitione furono popolarmente rotte, e l'Offitio con tutte le scritture abbrusciato. E similmente il pericolo che corse la Città di Mantoua del 1568. alle quali cose non è possibile prouedere, se il Magistrato, a cui incombe la cura della quiete della Città, non impedisce le deliberationi eccedenti, e precipitose. E se occorrendo cosa di dubio, e pericolo fa soprasedere, ciò non può essere imputato all'Ecclesiastico di pregiuditio, poiche soprasedendo meglio si delibera; e niuna cosa impedisce che il differito non si possa eseguire con maggior maturità. Doue, se in caso di pericolo si lasciasse correre qualche esecutione, che riuscisse a male, o non si potrebbe rimediare, o non intieramente. Il Prencipe auuisato può, o con l'autorità sua, o col significare al Pontefice, far passar con quiete qualche cosa, che senza sua saputa hauerebbe fiue cattiuo.

La quarta parte del Capitolo, cioè, che li Rettori, ed Assistenti eccitino all'essecutione dell'Offitio con destrezza gl'Inquisitori, quando fossero negligenti, è proprijssima del Magistrato secolare. Prima, per la ragione di Sant'Agostino, il qual dice, che al offitio loro s'aspetta operare, che siano puniti li delitti, che immediatamente sono contra la Maestà Diuina, come le Bestemmie, l'heresie, e di pergiuri, più di quei che offendono gl'huomini. Poi ancora, perche l'heresia non solo offende la Maestà Diuina, ma ancora porta notabil turbatione alla quiete publica; la cura della quale riposando nel Magistrato, che superiore in vna Città non potrebbe lasciarla incorrere in qualche pericolo d'interrarsi, senza mancar del suo debito. Gl'Inquisitori deuono attendere à tener il popolo mondo dall'heresie, per il seruitio di Dio solamente. Il Magistrato, e per seruitio di Dio, e per publico del buon gouerno. E però, come quello a cui la cura maggiormente incombe, deue ancora maggiormente vegghiare, ed eccitar gl'altri: Ne a ciò può far alcuno oppositione dicendo, Che li secolari, se bene il Magistrato, ed anco i Prencipi sono figli, e gl'Ecclesiastici

sono

sono Padri, e però questi sono superiori, e non conuiene ch'il figlio si arroghi di riprendere, ed ammonire il Padre; imperoche l'equiuoco, ed il cauillo si vede manifesto. Se in vna Città fosse in vn Magistrato superiore vn figlio di famiglia, questo nelle cose famigliari, e domestiche di casa sarebbe soggetto al Padre: mà nelle publiche, e ciuili superiori. Gl'Ecclesiastici sono Padri in Christo, ond'il Magistrato deu'essere soggetto a loro nelle cose domestiche della casa di Dio; da loro deue riceuere la dottrina di Christo, e li diuini Sacramenti, che sono le cose famigliari, nelle quali il figlio è soggetto al Padre spirituale: ma nelle publiche, che sono il castigo dei delitti, ed il tranquillo viuer ciuile, etiandio li Padri spirituali sono soggetti a quel figlio che ne ha la cura come Magistrato publico. E se l'Ecclesiastico hà potestà, o giurisditione per correger qualsiuoglia delitto, non l'ha da altri che dal Prencipe, a cui solo Dio l'ha data.

Hò detto di sopra, che nel Giuditio vi concorrono tre parti: la conoscenza di raggione, cioè, quali siano l'openioni heretiche, e questa è pura Ecclesiastica: la conoscenza del fatto, cioè, qual persona sia colpeuole: e la sentenza. Queste due vltime sono temporali, e già nel Romano Imperio essercitate dal secolare, & adesso queste due anco sono lasciate à gl'Ecclesiastici per concessione dei Prencipi. La Serenissima Republica che le essercitò dal 1149. sino al 1289. quell'anno le concesse all'Offitio dell'Inquisitione, maneggiato da gl'Ecclesiastici, ma con l'assistenza secolare. Se gl'Ecclesiastici mancassero del suo debito, ricaderebbe l'autorità in chi l'ha concessa, non però priuandosene. E però, non è merauiglia se il secolare deu'essere souurintendente a chi essercita vn carico concesso da lui, con ammonire, ed eccitare in quelle maniere, ch'il decoro d'amendue le persone comporta.

Il quinto caso, che li Rettori, ed Assistenti, non diano giuramento di fedeltà, o di segretezza in mano dell'Inquisitore, e di somma consideratione atteso che per tal giuramento, resterebbono d'essere Rappresentanti del Prencipe, e diuerebbono ministri de gl'Inquisitori.

E cosa chiarissima, che chi giura fedeltà, o segretezza, massime senza eccezione, e obligato ad osseruarla a chi l'ha giurata, non hauendo riguardo a gl'interessi di qualunqu' altro. Là onde il Rappresentante non potrebbe opporsi ad alcuna atione dell'Inquisitione, se ben contraria alli rispetti del Prencipe, ouero auuisarlo delle cose occorrenti in quell'Officio, senza contrauenire al suo giuramento. Ma il publico Rappresentante, etiandio quando si tratta delle cose spettanti all'Officio dell'Inquisitione, non deue hauer mira ad altri rispetti, ne ad altri commandamenti saluo che a quelli del Prencipe: Adunque non può giurar fedeltà, ne segretezza ad altri. Doue il Tribunale dell'Inquisitione è puro Ecclesiastico, v'interuengono secolari per Consultori, ed alle volte per Fiscali, o Notari, o per altri Ministri, li quali giurano all'Inquisitore. Ma perche li secolari interuenenti sono dipedenti, e soggetti all'Ecclesiastico. In questo stato il Tribunale è misto, non per li Consultori secolari, od altri Ministri, ma solo per li Rappresentanti publici assistenti, che non dipendono dall'Ecclesiastico, ma soprastanno in luogo del Prencipe.

Gl'Ecclesiastici da molte centinaia d'anni in quà, non hanno altro scopo che vsurpare la giurisditione temporale, di che ne hanno anco fatto grand'acquisto, con gran sturbo dei Gouerni. Al presente più che mai mirano a ciò, e nel particolare dell'Inquisitione nello stato della Republica tendono con ogni accortezza a tirarla intieramente all'Ecclesiastico. Il che farebbono finalmente,

quan-

quando potessero introdurre il giuramento, facendo il Rappresentante ministro loro. E ciò essend'introdotto, gli scrupoli d'vno, la poca intelligenza d'vn altro; gl'offiti che sarebbono fatti per mezzo de' Confessori, operebbono, che li rispetti dell'Inquisitore, e di Roma, sarebbono anteposti alli publici, ouero, eccitarebbon almeno nella mente, dubi così potenti, che non lascierebbono mai operar bene. Il che anco risolue vna risposta che qui potrebb'essere data, cioè, che si potesse riceuere quel giuramento, salui li rispetti del Prencipe. Risposta, che non leua li pericoli. Perche le cose dette di sopra turbarebbono la mente de gl'huomini talmente, che mai lascierebbono hauer luogho à quella sana intelligenza. Mà per colorare il loro tentatiuo, due cose dicono gl'Inquisitori. Vna, che Federigo Secondo commandò à tutti li Consoli, e Podestà delle Città che giurasero. L'altra, che il Rè di Spagna giura. Ma Federigo non commandò che fosse giurato a gl'Inquisitori, perche come di sopra si è mostrato, l'Offitio dell'Inquisitione non era ancora instituito. Mà che giurassero in publico a lui d'esser diligenti à spiantar l'heresie ch'erano radicate. Non entrauano all'hora i Consoli, e Podestà nell'Offitio dell'Inquisitione con gl'Ecclesiastici, ma essi soli con l'autorità Imperiale condannauano gl'heretici, e giurauano all'Imperadore di farlo fedelmente: e con tutto ciò, quella forma durò poco; ed attesta Giouanni Andrea famoso Canonista, qual fiorì del 1300. che al suo tempo quel giuramento era già andato in disuetudine. Il Rè di Spagna Filippo II. introdusse di far vn publico giuramento, non in mano d'Inquisitori, ma a Dio, di non comportar mai, che gl'heretici viuessero liberamente nelli stati suoi: il che non è giuramento di fedeltà, e segretezza all'Offitio, il quale dipende del Rè, e da lui riceue commandamento, ma con prometter a Dio, e leuar alli sudditi speranza di poter ottenere da lui libertà di conscienza.

Al medesimo modo li Dogi antichi della Republica giurauano di punire gl'heretici nella loro promotione, che non era giuramento all'Inquisitore, ma a Dio, ed alla Republica. L'equiuoco stà, che altro è giurar assolutamente, altro è giurar in mano: e questo è quello, che dice soggetione, ed obligo è quello che dà il giuramento. Ne il publico Rappresentante può giurar in altra mano, che del Prencipe, si come non può esser soggetto ad altri. Per le quali considerationi sarà necessario in ogni tempo tener in osseruanza questo quinto capo, come punto, non tanto di somma, quanto di total importanza.

Il tener auuisato il Prencipe di tutto ciò, che giornalmente auuiene in materia d'heresia, come nel sesto Capo si contiene, è cosa di seruitio diuino, e necessaria al buon gouerno. Doue l'Inquisitione è in mano de gl'Ecclesiastici solamente, non permettono, che di quanto succede in quell'Officio sia alcuna cosa communicata alli Prencipi. In questo Stato, doue il Tribunale è misto, sicome la mira loro è, che l'Assistente (poiche non possono escluderlo) diuenga loro ministro: così fanno ogni opera, che tenga secreto ciò che vien trattato, mettendo carico di conscienza, se alcuna cosa sarà communicata senza licenza dell'Inquisitore, con questa massima, che cause di fede deuono restar appò i Giudici della fede.

Trà l'altre peruerse opinioni, de quali abbonda il nostro secolo infelice, questa ancora è predicata, che la cura della Religione non appartenga al Prencipe, qual è colorata con due pretesti. L'vno, che per essere cosa spirituale, e diuina non s'aspetti all'auttorità temporale. L'altro, perche'l Prencipe occupato in maggiori cose, non può attendere a questi affari.

E certo è degna di gran marauiglia la mutatione, ch'il Mondo ha fatto. Altre volte li santi Vescoui niuna cosa più predicauano, e raccomandauano à Prencipi, che la cura della Religione. Di niuna cosa più li ammoniuano, e modestamente riprendevano, che del trascurarla. Ed adesso niuna cosa più si predica, e persuade al Prencipe, se non ch'a lui non s'aspetta la cura delle cose diuine, con tutto che pel contrario la Scrittura sacra sia piena di luoghi doue la Religione è raccomandata alla Protettione del Prencipe dalla Maestà Diuina, laqual anco promette tranquillità, e prosperità a quei stati, doue la Pietà è fauorita, si come minaccia desolatione, e destruttione, a quei Gouerni, doue le cose diuine sono tenute come aliene. Gl'essempi di ciò abbondano, de' quali non comportando questa Scrittura lunga narratione, dirò solo, che Dauide entrato in vn Regno disordinato internamente, ed esternamente, essendo occupatissimo, e nella guerra, e nel formar la Polizia, con tutto ciò pose la sua principal cura nelle cose della Religione. E Salomone entrato in vn Regno quietissimo, ed ordinatissimo attese parimente più alla Religione, che a qualsiuoglia altra parte del Gouerno. Li Prencipi più commendati ne secoli passati, come Costantino, Teodosio, Carlo Magno, San Lodouico, &c. la maggior lode ch'hauessero fù d'hauer posto la principal opera loro in proteggere, e regolare le cose della Chiesa. E vn grand'inganno il rappresentar questa parte per cosa di minor momento, che deua essere tralasciata per attender ad altro, poiche questa negletta suol prouocar l'ira diuina. E l'esperienza cotidiana in questi tempi mostra, che non può restar tranquillo vno stato, nascendo mutatione nella Religione: e quei medesimi che consigliano i Prencipi à non intromettersi in cose della Chiesa, dicono però in altre occasioni. La vera Religione essere fondamento delli gouerni. Sarebbe grand'assordità, tenendo ciò per vero, com'è verissimo, il lasciarne la cura totale ad altri, sotto pretesto che sono spirituali, doue la temporale auttorità non arriua, ouero che il Prencipe habbia maggior occupatione di questa.

Chiara cosa è, che sicome il Prencipe non è Pretore, nè Prefetto, nè Prouedittore: così parimente non è Sacerdote, nè Inquisitore, ma è ben anco certo che la cura sua è di sopraintendere, con tener in Officio, e procurare che sia fatto il debito, così da questi, come da quelli: E qui stà l'inganno, che la cura particolare della Religione è propria delli Ministri della Chiesa, sicome il Gouerno Temporal e è proprio del Magistrato, ed al Prencipe non conuiene essercitar per se medesimo nè l'vno, nè l'altro, ma l'indrizzar tutti, e lo star attento, che niuno manchi dell'Officio suo, e rimediare alli diffetti delli Ministri; Questa è cura del Prencipe così in materia di Religione, come in qualsiuoglia altra parte del Gouerno. E sicome nell'altre materie, per ben maneggiar quella parte a lui propria, dèu'esser auuisato di tutte l'occorrenze: così deue essere minutamente auuertito di tutto ciò ch'auuiene in materia di Religione. Gl'Inquisitori d'Italia per ogni Corriero minutamente auuisano a Roma tutto ciò che nell'Officio si fà: maggiormente al Prencipe, à cui più importa il saperlo, deue esser dato conto. Sarebbe molto vtile, quando le cose trattate nello Stato restassero in quello solamente, come si osserua dall'Inquisitione di Spagna, che da conto al Rè solamente, e non auuisa altroue. Ma poiche ciò sarebbe difficile da ottenere, per hora basta, che sia saputo dal Prencipe, quand'è saputo anco da gl'altri, che non hanno tanto interesse.

Il settimo Capitolo fù ordinato dall'Eccellentissimo Senato, accioche l'Amba

ſciatore à Roma poteſſe far Officio, ch'il Carico d'Inquiſitore ſi deſſe à natiui del Dominio: ilche è coſa giuſta, perche eſſi ſono più informati nell'occorrenze delli coſtumi, e delle conditioni della Regione, ed hanno anco maggior affetto: onde ſi preſuppone, che con maggior giudicio, ed amore ſiano per eſſercitare l'Officio, che ricerca Carità, e diſcrettione più d'ogn'altro. Non ſi può conſiderare ſenza marauiglia, che tutti gl'Inquiſitori del Dominio, al preſente, ſiano foraſtieri, e li natiui non ſiano adoperati, nè in queſto Stato nè meno ne gl'altri. Non è già queſta Regione così infelice, che non produca huomini d'ingegno, e bontà, al pari d'ogni altra Italia. Qual raggione adunque vorrà, che queſti ſiano reputati tutti inhabili, e per queſto Dominio, e per tutti gl'altri? Chi vorrà mirar gl'eſſempi di là da monti, non v'è Inquiſitione, ſe non in Spagna, doue ſono tutti Spagnuoli. Nello Stato di Milano non ſono eſcluſi li natiui, e gl'altri, à quali l'Officio ſi dà; non ſono meno dipendenti da quel Prencipe, che li Milaneſi medeſimi.

In Toſcana Pio V. tentò di dar l'Officio dell'Inquiſitione alli Frati di San Domenico. E Coſimo gran Duca non lo conſentì, per eſſere ſtata quella Religione adherenti alli Nemici della Caſa de' Medici, quando furono ſcacciati da Fiorenza del 1494. Lequali raggioni, ed eſſempi moſtrono, che in Roma douerà eſſere tenuto conto dell'Officio, che ſi farà per li Padri ſudditi di queſto Stato, e non nuocerà loro la pietà del Prencipe, e la Religione, e vita Chriſtiana de' popoli, e la diuotione di eſſi Padri verſo il ſuo Prencipe naturale, e la Patria.

L'ottauo Capitolo, che non ſia ammeſſo Inquiſitore ad eſſercitar il carico, ſe non con lettere del Prencipe, è conuenientiſſimo. Il medeſimo Direttorio, commandò, ch'innanzi ogn'altra coſa l'Inquiſitore ſi preſenti a lui, e riceua lettere dirette alli Rappreſentanti publici, nel luogo dou'è deſtinato ad eſſercitar il carico; e la raggion vuole, che niuna ſorte di Giuriſdittione ſia eſſercitata ſenza ſaputa publica: anzi altre volte, li Pontefici mandauano gl'Inquiſitori con lettere Apoſtoliche dirette al Prencipe, doue lo pregauano fauorirli, e proteggerli: e l'iſteſſo fanno anco al preſente nella prouiſione d'ogni nuouo Veſcouo. Adeſſo la Congregatione di Roma deputa gl'Inquiſitori con Patenti, ed inſtruttioni, come ſe li mandaſſe in Giuriſdittioni proprie, ed à ciò non ſi può prouedere. Mà ben è neceſſario mantener in oſſeruanza la preſentatione delle Patenti, per eſſere vna debita riconoſcenza della ſuperiorità del Prencipe, e perche ſeruirà a due coſe. L'vna, per poter auuertire, ſe le Patenti ſono nella forma ſolita, ò ſe li venga aggiounta clauſola nuoua, accioche in caſo di qualche nouità pregiudiciale, ſi poſſa ouiare con modi condecenti. L'altra, perche quando foſſe fatto Officio, che ſi prouedeſſe d'Inquiſitore natiuo, e confidente, e la giuſta domanda non foſſe vdita, ſi potrebbe, trattenendo le Patenti, replicare, ed anco triplicar l'Officio con maggior inſtanza. E ſe bene oncorreſſe accidente per il quale la ſapienza publica giudicaſſe finalmente d'accommodarſi al voler di Roma, e riceuer il foraſtiero, ſi ſarebbe almeno operato, che la Corte per l'auuenire procederebbe con riſpetto maggiore, e li medeſimi Padri foraſtieri ricuſerebbono d'accettare per le difficoltà occorſe a gl'altri.

Il nono Capitolo, ch'interuengano gl'Aſſiſtenti alli Giudicij, etiandio dou'il reo ſia Eccleſiaſtico, è termine legale, e neceſſario da oſſeruare. Non ſi deue credere, che l'Aſſiſtenza ſecolare in quell'Officio ſia introdotta riſpetto alle perſone dei Rei. Ciò per lo paſſato ha ingannato molti, perſuaſi che la perſona del

reo

reo dia luogo al Foro, intendendo male quella massima, *Actor sequitur forum rei*: laqual s'intende ne gl'interessi priuati, dou'il Giudicio s'instituisce tra le parti, i quali se quanto alla persona non sono sottoposti ad vn istesso giudice; il foro è quello a cui è sottoposto il Reo. Mà doue non si tratta interesse priuato, anzi rispetto publico, si attende non la persona; ma la causa; e quantunque la persona sia secolare, se la causa è Ecclesiastica, deue l'Ecclesiastico giudicarla. Cosi a tempi presenti sono stimate le cause matrimoniali Ecclesiastiche, e per tanto, se ben le persone sono secolari, sono giudicate dalli Vescoui; Cosi le cause puramente secolari, come l'amministratione dei carichi publici, le cause d'abbondanza, di sanità; li delitti, che turbano la quiete publica, ancorche la persona sia Ecclesiastica, appartengono al secolare. Se il delitto è misto, s'instituisce vn Magistrato misto, alquale, senza attendere la qualità della persona, s'aspetta ogni Giudicio di quel genere. E perche l'heresia corrompe la vera dottrina Christiana, e delitto Ecclesiastico; e perche turba la quiete publica, e secolare. Onde giustamente è instituito vn Foro misto, col Giudicio Ecclesiastico, ed Assistente secolare. Per trattarlo non si hà da considerar la persona, perche cosi bisognerebbe, che l'Ecclesiastico giudicasse li Preti, e Frati, ed il Magistrato giudicasse li secolari. Ma è tanto contra la dottrina Catolica l'heresia del secolare, quanto quella del Chierico, e tanto, e forse più, turba il publico Gouerno vn Prete, o Frate heretico, che vn secolare. Si come l'Officio secolare instituito sopra la sanità corporale, se troua vn Ecclesiastico a portar robba infetta, non rimette il Giudicio all'Ecclesiastico, mà abbrucia la robba, e scaccia la persona sospetta, perche si tratta del ben publico temporale. Cosi l'Officio dell'Inquisitione misto non rimette vn Ecclesiastico, mà lo deue giudicar esso, perche si tratta del ben publico spirituale, e temporale. E ciò si conferma ancora, perche se bene li diletti commessi dai frati Regolari sono puniti dalli superiori loro, nondimeno essi non puonnó intromettersi nei casi d'heresia, ma vanno all'Inquisicione, senza hauer riguardo, che la persona sia regolare. Il tutto ancora si fà più chiaro, perch'essendo li casi d'heresia più contra persone Ecclesiastiche. che secolari, nelli Concordati colla sede Apostolica, massime in quello del 1551. li Romani hauerebbono fatta l'ecceccione, laquale non essendo fatta, mostra bene, chè non hanno tenuta la Regola vniuersale, cioè, ch'il secolare interuenga in tutti l casi.

Questo Capitolo, oltre che il giusto vuole si osserui, deu'essere con ogni diligenza mandato ad effetto per diuersi rispetti. Prima, perche di sopra si è mostrato quanto sia necessario per il buon gouerno, che il Prencipe sappia tutte le occorrenze in simil materia, per la somma importanza del mantenner la Religione. Ma se l'Assistente non interuenisse alli Giuditij contra gl'Ecclesiastici, il Prencipe non li sapprebbe; e questi sono li più importanti, e più pericolosi, e più frequenti. Dunque non saprebbe lo stato della Religione nel suo Dominio. cosa molto assorda. Secondo, poche volte auuiene caso d'heresia d'vn Ecclesiastico, che non sia complice qualche secolare, in quai caso non si saprebbe che fare. Diuider la continenza della causa, e impossibile; lasciar anco il secolare al Foro puro Ecclesiastico, conuien meno. Non resta adunque altro, se non che al Tribunale ordinario misto si faccia il Giuditio, ed indubitatamente, quando si aprisse questa porta, sotto diuersi colori, di annessi; connessi; dipendenti; emergenti, il secolare resterebbe escluso del tutto. Però si deue, seguendo ciò che è chiaramente di raggione, osseruare inuiolabilmente la prudentissima

delibe-

deliberazione del Senato, nominata in questo Capitolo.

per proua della seconda parte, cioè, che gl'Assistenti siano presenti alla formatione de' Processi, se ben le denuncie fossero date altroue, bisogna presupporre lo stile di quell'Officio approuato dal continuo vso, ed anco dalla raggione. Che se nel Tribunale dell'Inquisitione sia denunciata persona, che habbia il domicilio altroue, e non sia personalmente sotto quella giurisditione, l'Inquisitore riceue la denuncia, ed essamina i testimonij, e forma il Processo, per quanto si può in quel luogo, e così formato lo manda all'Inquisitore del luogo, ou'il reo si troua, che proseguisca nella causa, e lo spedisca.

Auuenne del 1610. ch'il Padre Aueroldo Cappuccino fù denonciato à Roma di certa opinione dell'Anticristo, e da quella Inquisitione fù mandato il Processo à Brescia, dou'il Padre si trouaua. L'Inquisitore di Brescia procedette nella causa, senza l'Assistenza; ed alli Rettori, che saputo il successo ne mostrarono sentimento, rispose, che li Rettori non doueuano assistere se non alli Procesi incominciati nel proprio Tribunale, mà non, se la denuncia era data à Roma. Se ciò si ammettesse, non solo sarebbe contra la raggione, è la consuetudine leggitima, ma anco sarebbe vn Arcano per leuar affatto, e facilmente l'Assistenza. Gl'Inquisitori per liberarsi dall'obligo d'hauer gl'Assistenti, per accrescer l'autorità propria, e seruir anco meglio la Corte Romana, opererebbono con li denuncianti sotto belli, ed apparenti colori, che la denuntia non fosse data a quell'Officio, ma a Roma: il che sarebbe facile, contentandosi anco di farlo con vna lettera, e con vn memoriale: ed in questa guisa, in tutte le cause sarebbe il secolare escluso. Mà il termine legale è, che sì come ogni Officio, od Inquisitione riceue le denuncie contra gl'assenti, secondo li riti, forme, ed vsi propri; così l'Officio alquale è mandato il Processo, lo finisca, secondo le forme, riti, ed vsi suoi. Ed era necessario auuertir questo in particolare, accioche alcuno ingannato dall'apparenza non si lasciasse forsi portare à publico pregiudicio, douendosi tener per regola infallibile, che il publico Rappresentante assista ad ogni atto, che si faccia in quell'Officio; senza eccetione di denuntia, procesio, ed ordine, che venga d'altroue; e generalmente senza eccetione di qualsiuoglia sorte, perche nissuna può mai occorrere legitima.

Il contenuto del Decimo Capitolo, che li Rappresentanti assistino à tutti gli atti del Procesio, è necessario, per leuar diuersi abusi introdotti; perche in alcuni luoghi tutto il Procesio informatiuo era fatto senza Assistenza; in altri, tutto il deffensiuo; in altri, doppo riceuuta la denuncia dal solo Inquisitore, li Rettori erano chiamati all'essame de' testimonij; lequali maniere tutte sono di pregiuditio, poiche le cose vna volta fatte, sono allegate per essempio, e si passa dal primo al secondo, ed in procesio di tempo si stabilisce vna consuetudine, che hà forza di legge, e non si può facilmente rimuouere; e con quella facilità, che il Magistrato fosse escluso da vna parte del Procesio, sarebbe escluso dall'altra, e ridotto ad vdire la sola sentenza, e fatto mero essecutore, com'alcuni vorrebbono che fosse. E ciò, che non importa meno, essendo carico dell'Assistente, d'auisar il Prencipe delle occorrenze, e di protegger il suddito, se fosse oppresso da gl'Ecclesiastici, non potrebbe fare, nè l'vno, nè l'altro senza saper il Procesio tutto. Vn minimo particolare diuersifica tutta la causa, nè si può intendere, ò rappresentare vn negotio intieramente, se non sapute tutte le circonstanze.

E per queste raggioni nell'vndecimo Capitolo è detto, che non tralascino atto alcuno sotto pretesto di leggiero, perche non vi è cosa tanto minima, che

non possa esser causa dell'assolutione, ò condanna. Ed è soggiunto, che non si contentino, se dall'Inquisitione li sarà chiesta licenza; perche se bene il principale, che deue interuenire ad vn atto, può concedere che sia fatto senza la sua presenza; non lo può però fare quello che deu'esser presente a nome d'vn altro: e per tanto il solo Prencipe può dar tal licenza. Di più ancora la licenza non è equiualente alla presenza, atteso che il Magistrato che l'ha data, non sà in che maniera sia stata impiegata, sicome può, e deue saper ciò che si fa in presenza sua. E quando la licenza si desse vna volta, non v'è raggione di negarla la seconda, ed anco sempre; onde l'Assistenza si ridurebbe à niente. Non si può negare, ch'alli Rettori (massime occupati in molti negotij, che porta il Gouerno d'vna Città) non fosse più commodo d'interuenire all'Inquisitione quãdo vogliono, ed essentarsi quando paresse loro: ma niuna Giurisditione, ed Imperio si mantiene senza fatica, ed incommodità. Il medesimo Prencipe, quando trascura quella parte del Gouerno, che è propria a lui, disordina il tutto. La Corte Romana in questi affari, accioche l'Officio dell'Inquisitione non fosse trascurato dalli suoi per occupatione, l'ha dato a persone che non hanno altro che fare, e per la loro bassezza si tengono ad honor grande l'essercitarlo. Il Prencipe, a cui più importa che le cose della Religione siano ben amministrate, reputa più condecente impiegarui persone eminenti, e de' quali sia sicuro: E però certo della fedeltà de' suoi Rappresentanti, aspetta, e vuol sollecitudine da loro, se ben occupati in altri affari, ed applicati a carichi maggiori, con i quali corrispondendo alla confidenza, che si hà in loro, superino le difficoltà, ed incommodi.

Sicome le medesimi raggioni consigliano a conseruare il corpo sano, e ricuperare la sanità perduta; così le medesime che persuadeno a non pregiudicare l'auttorità publica di assistere, costringono anco a rimediare, quando alcun pregiudicio è fatto. E di ciò parla il Capitolo duodecimo, esprimendo il modo come rimediare, quando fosse fatto atto alcuno contra la forma debita, ilquale è restituendo le cose nello stato di prima. E quantunque potesse occorrere qualche strauaganza esorbitante, che ricercasse maggior prouisione, nondimeno per ordinario sarà a bastanza ouiare al publico pregiudicio, con quei rimedij piaceuoli, che sono detti nel Capitolo.

Ma il XIII. Capitolo, che tratta delli Processi informatiui, per mandar altroue, non è di minor consideratione, anzi ha bisogno d'isquisita diligenza, perche alcuni de gl'Inquisitori alle volte fanno ad instanza, e per interesse dei loro Maggiori certi Processi secreti contra l'honore di qualche persona da bene, essaminando i suoi confidenti, che sono per lo più cattiue persone, e qualificandoli per sinceri, e senza eccettione, e sopra quei Processi poi, si formano altroue sentenze similmente secrete per leuar la fama alli Processati, ed alcune volte per farli danni maggiori.

Del 1590. con occasione ch'alcuni Sudditi andarono in Francia alla guerra contra la Lega, Frà Alberto da Lugo, Inquisitore di Verona, formò vn simile Processo contra la Serenissima Republica medesima, come che fauorisce heretici, essaminando persone di pessima qualità, e conosciute da lui per tali, lodandole nondimeno nel Processo per acquistarli fede. Non puote il buon Padre mandarle doue disegnaua, che fù scoperto, ed anco punito, come le qualità de' tempi comportauano, se ben non quanto meritaua. Nelli motiui passati, l'anno 1606. ne sono stati formati molti contra Senatori, e Rappresentanti publici, ed altre persone; laqual cosa è veramente vn grand'abuso di quell'Officio,

che non douerebbe partirsi mai dalla sincerità. E quanto maggior è l'abuso, tanto più deuon essere auuertiti li Rappresentanti publici, non permettendo, che alcun Processo, ad instanza, e per commandamenti di qualsiuoglia sia formato senza la loro presenza. E quando si scuopre alcun tentatiuo, mostrino tal sentimento, che ouuij a tali ationi. Stieno parimente attenti ad ogn'andamento de' gl'Inquisitori per scoprirlo, ed impedirlo.

Il XIV. Capitolo, di operare che sia notata nel Processo l'Assistenza, non hà difficoltà, perche, sicome di sopra è detto, il Vescouo di Rauello, Muncio Apostolico, del 1551. lo scrisse a tutti gl'Offici dell'Inquisitione nello Stato. Dalli Romani ciò fù proposto come per loro vantaggio, acciò apparisca, che li Rettori non sono Giudici, ma Assistenti. Adesso serue per l'altra parte a prouar l'Assistenza che si tenta mandar in disuetudine: Perche, se a tempi a venire si trouassero Processi, che non ne facessero mentione, conchiuderebbono, che in questi tempi non si costumasse: e perciò sarà sempre publico seruitio, che l'Assistenza, non solo sia in vso, mà apparisca anco in forma probante.

Il XV. Che nel Processo non siano posti Decreti formati con Autorità di fuori, è necessario osseruare esquisitamente: imperoche gran parte dell'Inquisitioni, fuori di questo Stato sono ridotte ad vna tal forma di procedere, che gl'Inquisitori di passo in passo scriuono a Roma, e di là riceuono ordini di ciò che si ha dà fare, si che finalmente è tanto quanto se'l Processo fosse formato a Roma. Con ciò fuggono l'obligo, che la legge Canonica impone a quell'Offitio, di douer consultare: In questo Stato, non hanno anco tentato vn tal abuso così frequente, e sottile, ma ben in qualche caso particolare, o per fauorire, o per disfauorire alcuno. Si può credere, che per giustitia, e con buona intentione scriuono a Roma, onde riceuono ordini di ciò che vogliono sia fatto, e gl'Inquisitori per acquistar gratia con la pronta vbedienza eseguiscono, anzi essi medesimi per leuarsi qualche contraditione del Vicario del Vescouo, ò delli Consultori, se non sono d'accordo, operano che sia scritto loro dà Roma, e per questa via superano l'oppositioni. Ciò fa due mali effetti: L'vno, che vien leuata l'autorità al Tribunale, che si fà soggetto a chi non è di raggione; l'altra, che il Reo hà maggior difficoltà, e maggior spesa in diffendersi.

L'eccellentissimo Senato hà sempre operato, che l'autorità del suo Officio dell'Inquisitione non sia diminuita, come necessaria per il buon gouerno, al pari di qualunque ordinatione publica. Hò chiamato l'Offitio dell'Inquisitione proprio della Serenissima Republica, perche dà lei fù instituito per deliberatione del Maggior Consiglio, e concordato con la sede Apostolica all'hora, e poi anco in questi vltimi tempi, come hò di sopra narrato. In Roma l'Inquisitione già non era sopra gl'altri luoghi, ma attendeua a quella Città sola, come le altre alla sua. Era ben il Pontefice souurintendente a tutte, conseruati però li concordati, le immunità, e le consuetudini legitime di ciascuna. E così continuossi sin a Paolo Terzo, il quale circa il 1540. instrui vna Congregatione de' Cardinali in Roma, dandoli titolo d'Inquisitori Generali, quali però non commandano all'Inquisitione di Spagna, che per concordato era instituita prima. Così parimente non deuono leuare l'autorità dell'Inqnisitione di questo Stato, instituita già dà centinaia d'Anni auanti, per concordato similmente: La qual cosa hò considerato quì, per conchiudere: Non esser di raggione, che quell'Inquisitione si pigli ciò che a questa appartiene. Ed in fatti, se l'Inquisitione di Roma mettesse la mano nelle cause, che si trattano in questo Stato, come fà in

qual-

qualch'altro luogo, tanto farebbe come ridurle tutte à Roma. E parlando in chiari, e stretti termini, sicome giudicialmente si ha per nullo ogni atto, che gli Inquisitori facessero senza l'Assistenza, così meno si può concedere validità d'vn atto fatto fuori dello Stato per essere senza la presenza de gl'Assistenti. E se qui Cardinali fossero mandati Inquisitori in questo Stato del Pontefice, non se li concederebbe d'operare alcuna cosa senza la presenza del Magistrato, e l'operato sarebbe per nullo, tanto meno se li deue concedere, che stando a Roma posssino operarlo. Non è però, che se quella Congregatione, come di Cardinali principali scriuerà alcuna cosa, le lettere non deuino esser riceuute con riuerenza da gl'Inquisitori, esequendo anco ciò che da loro è ricordato, quando non vi sia potente raggione in contrario. Ma osseruato lo stile dell'Officio, cioè, formando il Decreto per nome delli Giudici proprij, con l'Assistenza, non facendo mentione nel Processo, che sia ordine d'altroue. E quando il particolare scritto da Roma non fosse conueniente alli vsi del Paese, ed alle circostanze particolari che deuono esser hauute innanzi a gl'occhi, e tale apparisce alli Giudici, ed altri Consultori, non sarà incongruo il replicare a Roma. Gl'Assistenti però non hanno da intromettersi quì, ne da sapere se da Roma viene, ò non vien ordine, se è eseguito, ò non eseguito ciò che da Roma è ricordato, ma solo assistere a ciò che gl'Inquisitori operano, non spendendo altro nome, che del loro officio, senza ricercar, se lo fanno di proprio motiuo, ò per instruttioni d'altri; douendo poi essi Assistenti eseguire, secondo che nel primo Capitolo è detto. In somma, per conseruatione di quest'Officio, è necessario operar si, che niuna cosa habbia forza, se non è decretata in esso proprio coll'Assistenza. Se poi l'auuiso venga da altro luogo, non importa, perche l'auttorità, ch'è l'anima del Decreto, non si riconosca da altri. Ma di ciò sarà luogo di parlare ancora sopra il Capitolo XXVIII.

Il XV. Capitolo in quella parte, che tocca il nõ rimetter priggioni fuori del Dominio, douerebbe esser chiaro come la luce, poiche si trasmettono priggioni dall'vno al l'altro luogo, ò per giustitia, quando ambidue i luoghi sono nel Dominio del medesimo Prencipe, ouero anche da Prencipe a Prencipe per concordato trà loro, ouero in gratificatione: ed in tutti questi casi la remissione si fà per questo solo effetto, acciò li trasgressori siano puniti nel luogo del delitto commesso. Ma in caso d'heresia, dicono li Dottori, la punizione non si può con raggione ricercar in luogo particolare, si perche l'heretico pecca contra Dio, ch'è per tutto, come anco, perch'egli douunque và tenendo la sua peruersità per tutto pecca: onde in qualunque luogo sarà castigato, si dirà punito nel luogo del delitto. Sopra questa raggione, è fondata la commune opinione, che li rei d'heresia non si rimettono, ed in fatti, il costume è per tutto di punir gl'heretici, doue sono ritenuti, nè si mandano dall'vno all'altro Inquisitore. Solo la Corte Romana, per li suoi rispetti facilmente, e frequentemente auuoca a se le cause, e fà andar li priggioni à Roma, quantunque il delitto non sia commesso in quella Città.

La Serenissima Republica, sicome non ha consentito all'auuocatione delle cause, così anco non ha concesso il rimetter priggioni; ma ha deliberato, che siano giudicati, doue sono ritenti: essendo chiaro, ch'il far altrimente, sareb. be vn leuar tutta l'auttorità dell'Officio dell'Inquisitione del suo Dominio, nel quale essendo Vescoui, non inferiori in bontà, e valore a qualunque altro, ed Inquisitori deputati dalla medesima Corte Romana, ed abbandonando le Città di

perso-

persone dotte, che possono essere riceuute per Consultori, non vi è raggione, perch'ogni caso non possa essere esaminato così bene, e deciso, com'in qualunque altra Città. Se fosse per maggior seruitio di Dio, che li priggioni fossero mandati a Roma, conuerebbe, che posti tutti li rispetti in contrario a terra, si hauesse mira a questo solo. Ma per mostrare, che non è così, porterò solo vn essempio occorso gl'anni passati, del 1596. ad instanza dell'Inquisitore di Roma.

Fù ritento in Padoua vn Ludouico Petrucci Sanese; e douendo secondo l'vso dell'Inquisitore Romano mandar à Padoua gl'indicij che contra di quello haueua, ricercò il contrario, cioè, ch'il priggione fosse mandato là; e fece diuersi offici coll'Ambasciator in Roma, ed altri simili fece fare al Nuncio in Venetia. A quest'effetto l'Eccellentissimo Senato più volte rispose, che non era conueniente alterar l'ottimo instituto del Dominio, di spidire li priggioni inquisiti, dou'erano ritenti. Che dall'altra parte il mandare all'Inquisitore di Padoa, ciò che contra il priggione si trouaua, acciò riceuesse la debita pena, era cosa giusta, ed vsitata, e senza oppositione alcuna. Furono molte le risposte, e le repliche, sempre dello stesso tenore, e durarono queste negotiationi cinqu'anni continui, stando tuttauia il Petrucci priggione. Finalmente vedendosi in Roma, che non poteuano ottenerlo, del 1601. scrissero all'Inquisitore di Padoua, ch'il detto Petrucci fosse senz'altro liberato. E così fù eseguito, lasciando vn gran dubio nelle menti degl'huomini, che delitto fosse quello, che più tosto douess'andar impunito, ch'essere communicato all'Inquisitore di Padoua.

A questo accidente occorso, aggiungerò ciò ch'il Direttorio dice delle cause dell'Inquisitione, che sono trattate nella Corte; delle quali parlando, doppo narrati diuersi inconuenienti, conchiude, ch'in quella Corte sono trattate le cause con varij tedij, miserie, fatiche, e spese, e per tanto, che gl'Inquisiti non si curino d'andar alla Corte a trattar cause, se non confidano nella Borsa piena, e nei gran fauori. Queste sono parole del Direttorio. Si può credere, che la Giustitia sia con maggior sincerità amministrata nei tempi presenti, che all'hora: ma insieme anco tener per certo, che non vi sia minor bontà, e sufficienza in questo Stato, e che le cause siano così giustamente, e rettamente trattate, com'in qualsiuoglia altro luogo, siche non faccia bisogno mai lasciar giudicar altroue quelli che sono ritenti in questo Dominio.

L'altra parte, di non mandar i Processi altroue, ha per fondamento ciò che è stato detto sopra questo Capitolo, e sopra il precedente. Perche se li retenti deuono esser giudicati nello Stato, ed il giuditio deu'esser fatto dal medesimo Tribunale, e non riceuuto d'altroue, non resta causa, perche si deuino mandar fuori Processi. Ben conuien distinguere li Processi formati contra li Retenti qui, ouero contra li citati, e contumaci: imperoche questi sono quelli, che non deuono essere communicati altroue. Ma gl'essamini, od altri atti fatti a petitione d'vn altra Inquisitione contra alcun retento, o contumace, di quella, come atti non appartenenti à questo Dominio, deuono esser mandati a chi li richiede. Non deuono perciò gl'Assistenti conceder per modo alcuno, che etiandio questa sorte d'atti siano fatti senza la loro presenza, come nel Capitolo XIII: si è detto, ed accio che l'Officio dell'Inquisitione, in tutto ciò che opera, lo faccia come misto, e non come puro ecclesiastico.

Il Cap. XVIII. ch'il Vicario Pretorio, od altra persona Assistente in luogo dei Rettori, non faccia il Consultore, nasce dalle cose sudette, perche spesso può occorrere, che li Rettori impediti mandino vn Curiale, se ben douerebbe auuenir pochis-

pochissime volte: ma occorrendo ch'il Curiale Assistente facesse Officio di Consultore, sarebbe nel Processo notato per tale, e per consequente come ministro del Officio. Cosa che all'Assistente, che rappresenta il Prencipe, non conuiene, e s'introdurebbe vna consuetudine, per la quale l'Assistenza, che è vna cosa superiore, sarebbe mutata in consulta, che è cosa inferiore.

Il Capitolo XVIII. che non sia concessa retentione, se non in casi espressamente spettanti all'Officio dell'Inquisitione, ed in Processo formato coll' Assistenza; e che in caso di dubio sia dato conto al Prencipe; non ha bisogno d'alcuna proua, poiche anco la medesima legge Canonica ha statuito, che l'Inquisitione non assumi casi se non di manifesta heresia; Anzi essendo per legge, ch'ogni Giudice habbia potestà di poter dichiarare, se tocca, o non tocca alla Giurisditione sua vn caso di che vi sia dubio. Li Dottori dicono, che l'Inquisitione non lo può fare, ma solo assumere li chiari, e circa li dubij lasciar ch'il Giudice ordinario determini se toccano a lui, o nò. Ma si come questo Capitolo non ha bisogno di proua, o dichiaratione, così ha bisogno di diligente osseruanza. E cosa frequente, anzi ordinaria, ch'il Giudice di Giurisditione limitata, cerca quanto può, e per ogni via, di estenderla, intaccando la Giurisditione generale, tanto ciuile, quanto Ecclesiastica. E ciò auuiene così per la naturale inclinatione di tutti gl'huomini a commandare quanto più possono, come anco per l'vtilità, che l'Officio riceue. Però, se gl'Inquisitori si dilatano oltre il debito naturale, sono più da riprendere quelli che lo permettono, se ben alle volte à buon fine, non mai però con prudenza. Alcuni credono far maggior seruitio a Dio, quanto più lasciano dilatar quell'autorità, e credono che sia vn fauorir la fede. Altri con buon zelo hanno permesso all'Inquisitione, che si assumesse la Bestemmia, li sortilegij, ed alcuni ancora le vsure, sperando che dalla riputatione, e seuerità di quell'Officio più facilmente fossero estirpati; ma l'euento ha mostrato, e sempre mostrarà il contrario, anzi che il seruitio di Dio si diminuisce, e li delitti prendono maggior radice, e l'Officio perde la riputatione. E se alcuna volta l'hauer lasciato all'Inquisitione vn caso non suo è riuscito in bene di presente, nel futuro hà causato tanti, e così graui mali, che il Magistrato secolare è stato costretto, per mera necessità, a riassumare la conoscenza di quei delitti, che con poco giudicio haueua lasciati all'Inquisitione, non senza molte controuersie, e contentioni di Giurisditione, tra quell'Officio, ed il proprio ordinario, accompagnato da molte confusioni.

Non si deue credere, ch'il ristringere tra li debiti termini l'Officio dell' Inquisitione, ed il non permetterli di assumer casi, se non manifestamente spettanti a lui, e procedere con la presenza di chi di raggione ha da interuenire, ed altre tali mo dificationi, sia vn diminuirlo, ouero abusarlo; anzi tutto il contrario, questa è la via d'inalzarlo, farlo maggiormente riuerire, e conseruarlo perpetuo. In quelle Regioni doue altre volte era, ed al presente è scacciato, non per altra causa ciò è auuenuto, se non per hauersi assonto tanto, ch'era intolerabile al popolo. Ogn'vno sopporta spontaneamente vn legame raggioneuole; ma vn eccessiuo, nõ v'è chi non cerchi per ogni via, etiandio indiretta, di liberarsene. L'antica narratione del Groppo, ò Nodo Gordiano, che non potendosi sciorre fù tagliato, si applica a tutti i legami, ed oblighi humani, liquali, se sono in tal forma, che li costretti ingiustamente habbiano modo di liberarsi con le vie ordinarie della Giustitia, sono tolerate; ma quando non vi sia modo ordinario, si ricorre all'istraordinari; alle seditioni, & altre pesti. Quel Spartano disse, che l'hauer ristretto l'autorità

Regia,

Regia, non era stato diminuirla, mà farla più dureuole. Perciò si deue credere per certo, che è seruitio di Dio il ritener quell'Officio tanto necessario per conseruacione della Religione tra li suoi termini, e ch'il concederli autorità esorbitante, e che ciò sia vn fauorir la fede, e zelo indiscreto, atto a terminare in dishonor diuino, danno della fede, e confusione publica. Ed in questo felicissimo Stato con molto seruicio di Dio si è conseruato per gli ordini, che di tempo in tempo la Serenissima Republica hà fatto per ouiare a gl'abusi che s'introduceuano, amplificando l'autorità più del douere. E mentre li medesimi ordini si osserueranno, e si rimedierà a qualch'altro abuso, ch'alla giornata nascesse, si conseruarà tuttauia con gl'istessi frutti.

Il Capitolo XIX. Che li sortilegi, ed indouinationi non appartenghino all'Inquisitione, è senza difficoltà alcuna, perche le medesime legi Canoniche prohibiscono a gl'Inquisitori l'intromettersene, se non contengono heresia manifesta. Mà tanto più sarà bisogno, dar esecutione a ciò, quanto che le persone imputate di tali delitti saranno donne, od altre deboli di ceruello, che hanno più bisogno d'esser instrutte, ed insegnate dal Confessore, che castigate dal Giudice; e massime, se oltre ciò saranno persone honorate, quali non è condecente, con scandalo, e sturbo della casa far andare per li Tribunali. La medesima diligenza si douerà hauere, che dal Tribunale dell'Inquisitione non siano assonti i Casi delle streghe rie, come si dice nel Capitolo XX. o di Bestemmie ordinarie, secondo che è detto nel Capitolo XXI. poiche già per le leggi Ciuili, e Canoniche, e per l'vso di tutto il mondo è decisso, che non appartengono all'Inquisitione. Ne cioè posto in dubio da alcuno, stante la chiarezza delle leggi.

Intorno alle stregherie malefiche, l'Eccellentissimo maggior Consiglio ordinò che fussero punite dal Magistrato, perche le pene Ecclesiastiche non sono sofficiente gastigo di così gran sceleratezza. L'istessa raggione mosse l'Eccellentissimo Senato a deliberare il medesimo nei casi di Bestemmia hereticale, del 1595. La deliberacione del quale fù molto matura, e doppo hauer hauuto il parere de gli publici Consultori di quel tempo: lequali due deliberationi non leuano, ne impediscono la conoscenza, e sentenza dell'Inquisitione, per laqualità del sospetto d'heresia, come nel Capitolo si dice: Mà lasciata quella circonstanza al giuditio di quel Tribunale, puniscono il delitto che resterebbe impunito, per non hauer l'Ecclesiastico pena corrispondente: laqual cosa non è d'alcun impedimento all'Officio dell'heresia, mà ben è castigo dell'ingiurie fatte a Dio, e danni dati al prossimo. Vorrebbono alcuni Inquisitori, che non tanto l'indizio dell'heresia, ma anco il delitto del malefitio, e Bestemmia restasse al lor giudicio, ed vsano perciò due raggioni. L'vna, che quando nel delitto vi è il principale, e l'accessorio, il principale deue tirar a se l'altro. Mà nelle Bestemmie hereticali, essendo il sospetto d'heresia principale spettante all'Inquisitione, douerà spettar a lei ancora la Bestemmia che è accessoria. L'altra, perche pare loro troppa seuerità punir vn delitto con due sentenze, ed allegano il commun detto, che non si dà due Giudici contra il medesimo fallo. Mà è facile, a risoluere queste oppositioni. La prima, perche presuposto anco, ch'il sospetto d'heresia fosse il principale, laqual cosa San Tomaso non ammette, con tutto ciò non è necessario, che tiri seco la Bestemmia, non essendo tanto connessi, che non si possino separare, e non si possa hauer conoscenza giudiciale d'vno senza conoscer dell'altro. La raggione hauerebbe apparenza, se non si potesse giudicar la Bestemmia senza conoscer il sospetto: ma il secolare può molto ben riceuer le persone, ed interrogar il

tco

Reo sopra le parole ingiuriose dette contra la Maestà diuina, senza passar all'intendere, qual sia la sua fede, e ciò ch'egli porti nell'animo. Adunque non vi è quella connessione trà la Bestemmia, e l'inquirire d'heresia, che non si possino separare, e ciascuna essere giudicata nel Foro suo competente. Il simile si deue dire, quando le parole sante, e diuine sono poste in derisione, com'in Salmi trasformati, che il secolare conosce dell'ingiuria fatta a Dio solamente, lasciando poi all'Inquisitione il trattare, se da ciò si possa presupporre, che il delinquente habbia fede peruersa. E nell'offese fatte contra le sante imagini, conferite, od altre percosse, è molto più manifesto, atteso che il Magistrato non punisce, se non quell'atto esterno, con chè è stato ingiuriato Christo nell'Imagine sua, rimettendo all'Inquisitione il conoscere, se il trasgressore habbia peccato, perche creda a qualche peruersa Dottrina, o per sola malitia di volontà.

Ed a questo proposito è ben considerare qui, che Bestemmia hereticale non significa l'istesso, che Bestemmia atroce: Più atroce è quella che è più graue, e di maggior ingiuria; più hereticale quella donde nasce maggior sospetto d'heresia, se bene in se fosse minore.

Il Magistrato secolare guarda l'atrocità, e punisce maggiormente quella, che è più ingiuriosa. L'Inquisitione ha rispetto al sospetto maggiore, che porta seco inditio più potente, che vi sia errore nella mente, se bene in se non fosse tanto ingiuriosa, e per questa causa alle volte, farà maggior capitale di parole dette contra li Santi, che contra la Maestà Diuina. Dell'Inquisitione la maggior pena che si dia, è condannare li Bestemmiatore all'abiuratione, la quale se è persona bassa, si può dire, che non sia pena di sorte alcuna. E per questa causa, accioche trasgressioni tanto importanti non restassero impunite con scandolo, e mal essempio, è giusta, e necessaria la deliberatione publica, che il Magistrato giudichi la Bestemmia, e lasciar all'Inquisitione l'indicio d'heresia.

Mà ciò che pare assurdo ad alcuni, cioè, che due Giudicij si facciano nella medesima causa, non è inconueniente, quando le pene imposte non sono dell'istesso genere, ed il fine delli pregiudici sia diuerso. La medesima causa può essere giudicata in Ciuile, e poi in Criminale. Il fine del Ciuil Giudicio è dare il suo, a chi s'aspetta. Il fine del Criminale, è castigar l'vsurpatore. Così ne' casi di Bestemmia hereticale, il fine dell'Inquisitione è, s'il Bestemmiatore hà falsa credenza, insegnarli la vera, ed assoluerlo dalle censure incorse, per hauer tenuto la falsa. Il fine del Magistrato non mira, se non a punir l'ingiuria fatta alla Maestà Diuina. Le pene che l'Inquisitione impone sono spirituali, Abiurationi, Assolutioni, ò Raggioni; e le pene ch'impone il Magistrato sono corporali. Anzi si può dir ancora, che non sia far due Giudici nella causa stessa, ma in due cause separate, giudicando il Magistrato il delitto della Bestemmia, e castigandolo con pena corporale: doue l'Inquisitione tralasciato il delitto, giudicha la qualità del sospetto, e lo punisce con pena spirituale.

Alcuni Inquisitori, che per più ostendere la Giurisdicione, pretendono appartener al loro Officio il delitto di pigliar due mogli, del quale parla il Capitolo XXII. vsano per raggione, che ciò è vn abuso del matrimonio, il quale è sagramento: e che in Ispagna, il caso è riseruato all'Officio dell'Inquisitione. Dall'altro canto è la commune opinione de' Giurisconsulti, li quali attendendo che nelle leggi è imposta la pena a tal delitto, e nelle Leggi Canoniche non se ne parla; conchiudono per necessaria consequenza, che appartenga al foro secolare, e così si osserua anco in tutti i Tribunali, etiandio nello Stato di Milano, doue

D l'Inqui-

l'Inquisitione hà più dilatato l'autorità sua, che in qualsiuoglia altro luogo. La raggione addotta in contrario, che ciò sia abuso del sagramento del matrimonio, non conchiude niente, imperoche la prima moglie è riceuuta in vero matrimonio, e sagramento, ed a questo non auuiene abuso alcuno. Nel pigliar poi la seconda non interuiene nè sagramento, nè matrimonio, nè contratto di qualsiuoglia sorte spirituale, ma vna sola nullità fatta *De facto*, non *De iure*: onde non si può dire, che vi sia abuso del sagramento, nè quanto all'atto primo, nè quanto al secondo. Ben si può dire, che col secondo atto scelerato di pigliar vn altra moglie, si fa ingiuria al primo, che fù sacramento, e ciò è verissimo. Ma l'ingiuria fatta al sacramento del Matrimonio non appartiene all' Inquisitione perche l'Adulterio è ingiuria al sacramento, e nondimeno non tocca all'Inquisitione il giudicarlo. E se alcuno volesse hauer per indizio d'heresia il pigliar due mogli, inferendo che chi lo fa habbia opinione che ciò sia lecito, con questa raggione tirerebbe all'Inquisitione tutti li casi; perche anco si potrebbe dire, che l'Adultero, od il Ladro comettono quelle sceleratezze, con opinione che siano cose lecite, e trà gl'altri bisognerebbe metter all'Inquisitione tutti li Zingheri che fanno la vita loro nel furto, ed i ladri dà strada maggiormente. Mà tutto il contrario si deue sempre presupporre, che ogni peccatore habbia la vera fede, e dottrina Cattolica, e pecchi o per fragilità, o per malitia, o per altro effetto humano, e per tanto deue esser punito dal suo Giudice ordinario: e ciò conuiene anco osseruare in chi hà più mogli, se non apparirà qualch'altro indizio di peruersa fede. E non è vero, ch'in Ispagna sia riseruato il caso assolutamente all'Inquisitione, anzi è punito ordinariamente dal secolare con pena di Bollo di ferro infiocato in fronte. Ma perche gl'Hebrei, e Mori hanno per lecito la puralità delle mogli, quelli di razza d'Hebrei, o Mori sono essaminati all'Inquisitione per l'Inditio, e poi puniti col Bollo per il delito. Così quì ancora. Se alcun Hebreo, o Turco fatto Christiano si ritrouasse hauer più mogli, si potrebbe (come nel Capitolo si dice) per l'inditio procedere all'Inquisitione, e per il delitto al Foro ordinario. Ma quando, o per carnalità, o per rubbar la dote, ed altri simili rispetti alcuno hà preso la seconda moglie, si deue senza circuitione procedere, facendo la Giustitia al Foro secolare ordinario, e punire il delitto, come ricerca la qualità delle particolari circostanze, anteponendo la commune opinione de' Giurisconsulti, e l'vso vniuersale de' Giuditij ai cauilli inuentati per confonder le giurisditioni.

Nei casi d'vsura, come si dice nel Capitolo XXIII. è di raggione indubitata, che l'Inquisitione non s'intrometta. Così hanno risposto molti Pontefici Romani a gl'Inquisitori, che dissegnauano tirar al loro Officio li casi, e questioni d'vsura, ed il Decreto è anco registrato nella legge Canonica; doue per escludere assolutamente, ogni caso d'vsura dall'Inquisitione, ed ouiare ch'indirettamente, e sotto buon colore, non fosse tentato il giudicare alcuno, dice il Pontefice che quantunque l'Inquisitione a qualche heretico conuertito hauesse dato per penitenza, che hauendo fatto vsure le restituisce, con tutto ciò manco contra quello possa intromettersi in simili casi. E certo per seruitio di Dio, e riputatione dell'Officio, è vtile ogni diligenza per tenerli lontane le cause pecumarie: Onde essendo questo capitolo così chiaro, non occorre dir altro:

Che li Giudei, ed altri infedeli, per niuna causa siano soggetti all'Officio dell'Inquisitione, ma solo al foro secolare, secondo che nel Capitolo XXIV. si dispone. Già fù dall'Apostolo San Paolo detto chiaramente, che l'autorità Ecclesiastica non s'estende a giudicar quelli che non sono nella Chiesa. E tanto è stato tenuto, ed osseruato, etiandio in quest'vltimi tempi. Papa Innocen-

cio

ciò li è dichiarato, che nō erano soggetti alla legge, nè manco ad esser giudicati, poiche in virtù della Legge il Giudice essercita l'Officio oltre ciò gl'Infedeli, di qualsiuoglia sorte, non sono capaci di pene spirituali, e per tanto non soggetti alla Chiesa, che punisce con quelle. Nel Capo delle Leggi Ciuili vi sono le prohibitioni; e pene contra li Giudei, che Bestemmiano, od ingiuriano la Religione, che tirano li Christiani al Giudaismo, che violano le cose sacre, che offendono li Giudei fatti Christiani. E li Pontefici Romani medesimi, contra li Giudei ed altri infedeli delinquenti in danno, ò vituperio della Religione, non hanno vsato altro mezzo, ch'eccitar i Prencipi, e Magistrati secolari a far il loro debito in punirli. Di ciò vi sono molti Decreti nella legge Canonica. Qualche Prencipe, per scaricarsi della molestia di giudicar tali cause, le hà delegate alli Vescoui: il che non è piacciuto alli sommi Pontefici.

Hauendo il Rè di Sicilia delegato alli Vescoui del suo Regno autorità di castigar i Saraceni del suo Regno, in certi casi doue offendeuano la Religione; Papa Alessandro Terzo scrisse loro, che punissero solo quei delitti doue bastaua la pena pecuniaria, o di Frusta, senza sangue. Ma se il delitto fosse meriteuole di maggior pena, non se ne intromettessero, ma lasciassero il Giudicio alla potestà temporale.

A questa verità stabilita con l'autorità di San Paolo citata di sopra, con le Leggi Ciuili, e Canoniche, e coll'vso, non douerebbe da nissuno esser fatto tentatiuo in contrario. Con tutto ciò l'appetito d'allargar l'autorità acciecca alcuni, che senza hauer riguardo a tanta chiarezza si voltano a cauilli di niun momento, e dicono, che se Dio punisce; ed hà punito gl'infedeli, si deue, e può punire anco il Papa, e gl'Inquisitori suoi delegati: Raggione laquale prouarebbe ch'in tutte le sorti de' delitti, essi potessero punir Fedeli, ed Infedeli, ed ogni sorte di delinquenti, etiandio occultissimi, anco li peccati conceputi nella sola mente, perche Dio punisce tutti questi. La verità è, che Christo alli suoi Vicarij non ha dato potestà se non nella Chiesa, e nelle cose spirituali, e per tanto non possono giudicare se non Christiani, nè punirli, saluo di pena spirituale. Le pene temporali, Dio le ha commesse alla Potestà secolare, per castigo d'ogni sorte di delitto, e contra ogni delinquente, sia di che Religione esser si voglia. E certo, il volere dalla Onnipotenza Diuina far argomento all'autorità humana, non è con tutta la riuerenza douuta alla Diuina Maestà. Ma vn altra cosa di più si ha da considerare, perche essi dicono che quantunque gl'Infedeli non siano sudditi all'Ecclesiastico, nondimeno quando offendono la Chiesa, la raggion vuole, che ella possa diffendersi castigandoli, per esser termine legale, che chi non è suddito d'vn territorio, per ragione di delitto commesso in quello, diuenti soggetto. Lequali cose ben intese sono tutte uerissime, non però conchiudono in questo proposito. Non si deue negare alla Chiesa il diffendersi s'ella è offesa, ma lo deue fare con ogni offensore per mezzo del Magistrato. Non deue l'infedele, che uiola le cose sacre, che offende la Religione restar impunito, e la Chiesa può diffendersi, non con le proprie forze, ma con l'autorità del Magistrato. Il dar il castigo non appartien all'offeso, ma sempre al Giudice. E quando per delitto il delinquente sortisse il Foro, non deuenta soggetto all'offeso, altrimente ogni priuato potrebbe castigar chi l'offende, ma diuien soggetto al Giudice del luogo doue il delitto è commesso. Onde queste raggioni non prouano altro, se non che l'offesa fatta da gl'Infedeli alla Chiesa, deu'esser punita dal Foro ordinario secolare, e tanto più si douerà ciò osseruare, che le leggi Diuine, ed humane dispongono, quando simil sorte di delitti sono meriteuoli di pene maggiori, com'in vero simili delitti,

D 2 per

per lo più, così atroci sono, che ricercano pena maggiore di quella, che l'Inquisitione darebbe.

Del 1581. Papa Gregorio XIII. formò vna Bolla contra gl' Hebrei, nella quale sottopose loro, e tutti gl'altri infedeli, al Giudicio dell'Inquisitione in dieci casi, stesi anco tanto ampiamente, che quando fosse osseruata, niun infedele potrebbe habitare, ne men negotiare in Terra de' Christiani. La Bolla, se ben è stampata, in pochi luoghi fù publicata, o riceuuta, e sarebb'impossibile osseruarla. Anzi li Pontefici Sisto V. e Clemente VIII. senza hauer riguardo à quella, diedero saluicondotti a Marani per la Città d'Ancona. E ciò che più di tutto importa, nella commissione che si da dalla Congregatione de' Cardinali a gl'Inquisitori, nella quale è espresso tutto ciò in che s'estende la loro Autotità. D'Hebrei, o d'altri infedeli non si fà minima mentione. Argomento manifesto, che non possono pretendere potestà sopra loro. Ma di quella Bolla di Gregorio XIII. e di altre sarà più opportuno parlarne à lungo sopra il Capitolo XXVIII. In somma, per ciò ch'a questo Capitolo s'aspetta l'Officio dell' Inquisitione, è constituito contra l'heresia, però non conuiene che sia allargato ad altri delitti.

L'Infedeltà non è Heresia, e le trasgressioni che gl'Infedeli commettono in offesa, e vituperio della Fede, non hanno bisogno di cognitione Ecclesiastica. Possono benissimo esser conosciute, e punite dal secolare: Perciò è douere che così sia osseruato, essendo commandato della Legge Diuina, Canonica, e Ciuile.

Cap. XXV. L'Officio dell'Inquisitione fuori di questo stato pretende giudicare li Christiani Orientali, in qualunque articolo, etiandio oue la Natione tutta dissente dalla Corte Romana. In questo Serenissimo Dominio, hauendo riguardo alla Protetione, che'l Prencipe hà della Natione Greca, gl'Inquisitori non estendono le loro pretensioni tant'oltre, solo dicono, Alli Greci si puonno tolerare quelle tre opinioni, nelle quali dissentono da gl' Occidentali; ma se alcuno di loro tenesse sinistra opinione, in quei capi doue la Natione loro conuiene con noi, ciò deu'esser soggetto all'Inquisitione. La qual distintione è souerchia, e non meno opposta alla protettione del Prencipe, che se fossero giudicati nelle tre, cose differenti. Superflua, perch'al presente tra Greci, non essendoui heresia di sorte alcuna intorno gl'articoli communi, il caso non può occorrere contra la prottetione, perche il Rito loro li obliga, a non riconoscere per superiore in cosa alcuna altri, che li Preti loro proprij: la qual cosa, se sia giusto mantennerla, o nò, si può benissimo decidere con i Canoni della chiesa Vniuersale, e con le consuetudini sempre osseruate: Furono ambe le Chiese Orientale, ed Occidentale in communione e carità Christiana per lo spatio di nouecento, e più anni, nei quali tempi il Pontefice Romano era riuerito, ed osseruato, non meno da Greci, che da Latini, era riconosciuto per successore di San Pietro, e per primo tra tutti li Vescoui Orientali Cattolici. Nelle persecutioni de gl'Heretici implorauano l'aiuto suo, e dei Vescoui d'Italia, e la Pace si conseruaua con facilità, perche la suprema potestà era nei Canoni, ai quali l'vna parte, e l'altra si professaua soggetta. La disciplina Ecclesiastica era seueramente mantennuta in ciascuna Regione, dalli Prelati proprij di essa, non arbitrariamente, ma assolutamente, secondo la dispositione, ed il rigor Canonico. non mettendo mano alcuno nel gouerno dell'altro, aiutandosi l'vn l'altro per l'osseruanza dei Canoni. In quei tempi mai alcun Pontefice Romano pretese di conferir Beneficij nelle diocesi de gl'altri Vescoui. Ne la Corte, all'hora, haueua introdotto il cauar danari da gl'altri, per via di dispense,

e Bolle.

e Bolle. Immediatamente, che la Corte Romana entrò in pretensione di non essere soggetta alli Canoni, ma che per arbitrio suo potesse mutare ogni antica dispositione delli Padri, dei Concili, e delli Apostoli ancora, e che tentò in luogo dell'antico Primato della Sede Apostolica introdurre vn Dominio assoluto, non regolato da alcuna Legge, o Canone, la diuisione nacque, e quantunque da settecento anni in quà più volte sia stata tentata la riunione, e pace, non si è potuto effettuar mai, perche si è atteso alle dispute, e non a leuar quell'abuso, che fà la vera occasione d'introdur diuisione, e che è la vera causa di mantenerla ancora. Mentre che le chiese furono vnite, la dottrina di San Paolo fù da tutti vnitamente tenuta, ed osseruata, che nelle cose del publico gouerno ciascun fosse soggetto al Prencipe, perche cosi commanda Dio, il quale è disubidito da chi non obedisce alla potestà constituita da lui, per gouerno del genere humano. Mai alcuno hebbe pretensione di non poter essere castigato de' suoi delitti, hauendo per troppo chiaro, che l'essentione per poter far male, è cosa dannata da Dio, e da gl'huomini. Erano in bocca di tutti le parole di San Paolo, cioè: *Vuoi tu esser essente da temer la Potestà temporale? Opera bene, che non solo non sarai punito, anzi sarai lodato da quella: Ma se operarai male, deui temerla, perche non li è stata data vanamente la spada della Giustitia in ministerio Diuino per vendicar l'opere mal fatte.* Doppo la diuisione delle Chiese nell'Orientale restò la medesima opinione ancora, e dura sin al presente, cioè, che ogni Christiano, quanto alle cose spirituali solamente è sottoposto all'Ecclesiastico: ma nelle temporali al Prencipe; e nissuna cosa è più temporale, che il delitto, perche niuna cosa è più contraria allo spirito. Continua ancora apresso i Greci la Dottrina, che li Vescoui deuino giudicare, qual opinione sia Cattolica, e qual heretica: ma che il castigar quelli che professano le opinioni dannose, sia del secolare. Hora, stante la verità delle sudette cose, che sono manifeste, e chiare, per quattro raggioni, l'Inquisitione non deue in tromettersi nei Greci.

La prima, perche mentre vna causa verte indecisa, non è ragioneuole che vna parte sia giudicata dall'altra, in quella loro lite propria. Mà questa è la lite de Greci con la Corte Romana, che essi domandano l'osseruanza dei Canoni, i quali sottopongono ogni Natione alli proprij Prelati, e la Corte Romana pretende essere sopra li Canoni. Adunque non puonno li Greci esser giudicati dai Ministri Romani in questa controuersia.

La seconda, perche gl'è certo, ch'innanzi la diuisione, li Greci erano soggetti nei Giudizij temporali al Magistrato secolare; e nelli spirituali alli superiori loro. Adunque è giusto, che li sia osseruata la loro raggione, e consuetudine.

La terza, perche concedendo il Prencipe all'Inquisitione il giudicar i Greci, priuerebbe se dell'autorità propria, che può essercitare con quiete, e permetterebbe che fosse essercitata da altri con turbatione. L'autorità di punir i delitti in materia di Religione nella Chiesa Greca sempre è stata nel Prencipe, e li Greci di questi tempi cosi confessano, e desiderano che si continui; onde con quiete la Giustitia può essere amministrata dal Magistrato, che il lasciarla all'Inquisitione, con contradicione di tutta la Nacione porterebbe in consequenza mille inconuenienti.

La quarta, perche la Serenissima Republica concede a' Greci di viuere secondo il Rito loro. Mà il lor Rito commanda, che nelle cose secolari, e nelle pene di qualsiuoglia delitto siano soggetti al Prencipe temporale, ed vbbidiscano ai loro Preti nelle spirituali. Adunque, salua la protecione promessali non

possono essere soggetti ad altri. Per il che non è da permettere che l'Inquisitione voglia inuestigare ciò che li Greci faccino, o credino in secreto. E se li va a gl'orecchi, ch'alcuno d'essi viua, o parli con scandolo dei Latini, hanno modo pronto è facile da rimediarui, che è notificarlo al Magistrato, del quale la Giustitia sarà amministrata, e massime in materia così importante, qual è prouedere a' scandali, e tumulti.

Il XXVI. Capitolo, che non sia citata publicamente persona andata di là dai monti per imputatione di delitto commesso in quelle Regioni. A prima faccia pare cosa, che non possa occorrere, ed occorrendo sia di leggier momento: nondimeno quando fosse aperta la porta, sarebbe frequentissima, e di somma importanza. Papa Clemente VIII. del 1595. fece vna Bolla sopra gl'Italiani solamente, commandando, che nissuno, etiandio per mercantie, possa andar in luogo doue non vi sia Parocho, e Chiesa publica, che esserciti il Rito Romano, se non hauerà licenza da gl'Inquisitori; aggiuagendo, che quelli a chi sarà data, siano tenuti ogn'anno a mandar all'Inquisitione fede autentica di essersi confessati, e communicati. Per introdurre l'osseruanza di questa Bolla, quando capita di là da' monti alcun Italiano, immediatamente li Gesuiti li sono attorno, dell'esser andato la senza licenza, e se quel tale non si rende à loro, promettendoli obbedienza, e contributione, essaminano contro di lui due de' suoi adherenti, e formano vn Processo secreto, che mandano a Roma, sopra'l quale scriuesi da Roma all'Inquisitore del luogo dell'origine, che lo chiami con publica citatione. Questa citatione altre volte soleuano farla all'Inquisitione di Roma; adesso se ne guardano, perche le Città oltramontane si risentono, procedendo contra qualche adherente della Corte Romana, e per leuarsi da questo pericolo, non citano più a Roma, ma vogliono che si faccia al luogo dell'origine. Questa inuentione, se ben colorata di Religione, mira a far la Corte Romana Padrona, in Italia, della mercancia oltramontana, si come già trecent'anni sono, ridusse sotto di se, con minor pretesto, la mercantia di Leuante.

Non sarà fuor di proposito narrar qui, ciò che si fece all'hora, e che esito hauesse, massime in questa Città, acciò sia meglio penetrato ciò ch'al presente si opera. Essendo già prohibito il portar armi, od altro instrumento a gl'infedeli, con che potessero far guerra alli Christiani, il Decreto come honesto fù riceuuto da tutti. La pronta obbedienza del mondo diede speranza à Papa Clemente V. di poter far vn passo innanzi. Onde del 1307. publicò vna Bolla, e commandò che niuno potesse portar mercantia, di qualsiuoglia sorte, alli paesi di Leuante, ne meno lasciarle partir dai Porti, per andar à quel viaggio, sotto censura di scommunica ed altre pene grauissime spirituali, e temporali: e tra le altre, che nissuno, che hauesse portato, o lasciato portar mercantie di qualsiueglia sorte, potesse esser assolto, se non pagando prima precisamente tanto quanto montaua il Capitale portato.

La difficoltà, per non dire impossibilità, d'osseruare così rigido ordine, fece ch'in Venetia li contrafattori fussero molti, li quali in vita ci pensauano poco; ma in caso di morte, per riceuer l'assolutione lasciauano, secondo il commandamento del Papa, che fosse pagata la contrafatione, e non mancauano li Confessori di far efficaci offici. Perciò negando l'assolutione a chi non pagaua, o non lasciaua che fosse pagato quanto haueua portato di Capitale in Leuante; molti che haueuano fatto il viaggio più volte, si vedeuano debitori, anco di più di quanto si trouauano hauere alla morte. Per il che per testamento, per

scari-

scarico della conscienza, lasciauano tutto il suo alla dispositione del Papa. Gli Heredi, e li Commissari differiuano l'essecutione dei testamenti, vedendosi tendere alla destrutione delle famiglie, e del publico, massime che non mancauano, che li haueuano per nulli, ed estinti. Per questa causa il credito del Papa, in quindici anni, crebbe à somma bastante per vuotar la Città di danari, alliquali hauendo applicato l'animo Papa Giouanni XXII. suo successore, che da ogni parte ne congregaua all'hora, cioè del 1315. mandò a Venetia Ardenaro Largo, e Falcone Cestario Nuncij, con ordine di riscuotere ciò, che per testamento era stato lasciato alla dispositione del Papa, constringendo li Notari, ed altri di produr li testamenti, scommunicando chi non li consegnaua. Oltre ciò, diede anco commissione ai Nuncij di prouedere, e denuntiare scommunicati tutti li viuenti, che hauessero nauigato, e di assoluerli pagando il capitale della mercantia portata. Questi Nuncij, venuti a Venetia, ed hauendo eretto vn Tribunale, fecero diuerse essorbitanze, fra lequali vna fù, che scommunicarono nominatamente li Procuratori di San Marco, e più di dugent'altri, tra huomini, e donne, per le cause sudette. Li Consultori di quel tempo, tra liquali fù vn Andrea Vescouo di Chiozzà, consigliarono, che l'ationi dei Nunzii non erano legitime, e proposero d'ouiare, con appellationi, ed altri rimedi, che si eseguirono: ed il tentatiuo dei Nuncii non hebbe effetto Restarono solo molti inconuenienti, com'in simili attioni auuenne, liquali continuando per due anni con graue pericolo, fù costretto il Pontefice d'applicarui rimedio, il quale fù più graue del male. Fece vna Bolla, del 1324. confessando, che l'ationi del Nuncij suoi erano state essorbitanti, sospese tutte le censure pronuntiate da loro, e diede commissione all'Arciuescouo di Rauenna, per l'essecutione, commandandoli doppo, che douesse assegnar vn tempo conueniente à gl'huomini, e donne censurate dalli Nuncij per tal causa, di comparire nella Corte Romana, che era in Auignone, od in persona, o per Procuratore, a trattar le cause loro, niuno eccettuato, saluo ch'il Doge, ed il Commune. Era vn bell'aumento della Corte, ch'in vna sol volta andassero a quella dugento, e più persone per cause pecuniarie di tanto peso. Ma ciò che auuenisse, e se il Pontefice fosse vbbidito da pochi, ò da molti, non l'hò potuto giustificare: ma ben resta chiarezza, che all'hora si leuò vn opinione, laqual diceua, ch'il portar mercantie a gl'infedeli non era peccato, purche non fossero cose per seruicio della guerra, e che però il Papa non poteua vietarlo. Dal che mosso egli, del 1326. fece vna Bolla, dichiarando heretici tutti quelli che diceuano non esser peccato il portar ad infedeli le mercancie, etiandio che non possino seruir alla guerra. Ma in quel tempo le controuersie, che quel Pontefice haueua coll'Imperadore, passarono a guerra manifesta: onde egli in tutto il rimanente di sua vita (come scriue Ludouico Bauaro) restando in maggiori cose occupato, non puote pensare a ciò.

Sotto il successore trouossi temperamento, perch'egli aprì la mano; non a riuocar il Decreto, come sarebbe stato giusto; ma a conceder licenze. E la Serenissima Republica le domandaua, e li erano concesse; hora per vn anno, hora per piu lungo tempo, ma determinato; ed alle volte ristringendo il numero dei nauili, alle volte lasciandolo in libertà. E queste licenze costauano, ma non è sempre chiaro il quanto: Dirò però in questo particolare, che per vna licenza concessa da Papa Innocenzo VI. del 1361. si patuì di pagare 9000. ducati d'oro di Camera, allegando, che non si poteua far a meno, perche la Camera Apostolica era esausta, e in bisogno. Durò questo grauame fin poco doppo il 1400. che all'hora essendo il mondo fatto chiaro della verità, ch'il mercantare era lecito, e libero,

libero, la Corte si ritirò delle sue pretensioni. Adesso per tentare, che nissuno vada senza licenza in terre, che non riconoscono il Papa, hanno vn colore più apparente, che all'hora, dicendo, che si fà, accioche non s'imbeuino della falsa Dottrina, quasi che se haueranno vna carta scritta, e siggellata, li deua essere vn preseruatiuo, e non possa occorrere, che si conserui intatto, chi anderà senza licenza, e sia impossibile che s'infetti quello che l'hauerà. Onde si vede chiaro, ch'il negar l'andata in quei paesi senza sua licenza non è zelo di Religione, ma di dominare, e soggettarsi il secolare, e cauar qualche buon profitto. Se la giusta libertà del mercanteggiare non comporta questo grauame, non è da permettere, che vno viuuto qui da buon Cattolico, ed andato di là dai monti, perche non habbia domandato licenza all'Inquisitore sia molestato, ed incommodato ne'suoi negozi per imputatione datali à Roma, con vergogna dei parenti che ne rimangono notati, massime ricusando essi di far la citatione a Roma, perche temono il risentimento delle Città oltramontane, che di ciò si reputano offese. Non è raggioneuole, che si nascondino, & adossino ad altri ciò che è fatto per loro proprii rispetti, e per queste vie indirette s'impatronischano della mercancia oltramontana. E però se alcun natiuo di questo Dominio sarà viuuto da buon Cattolico in questo paese, e per le sue occorrenze hauerà passato i monti, fin che non torni, non è cosa giusta darli molestia alcuna, per relatione, che si habbia di lui.

Intorno al XXVII. Capitolo, che non sia ammessa la confiscatione in queste materie d'heresia, essendo già introdotto, e stabilito l'vso, senza contraditione, non fà bisogno se non continuare l'osseruanza, poiche è di molto seruitio di Dio, e della Religione; de' quali quando si tratta, è sempre cosa pernitiosa il mescolarui materia pecuniaria, perche da ciò il mondo prende scandalo: e vedendo interuenir il dinaro, non si può persuadere, se ben fosse vero, e chiaro, ch'il seruitio di Dio tenga il primo luogo. Non resterà mai la Corte Romana, in tutte l'occorrenze di biasimar quest'ordinatione, parendoli, che la moderatione statuita dalla Serenissima Republica rinfacci l'ordinatione Romana di troppa seuerità. Ciò che in publico allegano è, che l'heresia è delitto di lesa Maestà Diuina, laquale conuien più vindicare che l'humana. Ond'è vn peruertir l'ordine, quando si hà maggior pena a chi offende gl'huomini, che a chi offende Dio. E pero confiscandoli i beni, per lesa Maestà humana, maggiormente deuon si confiscare per lesa Maestà Diuina, nel qual delitto s'incorre per l'heresia. Ma quest'apparenza è vn ombra senza corpo, perche condannerebbe le loro constitutioni, lequali perdonano il delitto d'heresia la prima volta, e pure non si perdona il delitto della Maestà humana offesa la prima volta: onde parebbe che minor conto si tenesse dell'offesa di Dio, che de gl'huomini. Però la verità è, che nell'impositione delle pene non si ha rispetto alla sola grauità del delitto, ma alle circonstanze ancora, del danno che porta a gl'altri, ouero dell'inhonestà congionta, o della volontà del delinquente più peruersa. La Maestà humana non è lesa, se non in certa malitia, e studio di chi l'offende. E l'heresia ben spesso è per ignoranza: onde questa merita compassione per il più, e quella mai. Le pene sono più per essempio de gli altri, che per castigo del delinquente. La confiscatione dei Beni, per lesa Maestà humana spauenta gl'altri, per amore de figli, almeno, si astengono, anteponendo il ben loro a gl'affetti, che li muouono contra il Prencipe. Ma nel caso d'heresia ad ogn'vno pare di muouersi per rispetto spirituale, e da non posporre alla morte de' figliuoli. L'euento dimostra, che per gracia diuina questo felicissimo Stato

con

còn maggior sodisfatione vniuersale resta tanto mondo dalla zizania hereticale, senza leuar a nissuna la robba, quanto gl'altri dou'è leuata con seuerità. Perilche non risguardando ordini, ouero essempi d'altri, o ciò che da alcuno sia detto, conuien seguire gl'vsi sperimentati dai buoni.

Il XXVIII. Capitolo, che non sia publicata Bolla, ouero ordinatione di Roma, ne vecchia, ne nuoua senza licenza espressa del Prencipe, è il più importante, e necessario auuiso per conseruar l'Officio dell'Inquisitione. Sopra il qual Capitolo esporrò prima la raggione giuridica è Reale, per laquale deua così osseruarsi, con l'inconueniente che ne seguirebbe, quando si facesse altrimente.

È cosa chiara, che si come ciascuno può mutare per li suoi rispetti, a beneplacito proprio, gl'ordini di gouernare la giurisditione, che è sua totalmente, senza dar parte, nè ricercar consenso d'altri: Così doue per contratto, e concordato tra due è eretto vn Tribunale, e data vna forma, non può vn di loro, per qualsiuoglia raggione, etiandio ottima, ed indubitata appresso tutti far alcuna mutatione, senza il consenso dell'altro contrahente. Tale è la natura del Contratto, e concordato; che si come riceue l'esistenza per il consenso delli contrahenti, così non può riceuer mutazione pur minima, senza il consenso medesimo: Così se alcuna alterazione è necessaria per la mutatione de' tempi, o d'altra circonstanza: mà non può essere fatta legitimamente, se non da ambe le parti. Cosa chiara è, che l'Officio dell'Inquisitione in questo Dominio è instituito per deliberatione del maggior Consiglio, e per consenso del sommo Pontefice, sin del 1289. con le conditioni all'hora stabilite. Adunque nissuna nouità successa doppo la può alterare, se li medesimi che conuennero nell'Institutione non accordino parimente insieme la mutatione. Perilche, se dalla Corte Romana vien decretata alcuna cosa di nuouo spettante a quella materia, non potrà estendere la sua forza sopra quell'Officio, se non coll'assenso del Prencipe. Questa è la vera causa perche le Bolle, ed ordinationi fatte a Roma, da quel tempo in quà, non puonno obligare.

Ne qui si può allegar in contrario, che li diuersi tempi ricercano diuerse ordinationi, e che li Pontefici per miglior gouerno doppo quel tempo hanno fatto altre leggi raggioneuoli, che deuono esser riceuute; Imperoche a ciò la risposta è chiara, che si come non si può tener nel mondo cosa alcuna per immutabile, ed ogn'vso spesso deu'essere accommodato ai tempi, e persone, così ciò deue esser fatto, da chi s'aspetta di raggione, e non da altri. Se alcuno volesse reggere le cose communi da se solo, quantunque con buona intentione, ed anco con riuscità felice, sarebbe trasgressore delle leggi diuine, ed humane.

La medesima raggione che costrinse nel principio ad instituire Inquisitione per concordato, constringe al presente, che non siano fatte nuoue leggi, ouero ordini, se non per concordato. Per dar forza ad vna Legge, non basta che sia conueniente, e raggioneuole, ma è ancora essentiale che sia constituita da chi ha intiera autorità. Ne ciò si dice solamente per conseruatione della potestà è Giurisditione, ma anco per la necessità del buon gouerno. Non fù all'hora instituita l'Inquisitione con le medesime conditioni, come nel rimanente d'Italia, per esser altri li rispetti di questa Republica, e de gl'altri Stati. Adesso parimente li diuersi rispetti operano, che ciò che è vtile a Roma, alle volte non sia vtile quì. Onde non sarà giusto subito eseguir in questo stato ciò ch'il Pontefice hauerà constituito, secondo li suoi rispetti, ma douerà esser prima considerato, se conuiene alli rispetti di qui: laqual cosa altro che il Prencipe non può fare, come quello, che solo conosce il bisogno delle cose publiche. Perilche, quantunque

la Bolla nuoua, e vecchia paresse al Rettore honesta, ed vtile, non però deue seguir in ciò il suo giudicio, essendo proprio del Prencipe solo di conoscer ciò che sia ispediente. Nè a Vescoui, od Inquisitori douerà parer graue, che ciò che è giusto, e legitimo sia eseguito col debito modo, e giudicio, e forma.

L'Inquisitione di Spagna, che parimente è per concordato instituita, procede in questa maniera medesima. Hà le sue leggi, ed vsi proprij co' quali si regge, ne si altera, o riceue nuoui ordini da Roma, ma se pel publici rispetti la Corte reputa che fosse ben introdurre alcuna cosa di nuouo in Spagna, la scriuono al Consiglio Generale Reggio sopra l'Inquisitione, dou'è consultata, e secondo che li rispetti di Spagna comportano è riceuuta, od in tutto, od in parte, od anco posta da canto affatto.

Ma che l'osseruanza di questo Capitolo sia necessaria, non solo per mantennimento della propria potestà, e giurisditione, ma per ouiare ad vna infinità d'inconuenienti, lo vedrà chiaro, chi considererà l'infrascritte cose.

Prima, parlando delle Bolle già fatte, molte sono contrarie gl'Instituti della Serenissima Republica, si come quelle che commandano d'abbrusciar gl'heretici in publico, e viui; la confiscatione de' beni con Censuri alli Prencipi, che non le ammettono; la demolotione della casa doue sarà trouato vn heretico, quantunque non fosse sua; Che l'Inquisitione possa farsi dare sicurtà pecuniaria di viuere da buon Cattolico a qualunque li sia sospetto; Che all'Inquisitione sia concessa Corte armata propria per quell'Officio: Tutte queste sono ordinationi Pontificie, contrarie alli costumi di questo Stato. Altre danno autorità eccessiua a gl' Inquisitori, come quelle le quali vogliono ch'habbia facoltà di dar licenza di portar armi, di far crocesegnati, le quali cose non si potrebbono metter in vso senza gran confusione. Alcune sono tanto seuere, che non puonno conuenire al gouerno mite di questo Stato, come quella di Paolo IV. la qual non vuole, che sia perdonata la vita la prima volta a chi vorrà ridirsi, hauendo tenuto vno delli cinque articoli nommati da lui; ed vn altra di Pio V. che nissuna sentenza fatta a fauore dell'imputato, ritrouato innocente, possa passar in giudicato, etiandiò, che fosse fatta doppo la purgatione Canonica, ma sempre l'Officio possa riassumere la medesima causa, etiandio sopra solamente li medesimi inditij: la qual ordinatione mettendosi in vso sarebbe continuo tormento dei miseri. E quell'altra del medesimo Pontefice, che qualunque offendesse, ouero anco solamente minacciasse vn Notaio, od altro Officiale dell'Inquisitione, od vn testimonio essaminato in quell'officio, oltre la scommunica, sia reo di lesa Maestà in primo capo, e sia punito di pena capitale, li beni confiscati, e li figliuoli infami, ed incapaci di poter succedere ad altri per testamento: Alla qual pena sia soggetto qualunque, chè non solo facesse fuggire di priggione, ma anco tentasse di farlo, se ben l'effetto non seguisse; e qualunque fauorisce, od intercedesse per alcuno di questi tali; con altre clausule d'acerbissima seuerita, comprendendo anco persone titolate, e Prencipi. E pur questa è quella Bolla che fù fatta fino del 1569. nè mai fù riceuuta, ne publicata in questo Sato. Il Cardinal Arrigone, quarant' ott' anni doppo, cioè, del 1617. ordinò all'Inquisitione di questa Città di Venetia, che la stampasse, e publicasse: e si sarebbe eseguito, se gl'Illustrissimi Rifformatori di quel tempo, per ordine anco dell'Eccellentissimo Collegio, non l'hauessero prohibito. Ciascuno può considerare, quanti Processi si potrebbon fare per ogni parola che fosse detta ad vno delli Notai, testimoni, o denonciatori da chi credesse esser offeso, e quanti miseri sarebbono cotidianamente vessati. Lungo sarebbe il narrar tutto ciò, che non conuienne alli costumi di queste Regioni, e le sudette sono a bastanza,

per

per mostrar, che senza turbar e la publica tranquillità non si può riceuerle generalmente tutte; ma se alcuna è necessaria, ouero vtile, per castigo d'heretici, è ben raggione che sia riceuuta. Il conoscer però qual sia tale, è proprio del Prencipe; ne altro lo può sapere, ne alcun deue confidare che possino esser riceuute senza confusione, perche in Roma sono in vigore: è pur le cose passano quiui con quiete, essendo diuerso lo Stato di Roma da quello de gl'altri Prencipi. Li Romani dicono esser superiori a queste ordinationi, se li pare le osseruino; se non le tralascino, o le dispensino, e seruino mirabilmente a i loro rispetti, così quando sono osseruate, come quando sono trasgredite, perche dalle leggi non sono per regolarsi loro, ma essi regolano le leggi. Pel contrario ne gl'altri Stati, quando sono publicate, o riceuute, non sono più in potestà del Prencipe: se vede inconuenienti, per prouederui bisogna ricorrere à Roma, doue essi ascoltano, e rimediano, ouero non rimediano, hauendo rispetto, non a ciò che è vtile allo Stato de gl'altri; ma al loro. E questo è quello che vorrebbe, ed ogni giorno tenta quella Corte, cioè, d'hauer in sua mano, sotto colore di Religione l'amministratione d'alcune cose, senza le quali gli Stati non puonno reggersi, perche mediante quelle resterebbe arbitra d'ogni gouerno. Per questa causa cotidianamente li Pontefici dicono, volendo far riceuere le loro ordinationi, che se passarà inconueniente, s'habbia ricorso a loro, che rimedieranno. Ma il rimedio che non viene dal medesimo Prencipe; anzi da chi ha altri interessi, è peggiore del male. Dio, l'opere di cui sono perfette, ed il quale è autore di tutti li Principati; da ad ogn'vno tutta l'autorità necessaria per ben gouernare, ne vuole che sia riconosciuta da altri che da sua Diuina Maestà. Tutto ciò ch'vn Prencipe riconosce da altri che da Dio, e seruitù, e soggetione.

Cioè detto generalmente della consideratione, che si deue hauere in publicare, e riceuere l'ordinationi pontificie fatte già in questa materia d'heresia, mà molto più conuerrà vsar diligenza intorno quelle che per l'auuenire si faranno. Delle già fatte il numero è determinato, si sà s'altroue sono riceuute o nò, in che osseruanza sono, ch'interpretatione riceuono, doue mirano, che consequenza di buoni, o cattiui effetti possono seco portare. Ma per l'auuenire, se fosse lasciata libertà alla Corte, il numero s'accrescerebbe in infinito. Quando vna di nuouo compare, non si sà se'l mondo la riceuerà o nò: la mira di chi l'hà fabricata, non è ancora scopperta, la sperienza non ha mostrato che effetti possa produrre, e però ogni dilatione, e maturità in riceuerla, porterà vtilità infinita. Non si dice che le nuoue dispositioni raggioneuoli non siano accettate; ma che ciò non si riceua per obligo, e come soggetti, ma per concerto, e trattato commune, richiedendo così l'institutione di quest'Officio, come si è detto; e con molta consideratione, per i grauissimi pericoli che portano seco le nouità. La Corte Romana nel far nuoue Bolle non vsa grand'auuertimento. Con facilità si fanno, perche con facilità si reuocano, o derogano, o dispensano, secondo il commodo delle cose loro, nel che riguardano alli proprij rispetti; ma ciò che è vtile ad vno Stato non è profitteuole all'altro. La salute di questo Dominio ricerca, che la Religione sia conseruata inuiolata in tutte le sue parti, ouuiando ad ogni mutatione, e nouità di qualsiuoglia sorte. Li rispetti di Roma ricercano, che non si faccia mutatione, per cui la potestà Pontificia sia diminuita, o la Corte priui di alcuna delle vtilità che tira da gl'altri Stati; ma le nouità co' quali s'aumentasse il profitto della Corte, ouero l'autorità temporale si diminuisce con l'essaltatione dell'Ecclesiastica, non sono abhorrite anzi procurate; e ciò vediamo ogni giorno. Trouasi questa Serenissima Republica, come anco gl'altri Regni Cattolici, tra due contra-

ri. Li Protestanti, che non hanno altra mira che diminuir l'autorità Ecclesiastica, e la Corte, che non ha altro scopo che aumentarla, e rendersi la temporale serua: Onde li Regni, e Stati Cattolici, per conseruarsi, ouuiano ad ogni nouità dall'vna, o dall'altra parte, e mantengono la Religione senza mutatione alcuna, credendosi per chiara isperienza, che l'vna, e l'altra nouità sia perniciosa. La riuerenza che meritamente si porta alla Religione, causa che facilmente hanno ingresso gl'abusi, che entrano copperti di quel santo manto. Per mantennimento della Religione l'Officio contra l'heresia è rispettato: e per questa causa, quando Roma vuol introdurre qualche nouità, si vale volontieri di quell'Officio, presuponendo che il vero fine non apparirà. E ciò è ben stato operato nell'istesso modo anco pel il passato, ma molto leggiermente, rispetto a ciò ch'al presente si fà. Con tutto ciò li Senatori di quei tempi sono stati diligenti: hanno voluto vn Officio contro l'heresia misto, si sono opposti ad ogni nouità, non hanno permesso a gl'Ecclesiastici di far cosa alcuna non saputa, ne veduta, ne essaminata. Per tai vestigi conuien che camini qualunque vuole che la Republica si conserui, non lasciando che nuoue Bolle, ouero Decreti siano accetati nello Stato, se prima con deliberatione matura non è certificato, che non siano per portar inconuenienti. La qual deliberatione è propria del Prencipe, che solo comprende lo stato delle cose publiche.

Circa il XXIX. che tratta di publicare vna prohibitione de' libri, poiche il Concordato del 1596. resta, non si può metter in difficoltà: ma ben sarà necessario considerare, ch'essendo quel Concordato fatto con tanto essame, e maturità, così dal canto della Sede Apostolica, come dalla parte della Serenissima Republica, la materia deu'essere tenuta per graue. Durò quella negotiatione quattro mesi: dalla parte Pontificia v'interuennero il Cardinale, il Nuntio, e l'Inquisitore, e dall'altra i primi Senatori della Republica: argomenti chiari, ch'il negotio da ambe le parti fù stimato di molto peso, e nondimento con tutto che determinato col consenso commune non leuò a gl'Ecclesiasti la speranza di mandarlo in obliuione, e dissuetudine. Per il che all'hora trattarono, che del Concordato non se ne stampassero se non sessanta coppie, e ciò non per altro, saluò, ch'essendo innumerabili gl'essemplari de gl'Indici che vanno per mano di tutti, ogn'vno vedesse quei documenti, che danno l'autorità sopra i libri a gli Ecclesiastici solamente, e la moderatione del Concordato non fosse saputa se non da pochi, e finalmente si perdesse. E caminandosi con questi passi in Roma, non è anno, che sotto nome del Maestro del sacro Palazzo non esca vn Catalogo di nuoua prohibitione, con clausule, che deua hauer luogo in qualsiuoglia Città, terre, e luoghi, di qualsiuoglia Regno, Natione, e popolo, e che obblighi ciascuno, etiandio senza publicatione, in qualsiuoglia modo, o maniera, che verrà a notitia l'Editto. Quest'Indice si manda a gl'Inquisitori, che per mezzo de' Confessori li facciano hauer quell'essecutione che possono: Ed in questa maniera il concordato è deluso, e camina all'inesecutione. E ciò che è peggio, quando l'indice di nuouo si stampa in questa Città, procurano d'inserirui dentro quelle nuoue prohibitioni; il che hanno anco tentato quest'anno, e se non sarà di continuo vsata la diligenza, che al presente si vsa, con queste maniere vna volta faranno foro, ed apriranno strada a distrutione del concordato. I loro interessi per farsi assoluti Padroni dei libri, e li rispetti, perche il secolare deue inuigilare acciò non l'ottengano, se ben non appariscono a prima faccia, con leggiera consideratione si fanno manifesti. La materia de' libri, par cosa di poco momento, perche tratta di parole, ma da queste parole vengono l'opinioni nel mondo, che causano le partialità, le seditioni, e finalmente le

guerre.

guerre. Sono parole si, ma che in consequenza tirano seco esserciti armati. In questa materia i Romani nasconder non puonno due loro pretensioni molto ardue. La prima, che cosi possino prohibir libri, non solo per causa di Religione, ma ancora per qualsiuoglia altra. La seconda, che il Prencipe nello stat o suo non possa prohibir alcun libro per qualsiuoglia causa, e che se alcuno sarà approuato da loro, non possa il Prencipe, se ben lo giudicasse nociuo, impedire che nello Stato suo non sia tenuto, stampato, e publicamente venduto. E mettendo queste pretensioni in opera, fanno pregiuditio al temporale in tre particolari molto notabili.

Il Primo, prohibendo, ouero corrompendo i libri buoni, ed' vtili per mantener il buon gouerno. Secondo, prohibendo libri, che a loro non s'aspetta il prohibirli. Terzo, mettendo impedimento al secolare, che non possa rimuouere ciò che vede nocciuo al buon gouerno. De' quali tre pregiudizi conuien trattar particolarmente, per considerar li rimedij.

Intorno al Primo, sopra la prohibitione dei libri, che a Roma non piacciono, se ben sono buoni, e santi, perche diffendono la potestà temporale, e cosa chiara che il Prencipe, massime che regge coll'arti della pace, ha per instrumento principale, che il popolo habbia per ferma questa verità, cioè, che il Prencipe è constituito da Dio, e regge con autorità diuina: ed il suddito per consequenza, e per conscienza è tenuto ad vbbidirlo, e nol facendo offende Dio, che l'obligò a porta, le publiche grauezze, o personali nell'essercitar i Carichi, o Reali in Tributi, vettigali, ed altre forme; lega la conscienza, ed obliga sotto peccato alla restitutione chi ricusa portarli, o chi li frauda. Perche il Prencipe, per Legge diuina è superiore a qualsiuoglia persona, che si troui nel suo Dominio, e può grauar le facoltà di qualsiuoglia, quando la publica necessità, secondo il suo giudicio, lo ricerca. Ogn'vno può giudicare da se, senza maggior discorso, con quanta facilità sarà gouernato vno Stato, doue le sudette massime, si come sono verissime, così siano credute, e li disordini, che necessariamente n'auuengono, doue siano tenute l'opinioni contrarie. Di queste verità scritte dai Profeti, insegnate da Christo, e predicate da gl'Apostoli, sono pieni anco i Libri de' Padri antichi, e li buoni Teologi le tengono come sono necessarie da esser credute. Ma nella Chiesa di Dio, si come sempre vi furono di quelli che si seruirono della Religione a fini mondani, cosi al presente il numero è in colmo. Questi sotto pretesto spirituale, ma per fine d'ambitione, e richezza mondana, vogliono liberarsi dall'vbbedienza douuta al Prencipe, e leuarli ancora l'amore, e riuerenza douuta dal popolo, tirandola a loro. Per effettuar queste cose, hanno inuentato nuouamente vna sorte di Dottrina, che non ha altra materia se non la grandezza Ecclesiastica, la libertà, l'immunità, e la Giurisditione sua. Questa Dottrina fù inaudita fino circa il 1300. nè si troua libro scritto di ciò innanzi quel tempo. All'hora si diede principio a scriuere qual che poco sparsamente per i libri. Ma dei libri che professassero di non trattar altro che questa materia, non furono più di due fino al 1400. e trè fino al 1500. Doppo questo tempo crebbe alquanto il numero, ma fù tolerabile. Doppo del 1560. cominciò a moltiplicare questa dottrina, in maniera che al presente si è tralasciato di scriuere, come già si faceua, delli misteri della Santissima Trinità, della creatione del mondo, dell'Incarnatione di Christo, ed altri misteri della fede, & altro non si stampa in Italia se non libri in diminutione dell'autorità secolare, ed in essaltatione dell'Ecclesiastica; ed i libri stampati non vanno più a numero, ma a migliaia. Quei del popolo, ch'intendono le lettere, non puonno legger altro. Li Confessori parimente altra Dottrina

non ſanno, ne per approuarli ſi ricerca ſaper altro che queſto; onde contra vna peruerſa opinione in vniuerſale, che il Prencipe, e Magiſtrati ſiano inuentioni humane, anzi tiraniche: che cõuenga vbbidirli per forza ſolamente, perche il contrafar le leggi, il frandar le publiche entrate, non obliga a peccato, ma ſolo a pena, laqual chi non paga opera ſi, che per la fuga non reſti reo innanzi la Maeſta Diuina, e pel contrario, ch'ogni cenno de' gl'Eccleſiaſtici, ſenza penſar altro, deua eſſer preſo per precetto diuino, ed obliohi la conſcienza. E queſta Dottrina è forſi cauſa di tutti gl'inconuenienti che ſi prouano in queſto ſecolo. Non mancano in Italia perſone pie, e dotte, che tengono la verità: ma queſte non puonno, ne ſcriuere, nè ſtampare. D'altroue vien ſcritto qualche coſa, ma ſubito prohibita, anzi poco ſi penſa a libri d'Heretici maſſime che trattano de gl'articoli pella Religione. Ma ſe alcuno viene, che diffenda l'autorità temporale del Prencipe, e dica che anco gl'Eccleſiaſtici ſono ſoggetti alle publiche fontioni, ouero giuſtitiabili, ſe violano la publica tranquilità, queſti ſono libri dannati, e perſeguitati più de gl'altri. I Libri de gl'Autori antichi, nel riſtamparli, li hanno caſtrati, e leuato fuori tutto ciò, che poteua ſeruire all'autorità temporale.

Del 1607. ſtamparono in Roma con publica autorità vn libro intitolato, *Index expurgatorius*, doue notarono i luoghi, che in alcuni Autori deuono eſſere Cancellati: dal qual libro ogn'vno oculatamente può vedere, che coſe ſono leuate, o mutate in molti buoni Autori, che diffendeuano l'autorità data da Dio al Prencipe. In modo che al preſente non ſi può più leggendo vn libro dire, qual foſſe il ſenſo dell'Autore, ma qual ſia quello della Corte Romana, che ha mutato ogni coſa. E ciò che ſopra tutto ſi direbbe incredibile, ſe non ſi vedeſſe in ſtampa: Papa Clemente VIII. del 1595. nell'Indice publicò vna regola, che tutti i libri de gli ſcrittori Cattolici, ſcritti doppo il 1515. poſſino eſſere corretti, ed emendati, non ſolo col leuar via ciò che non e conforme alla Dottrina di Roma, ma anco con aggiongerli. Per metter in coſtume queſto precetto, ſebben poſto in publico già ſei anni ſolamente, e pur eſeguito, e praticato continuamente da ſettant'anni in quà: di modo che, ſe delli ſcrittori non ſi trouata buona Dottrina, fauoreuole all'autorità temporale, ſappiamo, chi l'ha leuata. Se ſi troua fauoreuole per l'Eccleſiaſtica, ſappiamo chi l'ha interpoſta; ed in ſomma potiamo eſſer certi di non hauer libro alcuno ſincero. Onde, poiche la mira non è altra, che d'eſtinguere, o corrompere quei libri, da quali ſoli le perſone di buona volontà puonno riceuere l'inſtrutione neceſſaria, conuien anco, ch'il Magiſtrato ſecolare ſia occulato, ne ſi laſci priuare ſotto finti preteſti, maggiormente di ciò che per lo paſſato ſi è fatto. E quando ſi tratta di prohibir di nuouo qualche libro, il quale non tratti de gl'articoli della fede, informarſi bene della Dottrina che contiene, e de gl'intereſſi per i quali la Corte vuol prohibirlo, innanzi che dare il ſuo conſenſo. Ed occorrendo, che ſia riſtampato qualche libro di buono, e famoſo Autore, auuertire, che le buone maſſime non ſiano leuate fuori, o non vi ſiano inſerte di nuouo, contra la mente de gl'Autori, delle cattiue: Anzi che il ſeruitio publico, ed il giuſto, e honeſto ricercherebbono che foſsero riſtampate le buone maſſime, e che quei libri, che ſono ſtati corrotti, hauendo leuate, o mutate le coſe fauoreuoli all'autorità temporale, data da Dio, foſſero riſtituiti ſecondo li primi ed incorrotti eſſemplari, conforme al ſenſo dell'Autore. Ed acciòche con nuoue prohibitioni, che mandano ſottomano, non foſse deluſa è derogata la virtù del Concordato, quando ſi ſtampa l'*Indice del* 1595. ſtampiſi anco detto Concordato doppo lui.

Non

Non solo è necessario l'auuertimento nella prohibitione dei libri, acciò non sia affatto estinta la buona Dottrina in Italia, come si va a via di fare, di che si è parlato a bastanza; ma ancora acciò sotto pretesto di bene, l'Inquisitione non si pigli quell'autorità che non li appartiene, prohibendo libri, se ben cattiui, che però non hanno che fare con la Religione, che è il secondo preiuditio.

Gl'Ecclesiastici ci hanno dichiarato, che prohibiscono i libri per *Vndici cause*, tra quali ve ne sono cinque, che non toccano in conto alcuno a loro. La prima de' quali è; quando il libro contiene cosa contra la fama del prossimo, massime Ecclesiastici, e Prencipi. La seconda, se contiene cosa contra la libertà; immunità, e Giurisditione Ecclesiastica. La terza, se con propositioni politiche d'antichi Prencipi, ed historici fauorischino le Tirannidi. La quarta, se contengono facetie, o moti contro la fama di qualsiuoglia. La Quinta, se contengono lasciuie, ed altre cose contra l'honestà.

Non ha dubbio, che meritano esser dannati i libri, doue si ritrouano tali esorbitanze, ma non però ogn'vno le può fare. Sarebbe vn confonder il mondo, se qualsiuoglia che conosce vn ordine esser giusto potesse statuirlo. Ciò appartiene alla publica autorità, che sola può far la legge, sopra ciò che Dio ha raccommandato al suo Gouerno.

Chi ha zelo, e vede la pernicie di qualche libro, procuri che sia estinto, e farà bene, ma con autorità di chi può legitimamente farlo. La diligenza in cercare è scopir il male è lodeuole; il voler rimediarlo non appartenendo a se, e vsurpatione, ed ambicione. Se con vn libro è offesa la fama del prossimo, etiandio Ecclesiastico, non tocca all'Inquisitione a farne giustitia. Quell'Officio è contra l'heresia, ma non hà da protegger la fama di nissuno. Il secolare è protettore dell'honore delle persone, ed egli hà da diffenderlo, e vindicarlo contra chi l'offende con fatti, con parole, e con scritture. Stia diligente l'Inquisitione, che per mezzo de' libri non sia seminata Dottrina contra la fede; che Dio ha proueduto del Magistrato per dar rimedio, se con opere, parole, o libri è offesa la fama d'alcuno. Se gl'Ecclesiastici veggono vn ingiuria fatta a loro, & a gl'altri, e giusto che possino implorar il Magistrato, e da lui aspettar la prouisione. Se alcuna cosa è scritta contra la liberta, ed immunità Ecclesiastica; perche è goduta per priuilegio de' Prencipi, al Prencipe tocca il mantenergliala, quanto il publico seruitio permette. Non sarebbe bene, ch'ogni priuileggiato di propria autorità volesse diffendere i Priuilegi suoi. Piacesse a Dio, che vi fossero libri meriteuoli di prohibitione, per essere contra la libertà Ecclesiastica, più tosto ch'i Libri la meritano per estenderla tanto; che confonde ogni Gouerno. Vsurpa ciò che è del secolare, e fà vergogna al ministerio di Christo, che è per le cose celesti, e non per impadronirsi delle terrene commesse da Dio ad altri. Non è minor male, anzi è maggiore, l'estendere la libertà Ecclesiastica, si che diuenga licenza, che il ristringerla piu del douere. Qual è la causa, che nissun libro è censurato? Perche la ostenta troppo, o perche leua la temporale, che pur il mondo n'è pieno. La via ottima di mantenerla, non è di prohibir i libri, che la tengono tra i termini; ma più tosto quelli che la rendono spauenteuole per l'esorbitanza. Però non si ha da negare, che se alcuno scriuesse in questa parte contra il vero, il Magistrato non deua procedere contra l'Autore, e contra il libro, e conseruar il decoro, e l'autorità douuta all'ordine Clericale. Ma ch'essi si faciano raggione da se, non è giusto. Se sono scritte cose Politiche: secondo le massime de' Prencipi, ed Historici antichi, secondo tutti, non tocca all'Ecclesiastico il dar giuditio, se sono Tiranniche, che ciò solo appartiene a Prencipi

cipi

cipi, de' quali è proprio il Gouernar Stati. Li primi non l'intendono, e meno li Ministri di Christo, a quali egli ha prohibito seueramente l'intromettersene; e se pur alcuno vuol passar oltre, non deue con propria autorità pensar di prouederui, ma significarlo a chi s'aspetta far la prouisione, senza che è pur troppo chiaro, che li desiderosi di licenza, senza freno danno nome di Tirannide alla legitima potestà data da Dio, ed a quella dottrina che si oppone a i loro tentatiui; si che sotto pretesto di Religione, vogliono diuentar arbitri d'ogni gouerno. L'istesso si deue dire dei libri, che contengono facetie, o moti mordaci, che direttamente, ed obliquamente offendono alcuno: e se insegnano cattiui costumi, lasciuie, e crapole, che offendono la publica honestà, nissuno di questi eccessi è heresia, che deua appartenere all'Inquisitione. L'Inquisitore è fatto giudice della fede, non censore dei costumi. Dalla dottrina di San Paolo, la quiete publica, e l'honestà sono date in guardia alla potesta secolare. Non deue l'Inquisitione metter la falce nella messe d'altri. Questa conclusione non ha bisogno di sutilità per esser intesa, da se medesima è piana, e facile. All'istesso tocca giudicare, e punire l'opere, le parole, e la scrittura d'vna materia medesima. Nissun può metter in dubio, che l'offendere la fama, il fauorir la tirannide, e la dishonnestà, così in fatti, com'in parole, non siano delitti soggetti al giuditio secolare. Dunque li commessi ancor in scrittura, apparterranno all'istesso. Con che raggione può pretendere di censurare i libri per alcuna delle cause sudette quello, che confessa da se medesimo non hauer potestà di censurar le parole, è di fatti doppo che dai Ministri de' Prencipi vien pratticato vn tanto disordine, cioè, che sotto pretesto di fauorir l'honnestà, la Giustitia, e perseuerar la fama vien vsurpata l'autorità temporale: forsi perche è cosa molto nuoua, che l'Ecclesiastico prohibisca libri per altra causa, che per quella della Religione, poiche niun Pontefice l'hà mai tentato innanzi il 1550. e però come cosa recente non è ancora ben ponderata, ouero che ad alcuni che attendono alle cose publiche pare non esser male lo scaricarsi di quosto peso del veder libri, e lasciandolo a chi lo desidera. Ma come ogni gouerno ricerca vigilanza, e fatica, e chi si scarica di queste, si spoglia anco dell'autorità, e non se ne auede se non quando è perduta, ne si può ricuperar più. Cosi la Serenissima Republica, la quale ha ordinato, che sia da suoi Ministri veduto ogni libro che si stampa, per impedire che non esca in luce dottrina inconueniente, molto ben ha conosciuto, ch'al Prencipe s'aspetta questa cura; e da ciò necessariamente s'inferisce, che li suoi Rappresentanti deuono anco auuertire se nei libri già stampati si trouano inconuenienze per le quali s'impedisca lo stampare. All'istesso tocca prescriuere il modo, come procurare, accioche il male non nasca, e rimediar al nato. Se legitimamente il Prencipe per l'autorità datali da Dio vieta, che non si stampi vn libro, perche contiene Bestemmie contra la Diuinità, fauorisce la tirannide, offende la publica honestà, insegna cattiui costumi, ouero leua l'honore, e la fama altrui: adunque anco legitimamente, e per la medesima autorità a lui s'aspetta prohibir quelli che sono gia stampati, e contengono simili inconuenienze.

L'Indice dei Libri fatto del 1595. gia è riceuuto con l'autorità publica per concordato: però i libri contenuti in quello deuono essere stimati prohibiti, senza eccettione, ma se per l'auuenire sarà proposto da gl'Ecclesiastici di prohibir libri per alcuna delle sudette cause, e si vegga ch'il libro lo meriti, non è da concedere che lo facciano essi, ma ben riceuer l'auuiso, e prohibir il libro per sola autorità temporale, lasciando che l'Ecclesiastico habbia parte solo, quando il libro si prohibisce per causa di Religione.

Re-

Resta il terzo pregiudicio, il quale è nuouo, ma di maggior lesione, e pericolo che gl'altri due. Imperoche l'essere priuati della propria autorità, il perdere i buoni libri sono mali grauissimi, ma tolerabili rispetto a questo di douer essere costretti a sopportare nel Dominio proprio vn libro che si veda pernicioso.

La Corte Romana, quantunque s'abbia assunto di prohibir libri, anco per le cause che non sono di Religione, e non appartengono all'Ecclesiastico, nondimeno innanzi questi anni prossimi passati non hanno ardito di passar a dire, che il Prencipe non possa esso ancora vietar quei libri che vede poter partorire scandalo, mal'essempio, seditione, od altra turbatione nel suo Gouerno.

Il Cardinal Baronio ha voluto esser il primo a francar questo passo, e dirlo arditamente; al quale essendo stata fatta l'oppositione conueniente da quel Prencipe, che fù particolarmente toccato, nissuno ardì doppo diffendere l'impresa del Cardinale fino al presente. Ma perche per l'auuenire alcun forsi potrà fare l'istesso tentatiuo con maggior artificio, ouero in occasione, quando gl'occhi de gl'altri siano meno aperti, l'importanza della cosa richiede, che il successo sia breuemente narrato per essempio, e documento vniuersale, soggiongendo la vera Dottrina con li suoi fondamenti, e risoluendo li cauilli contrari.

Stampò quel Cardinale al principio dell'anno 1605. il suo Tom. XI. de gl'Annali Ecclesiastici, dou'inserì vn discorso lunghissimo contra la Monarchia di Sicilia. Del qual discorso, quanto alla verità della narratione, non è opportuno parlar hora, ma lasciarlo al suo luogo. Questo solo tocca al presente proposito, che il discorso è pieno di maledicenza, ed asprezza contra molti Rè d'Aragona di celebre memoria, e spezialmente contra il Rè Ferdinando Cattolico, e gl'altri Progenitori paterni di questo ch'al presente regna. Il libro capitato a Napoli, ed a Milano fù da quei Ministri Regij prohibito, che non si vendesse, ne tenesse, per li rispetti del loro Prencipe, pur troppo apparenti ad ogni persona volgare.

Il Cardinale hauuto questo auuiso raduna il Collegio de' Cardinali nella sede vacante di Clemente VIII. e fece vn'inuettiua contra quei Ministri, che nel prohibir quel libro hauessero posto mano nell'autorità Ecclesiastica. E doppo creato il Pōtefice Paolo V. scrisse al Rè di Spagna sotto li 13. Giugno di quell'istess'anno vna lunga lettera cō questo Capitolo, oltre gl'altri; Che al Papa solamēte s'aspettaua approuare i libri di qualsiuoglia sorte, e tanto più Ecclesiastici, facendo graue doglienza, ch'in vilipendio dell'autorità Ecclesiastica, li Ministri Regij in Italia hauessero prohibito il suo libro. La prudēza di quel Rè giudicò meglio di rispondere cō i fatti, e lasciò correre la prohibitione publicata da suoi Ministri. Il Cardinale non si puote contenere, che del 1607. stampando il XII. Tomo nō inferisse, poco a proposito, vn discorso di questa istessa materia, dicendo formalmente, essere cosa empia ed horrēda, ch'in questi nostri infelicissimi tēpi li ministri Regij ardissero censurar i libri approuati dal Papa, non lasciandoli vendere dai librari, se non con loro licēza, laqual regano arbitrariamente, e vietano anco assolutamēte, che siano venduti. Soggiunge dopo, che ciò fano, perch'i libri riprēdono le loro ingiustitie, e che ciò è leuar di mano a S. Pietro, e dar alli Prēcipi vna delle chiaui dateli da Christo, cioè quella della scienza di discernere li buoni vsi dai cattiui. Il Consiglio di Spagna con la solita tardanza, e risolutione procedette anco doppo; non si mosse anco per questa terza offesa, ma lasciò scorrere altri tre anni, e del 1610. il Rè fece vn Editto, condannando, e prohibendo quel libro con maniera così graue, che destramente tocca il Cardinal Baronio così bene, dou'egli haueua toccato li Rè progenitori suoi. E per darli maggior riputatione, e forza, fù l'Editto fatto publicare in Sicilia, con decreto, e sottoscritione del Cardinal Doria, e mandato

per il mondo in stampa. La Corte Romana restò sbigotita tanto per l'Editto, quanto per l'essecutione fatta dal Cardinale. Però in Ispagna non si mossero punto, e l'Editto resta nel suo vigore. Per certo non si può credere tentatiuo più arduo, quanto mandar per lo Stato d'vn Prencipe vn libro in stampa contra il suo Gouerno, e pretendere, che sia letto, tenuto, e venduto publicamente, e che il Prencipe non vi possa prouedere, e scoprirlo, e ciò sotto colore di Religione, e d'autorità di Christo data a San Pietro. Il qual pretesto sarà leuato se sarà attesa la Dottrina Cattolica, e l'vso della santa Chiesa, da quali apparisce la verità chiara, e restano risolute le raggioni del Cardinal Baronio.

E cosa nota che a San Pietro furono date le chiaui del Regno dei Cieli, e che molti Santi Padri, e scrittori Cattolici intendono le Chiaui in plurale, vna di scienza, e l'altra di Potestà, e che la potestà non deu'esser intesa vniuersalmente, ma solo la concernente il Regno celeste, che è la spirituale: perche la Ciuile, Regale, e temporale li è prohibita espressamente da Chisto: Così la scienza non s'intende delle cose naturali, ne delle discipline, ne meno delle Politiche, Ciuili, o Morali. Ma come San Paolo chiaramente dice, *Sono fatti Ministri, e dispensatori dei misteri di Christo*, solamente. Perilche, se per l'autorità Ecclesiastica sarà approuato vn Libro, come buono, in materia di fede, non potrà con autorità secolare esser condannato per cattiuo: ma se il libro trattera d'altra materia, come di Giurisditione, di gouerno, di mercantia, se ben fosse lodato da tutti li Prelati del mondo, non è fatto pregiuditio alla Potestà temporale, che non possa condannarlo. E vn gran Trapasso, perche Christo hà dato la cognitione, e la potestà del Regno celeste a S. Pietro, e li ha uietato la terrena, volet contra il suo precetto estender la spirituale alle sue cose temporali. Sant'Agostino spesse volte dice, che la gratia non distrugge, ne toglie niente alla natura, ma lasciandoli tutto il suo, li sopragiunge le perfetioni diuine. La potestà temporale, hà per sua natura potestà di vietare tutte le cose ripugnanti alla publica quiete, ed al honestà, e trà questo li scritti, e libri che li ripugnano. Non è venuto Christo a leuar niente di quest'autorità alli magistrati, quella la lascia intiera, aggionge solo autorità alli Ministri suoi sopra le cose spettanti la fede Christiana, di che per natura gl'huomini non sanno niente, ma per sola sua riuelatione. Però questi non si deuono arrogar potestà di approuar Libri, che a loro non toccano, ne tentar di priuar li Magistrati dell'autorità data lora da Dio, e dalla natura. Allega il Cardinal Baronio l'Epistole d'alcuni Scrittori, che hanno dedicato a Papi i lor libri, o d'historie, ò di materia legale, o di gouerni, ed in quelli hanno sottomessa l'Opera loro alla Censura del Pontefice; e però conchiude, che a lui solo tocchi approuare ogni sorte di libri, e quando sia approuato da lui, nissuno possa mettervi la mano. Ma questa raggione à assai vana, non distinguendo le parole obligatorie, da quelle di complimento. Chi mai dedica libro, non solo ad vn Prencipe, ma ad vn priuato, che non glielo sottometta, ed anco con qualche hiperbole di parole? se si vorrà sotto questi colori Retorici fondar articole di Teologia, si troueranno altre epistole, con le quali daremo l'autorità medesima ad ogni genere di persone, ed ancora si troueranno dedicati a Papi libri di medicina, e di Pedanteria innumerabili, con simili frasi di dire. Douerà restar dunque, che perciò il Papato sia vn Officio, sopra la sanità, od vna scuola di Grammatica? Altro è ciò che comporta la credenza, ed il parlar ciuile, altro è cio che si ha da pigliar per articolo di fede. Ma poiche il Baronio incolpa i Ministri de' Prencipi del prohibir i libri, perche riprendono le

no le loro ingiustitie, di ciò ancora è ben toccar vna parola, acciochè non paia, che si voglia diffendere le cose ingiuste, nè meno alcun pensi, che li sia lecito sotto colore di riprendere le cose, turbar la publica quiete.

D'vn misfatto si può parlar in due modi. Vno in Tesi, cioè in generale, senza che sia toccato ne persona, ne luogo, ne tempo, ed il riprenderlo in questa maniera è stato sempre stimato vtile, per l'estirpatione dei vizi; e lecito a qualunque persona lo scriuere libri a questo modo. L'altro modo è vn Hipotesi, cioè nel particolare d'vn caso nominar le persone, ed altre circonstanze. E ciò non deu'essere permesso, se non al legitimo Giudice. Ogn'vno può scriuere contra l'vsura in generale: ma tassare vn particolar instrumento per vsurario, non appartiene, che al publico Giudice; ed il far altrimente è metter il mondo in confusione, lasciando maneggiar i negoti a persone inette. La generalità facilmente si considera, e per il più non hà bisogno, che di studio, o d'autori. Ma la particolarità per l'infinità delle circonstanze ricerca oltre lo studio vna prudenza, ed isperienza isquisita. E facile il dire, e prouare in generale, che l'vsurpare la souranità d'vno Stato è ingiustitia, ed il Cardinal Baronio poteua, senza offesa d'alcuno, farne vna longa Parenesi; Ma venendo al particolare, e dicendo, Il Rè d'Ispagna vsurpa la souuranità di Sicilia, questa non è causa da lui; E se li Ministri Regij di Napoli, e Milano hanno prohibito perciò il suo Libro, non hanno vietato la riprensione dell'ingiusto, ma più tosto la poca prudenza di chi hà dato Giudicio, che la possessione presente di Sicilia sia ingiusta, senza saperne quant'era necessario per farlo: e se il Pontefice hà approuato quel libro, intendendo di farlo, quanto ai luoghi del dominio, e Stato Ecclesiastico, sta molto bene: ma se intendendo anco per gli Stati de' gl'altri Prencipi, si che non possa essere prohibito, da chi l'hà per scandaloso, ciò sarebbe stato vn eccesso, ed vsurpatione dell'altrui autorità: il che non si deue presuporre di Papa Clemente VIII. Prencipe sauio. E perch'il Cardinal Baronio soggionge, che li publici Ministri non puonno prohibir a Librai, che non vendino libri senza loro licenza, sotto pretesto, che non entrino libri d'Heretici con falsi titoli, poiche vedendo tal pericolo deuono operar humilmente che li Vescoui lo faccino, ciò ancora merita vn poco di consideratione. E prima per leuare ogni ambiguità, nissuno mai approuò il fare, sotto pretesto finto, cioè, coprir il male con color di bene, che questa è vna dissimulatione perniciosa: ma metter vn bene in groppa d'vn altro, e farlo passare senza nominarlo, per facilitarne l'essecutione, o per altro, non si ha da riprendere, e la scrittura Diuina nè somministra innumerabili essempi. Se fosse fatto vn'Editto dal Magistrato secolare, che nissun Libraro potesse vender libri senza licenza, acciò non entrino libri d'Heretici, hauendo intentione d'impedire, per quella via, non solo i libri d'heretici, ma insieme ogn'altra sorte di cattiui, non sarebbe cosa reprehensibile, nè quel Cardinale doueua inuehir contra cosa così giusta; Ma peggio è quando dice, che si ricorri al Vescouo, poiche imperfettissimo sarebbe quel Gouerno, che non hauesse in se stesso modo di prouedere ad vna cosa necessaria, e douesse aspettar il rimedio, da chi lo desse, secondo li suoi interessi, e non secondo il publico bisogno. In materia di libri heretici conuiene distinguere, che altro è giudicare qual libro sia heretico, e qual nò, il che è proprio dei Ministri di Christo solamente, ne l'autorità secolare vi può hauer parte. Altro è quando vn libro è conosciuto per heretico dalla Chiesa il vietar-

lo per legge; il che non è cosi proprio dell'Ecclesiastico, che non deua lodeuolmente essere fatto dal secolare. Nella Chiesa primitiua i libri d'heretici erano essaminati, e dichiarati per tali dai Concilii, ma non prohibiti da loro, anzi dal Prencipe. Il primo Concilio Niceno condannò heretica la dottrina di Ario. L'Imperator Constantino prohibì i suoi libri con legge Imperiale. Il secondo Concilio Constantinopolitano dichiarò heretico Eunomio. L'Imperator Arcadio prohibì i libri de gl'Eunomiani per legge, che è nel Codice Theodosiano. Il terzo Concilio Efesino dichiarò heretico Nestorio, ed i suoi libri furono prohibiti con legge di Theodosio, che è nel Corpo delle Leggi Ciuili. Il quarto Concilio Calcedonense condannò gl'Eutichiani; ed i libri loro furono prohibiti con legge di Martiano Imperatore, che è nello stesso libro sudetto.

Questa era maniera vsata dalla Chiesa antica, fino all'anno ottocento, doppo'l quale li Pontefici Romani in diuerse occasioni hanno dichiarati heretici diuersi scrittori. Li Prencipi hanno lasciato eseguire, senz'altra loro legge quella dichiaratione; non si deue però dire, che si siano priuati dell'autorita loro, di vietare le cose nocìue al loro Stato. Il libro heretico offende la Chiesa, e turba il viuer pacifico. Per il primo rispetto, che è spirituale, tocca all'Ecclesiastico discernere i buoni dai cattiui libri, ad al secolare come Protettore della Chiesa aiutare. Ma per il secondo rispetto, d'ouiare alle nouità per publica quiete, il secolare non deue fidarsi sopra la diligenza d'altri, ne ricorrere a chi si sia, anzi abbondar in cautela, vietando tutto ciò che può nuocere al buon gouerno, per ogni rispetto.

Per conclusione indubitata è da tenere, che il secolare può prohibire nella sua giudirisditione ogni sorte di libro approuato da chi si voglia. Ed oltre il potere, deue anco vegghiando considerare, quanto danno sia, se li sudditi suoi imbeuino l'opinioni che ripugnano al buon gouerno. E non restarò di ricordare, che si come è gran seruitio publico, ch'ogni libro da stamparsi sia essaminato con la diligenza che si costuma in questo stato, cosi non sarèbbe minor seruitio l'introdurre, ch'ogni libro stampato di fuori venendoui mandato, fosse prima essaminato, che venduto. E inganno ò mancamento il credere, ch'il publico possa riceuer danno, se sarà stampato qui vn cattiuo libro, e non si è stampato altroue, e sarà disseminato. Vero è, che qualche cosa si potrà sopportare in vno già stampato, che non si sopporterà in vno che si portasse alla stampa. Ma le cose importanti vgualmente deuono essere trattate tanto nei stampati, quanto in quei da stampare. E nel prohibir vn libro stampato fuori del Dominio, si come è prudenza il farlo alle volte con silentio, e con sola intimatione a i Librari, per non dar riputatione alla cosa, e farne parlare; Così sarebbe mio riuerente ricordo, ch'alle volte intorno i libri molto pernitiosi si facesse per Editto, e scrittura, perche ciò sarebbe vn metter in prattica l'autorita propria, e non lasciar luogo a quelli che dicono; il prohibir libri essere cosa propria Ecclesiastica, ed ancora assuefare il Popolo. Perche se si aspetterà ad essercitare quell'autorità in qualche vrgentissimo, e pericolosissimo caso, quando la necessità constringa, si correrà pericolo che sia creduta nouità, e sia negata l'vbbidienza.

E necessario, prima ch'vscire di questa materia, aggiunger anco, che alcuni altri, i quali non hanno ardito dir vna cosi grande assordità, com'il Baronio ha fatto, hanno però inciampato in vn'altra poco minore, concedendo ch'l Prencipe possa prohibir libri, come seditiosi, dishonesti, ouero famosi, ma aggiongendo che la prohibitione deue esser osseruata, per timor della pena temporale, non

perche.

perche oblighi in conscienza di modo che, chi li legge, o tienne in secreto, non habbia colpa apreso Dio. Questa è opinione falsa, e peruersa, e contraria alla Dottrina Christiana. San Paolo, con precetti, e chiare parole dice, che ogni vno è obligato ad vbbidire alla Potestà temporale, non solo per la pena, ma anco per conscienza. All'hora, quando alcuno commanda cosa non hauendo autorita da Dio, chi non l'vbbidisce non offende sua Diuina Maestà, ma disubidendo in ciò di che l'autorità vien da Dio, egli stesso vien disubidito, ed offeso. Se il Prelato Ecclesiastico commanda, nelle cose temporali, perche in quelle non ha autorita da Dio, non è peccato il disubidirlo. Se nelle spirituali, delle quali Christo li hà commesso il ministerio, dicendo egli stesso, *Chi non vi vbidisce, e disubidiente à me*, non vbidendolo sia peccato. Afferma San Paolo, più volte allegato, ma non mai a bastanza, che Dio ha dato la cura al Prencipe della tranquillità, e quiete, della pietà, e dell'honestà; e se per questi rispetti il Prencipe prohibirà vn libro per seditioso, vn altro per empio, vn altro per dishonesto, non si può dire senza contradire a S. Paolo, ch'ogn'vno non sia obligato ad vbbidir in conscienza. Se a Dio piacesse aprir gl'occhi a molti per operare che questa Dottrina, sicome è vera, e Christiana, così fosse insegnata, e la contraria come perniciosa fosse rifiutata, cessariano innumerabili inconuenienti, che cotidianamente vediamo. Perche se vi sono persone al mondo, che operino per amor dell'honesto, il gran numero de' gl'altri si diuide in due. Gl'vni che operano bene per timor delle pene spirituali, gl'altri per timor delle pene temporali. Quando si è leuato il timor spirituale, è perduta l'vbbidenza di tutti quelli che stimano douer star secreti, e con fauori, ed altri mezzi vietare è schiffare la pena; e di quelli anco che non la stimano, che tutti insieme fanno vn gran numero. Dall'altra parte vediamo quanto facilmente alcuni diano obbedienza per timore spirituale, poiche Dio ha dato al Prencipe questi due mezzi d'essere vbbidito, cioè, per timore della pena temporale, e per conscienza; che così S. Paolo predica. E gran mancamento lasciar perdere il secondo di questi mezzi, che non è il men necessario, con lasciar dissemintare l'opposito contra la Dottrina Cattolica.

Recapitolando dunque i Capitoli raccolti in materia dei libri, saranno dieci.

Il Primo. Che li contennuti nell'Indice del 1595. prohibiti per qualsiuoglia causa, essendoui interuenuto il consenso del Prencipe, deuono sempre esser tenuti per tali.

Il secondo. Che per l'auuenire non sia permessa prohibitione clausulata, come si voglia, etiandio con censure, se non è riceuuta dall'authorità publica, come fù concordato.

Il terzo. Se gl'Ecclesiastici ricercheranno vn publico consenso di prohibir libri, che trattino materia di fede, purchè contenghino heresie, verificata la proposta, sia consentita.

Il quarto. Restando sempre vn auuertimento, che sotto pretesto di Religione non si prohibisca la dottrina Christiana, che diffende l'autorità temporale.

Il quinto. Che non sia concesso all'Inquisitore di prohibir libri per altra causa che d'heresia: ma se alcuno è cattiuo per altri rispetti, sia prohibito dal Magistrato.

Il sesto. Ch'i libri stampati altroue, etiandio approuati da chi si sia, con qualsiuoglia autorità, se sono nociui al publico gouerno, siano prohibiti dal Magistrato secolare, o con inhibitione ai librari, o con editto publico, secondo l'opportunità.

Il settimo. Che nel ristampar i libri, s'auuerta, che non siano leuate le cose fauoreuoli alla potestà temporale.

L'ottauo. Che ristampandosi alcuno delli già castrati, di doue sia leuata dottrina in fauore dell'autorità secolare, si ristampi secondo gl'essemplari vecchi.

Il nono. Che ristampandosi l'Indice del 1595. si auuerta, che non s'inseriscano nomi di nuouo.

Il decimo. Ch'insieme col sudetto Indice sia stampato il Concordato.

Resta vn altro punto da toccare breuemente in questa materia non tanto importante, nondimeno tale, che per se stesso merita consideratione: Il qual è, che la prohibitione non vsata col debito temperamento è di danno alla mercancia dei libri, ed all'Arte della stampa, perche se bene sarà stampato vn libro veduto dall'Inquisitore, e dal Vescouo, e da quelli approuato: nondimeno se a Roma vien ritrouata qualche cosa benche leggiera, non contra la Religione (perche in tal materia niente è leggiero) ma contra qualche rispetto della Corte, non penetrato da quell'Inquisitore che ha concesso licenza, prohibiscono il libro con danno di chi l'hà fatto stampare, che non hà colpa, hauendo l'approbatione dell'Inquisitione. E tal disordine è frequente, e sarebb'anco frequentissimo, se non temessero, che alle querele de' librari fosse dato orecchio dai Prencipi: perch'ogni Cortiggiano per acquistar merito, si mostra zelante in notar li pregiudici della Corte, ed anco le ombre di quelli, non solo nei libri stampati fuori di Italia, ma anco ne gl'approuati dall'Inquisitione, ed anco nelli stampati dalla medesima Roma. Il giusto vorebbe, che se in vn libro stampato con l'approuatione, si troua qualche cosa contra la Religione, fossero pagate le spese da chi l'hà approuato, poiche il libraro non ha colpa. Ma se si troua cosa, che per i suoi rispetti non piaccia alla Corte, non pare raggioneuole, che si permetta prohibitione, come pare anco che nel Concordato del 1595. fosse risoluto, quando dice, *Che per l'auuenire non siano prohibiti libri, se non forastieri, ò stampati senza licenza, ouero con false licenze*. Se ben tali parole potrebbonsi cauillare per non hauer fatta l'eccetione della Religione. Ma esposto il Concordato in questo senso, non si può se non lodare.

Il Capitolo XXX. ed il XXXI. che parlano dell'Arti secolari, e falli de gli artefici, non saranno mai tanto essattamente osseruati, che sia souuerchio. Ogni ben ordinata Republica, quando nasce delitto di molta attrocità, instituisce vn Magistrato proprio per conoscere di quello solamente, acciò la cura d'altre cose non lo diuertisca. Per questa causa nella Republica Christiana fu instituito l'Officio dell'Inquisitione, che attendesse solo ad estirpar l'Heresia. E naturalissimo ad ogn'vno che ha Giurisditione vniuersale, di rimetter molte cose al Giusdicente particolare, ò lasciargliele vsurpare, e suol anco esser facile il farlo, per la molta autorità, che se li dà, e perche il Giusdicente vniuersale occupato in molte cose, alle volte non attende; e qualche volta, se non è persona di buon sapere, crede che ciò sia vn aiutarlo; si che non solo nō ouia l'inconueniente, ma ancora lo fauorisce. Vna causa non spettante al Giusdicente particolare presa vna volta, serue per essempio di pigliarla la seconda, e dalle più volte, si forma finalmente la consuetudine, laquale poi serue di Legge, e non si può leuare senza molte difficoltà, e resta la Giurisditione vniuersale sminuita, ed aperta la via alle turbationi del Gouerno. Per queste vie, ed occasioni gl'Inquisitori contra l'heresia non solo si sono sforzati di tirare diuersi altri casi al loro Officio, ma anco di appropriarsi il gouerno dell'Arte dei libri, e di commanda-

re a diuersi altri; e si vagliono perciò di due sorti di raggioni. L'vna, che non commandano cosa di nuouo, ma ciò che anco senza il lor commandamento sarebbe debito, perche se commettono al Beccaro, che non venda carne la Quaresima, egli è obligato senza ciò a non venderla: si che il commandamento è vn ammonir del proprio debito. Parimente dicono, che non fanno giurar simili persone, se non di ciò che sono obligati a fare, perche se fanno giurar ai Librari di non vender Libri prohibiti, già sono di ciò debitori: ne altro si fa saluo che vn aggiongete stimolo maggiore a far il proprio debito. Ma questa raggione è cauillosa, essendo altro l'ammonitione del proprio debito, ed altro il commandamento. Ammonisce, il Predicatore, ed il Confessore, senza vsurpare l'autorità d'altri, perche non impongono pena, nè vsano mezzo alcuno per farsi vbbidire. Questo è vn solo insegnare, che non stà congiunto col costringere. Il commandare, che porta in conseguenza risentimento contra il disubidiente, se bene di cosa già douuta, e atto di superiorità, e giurisditione, la quale non essendo concessa a gl'Inquisitori se non in caso d'heresia, fuori del quale non puonno farlo senza vsurpare la giurisditione vniuersale. Parimente il constringere a giurar cosa, se ben douuta, è atto di superiorità, quantunque senza giuramento vi fosse anco il debito. L'altra raggione che vsano più frequentemente, è più cauillosa ancora. Dicono, ch'il giudicar l'heresie porta per necessaria conseguenza tutte le cose annesse, o dipendenti da quella, e che non pretendono di commandare ad alcuno, ne far giurare, ouer punire, se non in cose congionte con l'heresia. Perche l'heresie s'insegnano nei libri è necessario, che possino commandare ai Librari, ed a tutti per mano di chi i libri passano, e punir quelli che contrafanno. Similmente nei tempi Quaresimali, perche gl'Heretici mangiano cibi grassi, pretendono poter far ordinatione sopra quelli che li vendono, e punirli se contrafanno.

A tutti questi particolari e chiarissimo ciò che è di Giustitia. Senza dubio, a chi vien commesso vn Giuditio, e concesso insieme tutto ciò che li è congionto, siche non si possa separare, per il che tutto ciò, che in tal maniera sarà congionto con l'heresia douerà essere giudicato dall'Inquisitione; ma non ciò che di sua natura sia separato, e possa essere separatamente giudicato, quantunque con qualche consequenza lontana si potesse congiongere ogni delitto in questo modo, anzi ogni atione si potrebbe congiongere con l'heresia.

Quanto alla materia dei libri, solo quei che contengono heresia sono soggetti a quell'Officio, ed i librari, che ne tenessero o vendessero, e questi doueranno dall'Inquisitione esser puniti. Non segue però da ciò, che l'Inquisitore possa grauar i Librari a riceuere visite, a far inuentarij, a riceuer licenze di vendere da loro, e tali ordinationi, che spesso tentano di fare. Parimente il mangiar cibi prohibiti li tempi vietati senza necessità, è inditio di sentir male della fede, e quando altre circonstanze s'aggiungono con ciò, l'Officio procede contra l'imputato. Ma qui non ha a fare chi vende i cibi, ouero chi li apparecchia; perche si deue presupporre, che questi non lo facciano se non per loro guadagno. Ma perche l'appetito del guadagnare è così sregolato, che spesso eccedendo induce a commetter cose contra l'honnestà: se alcuno vendesse in tal maniera che prouocasse a male, ouero desse altra scandalo, ciò non è congiunto coll'heresia. Il Magistrato, senza parlar di fede, ne di dottrina, può castigar il fallo, e può dar quell'ordine che è necessario, per conseruatione del viuer honesto, e religioso, e con decoro della Città. Con che resta ancora all'Inquisitione di poter essercitar il suo bon zelo, rappresentando al Magistrato gl'inconuenienti che vede, e met-

 tendo

tendo innanzi il rimedio, e procurando anco il castigo dei trasgressori, ma col mezzo della Giustitia ordinaria, alla qual sola s'aspetta.

Quanto al XXXII. Capitolo, che non sia permesso all'Inquisitione il far Monitorij contra la Communità, ne contra il Giusdicente in ciò che s'aspetta il ministrar la Giustitia; la raggione è chiara, perche l'heresia è delitto personale. Puonno tutti quelli d'vna Communità esser heretici, e sospetti; ma la Communità non giamai. Però, se si tratta di delitto, non si deue procedere se non contra le persone imputate in particolare. E se si tratta d'ordinatione, o partiti presi dalla Communità, sopra quelle non s'estende l'autorità dell'Inquisitione, se non mediante il publico Rappresentante, che ha dal Prencipe autorità di commandare. Similmente il Giusdicente, per le attioni ò parole sue priuate, può rendersi sospetto d'heresia, ma non mai per ciò che opera ministrando Giustitia, non potendo in ciò cader heresia in modo alcuno, per la quale le attioni sue giudiciali si rendino soggette all'Inquisitione; ma restano soggette al superiore suo, e finalmente al Prencipe. Onde se per alcuna di esse venisse impedito l'Officio dell'Inquisitione, non può l'Inquisitore far altro, che per mezzo del publico Rappresentante leuar gl'impedimenti, come se l'Inquisitore chiamasse alcuno, ò per reo, o per testimonio, il qual fosse dal Giusdicente fermato per sigurtà, od in altra maniera: non si deue permettere, che l'Inquisitione faccia vn Monitorio al Giusdicente, che quello sia rilasciato: ma ciò sarà officio del Magistrato superiore. Il simile è di qualunque atto giudiciale, cioè, conuenire, sospendere, o riuocare, per non lasciar luogo di procedere all'Officio dell'Inquisitione.

Per conto del XXXIII. Capitolo, che tratta dell'Editto: Era antico costume, quando si piantaua l'Officio dell'Inquisitione nuouamente in qualche luogo, di promulgar prima vn Editto, chiamato di Gratia, inuitando tra certo termine ciascun heretico a penitenza, promettendo il perdono; passato il qual termine si promulgaua vn altro Editto chiamato di Giustitia, doue erano ammoniti tutti quelli, che hauessero notitia di qualche heretico a denuntiarlo. In questa materia a nostri tempi si è proceduto diuersamente. Alcuni Inquisitori, quando sono stati deputati in luoghi doue già l'Inquisitione è stabilita, hanno fatto li due editti nell'ingresso dell'Officio, e ciò è poche volte occorso. Altri hanno fatto il secondo solo di Giustitia, ed altri l'hanno anco replicato, oltre la prima volta molte altre, e ciò per aggiongerui dentro qualche cosa nuoua, che gl'accidenti portassero. Se ad alcun Inquisitore venisse in parere di promulgar l'Editto di Gratia, non è da prohibirlo, questo non può pregiudicare all'autorità temporale, ne esser di grauame al suddito. Solo intorno all'Editto di Giustitia conuien hauer riguardo, perche tentano spesso d'inserirui dentro qualche commandamento a Librari, ad Hosti, ò a Locatori di Camere; e si cuoprono, dicendo, che serue solo per auisarli, il che non se li può permettere: perche auisare per Editto per Proclama, per Affissione, dice superiorità, ed è cosa legale, che chi ammonisce per Editto, possa ancora castigar li contrafacenti: Però non concedendo il castigo, non se li può concedere l'ammonire per Editto. In quel particolare, che nomina li Bestemmiatori hereticali, il tutto deu'esser inteso, come nel Capitolo XXI. Ed in quella parte, che è contra quei ch'offendono li Ministri dell'Officio, i denuntiatori, ed i Testimoni; è molto ben da auuertire, la limitatione soggionta, cioè per opere spettanti ad esso Officio, acciòche non s'introducesse vn abuso spesso tentato da gl'Inquisitori, di voler soli poter far giustitia contra li suoi Ministri, e contra chi vna volta è essaminato in quell'Officio, e punire tutti quelli che li offendo-

fendo-

tendono, per qual causa esser si voglia: Imperoche con quella clausula, *Per operatione spettanti a quell'Offitio*, si rimuoue ogni difficoltà. Se alcuno offenderà Ministro di quell'Offitio, non douerà essere compreso, ma di ciò giudicato dal Foro ordinario, e per essere assonto il caso dell'Inquisitione, conuerrà che costi chiaramente l'offesa esser fatta per causa dell'Offitio. Potrà parimente alcuno, senza rispetto, conuenire simili Ministri, e Testimoni al Foro ordinario per qualunque altra causa, e particolarmente ancora per la causa che si spiega nel Capitolo XXXIX.

Sapientemente fù ordinato dall'Eccellentissimo Consiglio dei dieci delli Casi occorrenti nei Castelli o Ville che fossero trattati nelle Citta, come nel Capitolo XXXIV. perch'altrimente facendo s'apriua la porta a leuar l'Assistenza, se gl'Inquisitori fossero potuti andare, ed hauessero potuto mandare per le Ville, e Castelli a formar Processi: poiche ne hauerebbono potuto formare dei secreti, e dare in tutti quelli inconuenienti, a quali rimedia l'Assistenza.

Similmente il Capitolo XXXV. necessariamente è ordinato: il quale seruendo solamente per leuar la competenza del Foro tra li Rappresentanti, ed essendo a fauore dell'Inquisitore, che più commodamente può trattare nel luogo della sua Residenza, non occorre altra consideratione.

Sopra il XXXVI. e XXXVII. parimente non è necessario considerar altro, poiche sono per dar giusta pena alli colpeuoli, laquale non può esser data dall'Offitio, ed è maggior fauore della fede, quanto più seueramente li contumaci sono castigati.

Il XXXVIII. Capitolo, ch'impone la pena alli citati, od inquisiti altroue per heresia se si ritirano nello Stato, non s'intende che sia imposta per delitto, perche potrebbe anco l'inquisito o citato altroue esser punito d'altre pene; e però nell'ordinatione è riseruato all'Inquisitione di darli altra pena ancora. Sogliono gl'Inquisitori auuisarsi l'vn l'altro, quando gl'inquisiti da loro sono, o vanno in altro luogo: perilche quando alcun citato, od inquisito altroue capitasse in questo Stato, sarebbe l'Inquisitore di qui auisato, e nell'Officio si decreterebbe, che fosse retento: A che il Rappresentante douerebbe acconsentire, procedendo poi l'Officio secondo il tenore del Capitolo XVI. cioè, mandando gl'inditij all'Inquisitione di quella Città, dou'il retento fosse priggione, laquale procedesse, e venisse all'espeditione della causa: da che ne seguirebbe, o che l'imputato sarebbe assolto, o che li sarebbe data la condegna pena. Ma qual dei due seguisse, la publica volontà è, che questo tale sia punito di priggione, e bando per il solo essere venuto qui, trouandosi inquisito. E questa ordinatione è ben tenerla sempre viua, perche dimostra il pio Gouerno della Serenissima Republica, che vuol tener purgato lo Stato suo, non solo da gl'Heretici, ma anco da sospetti, & inditiati, e vuole leuar l'animo, e la speranza ad ogni persona sospetta d'aspettar miglior conditione in questo Stato, che altroue.

L'vltimo Capitolo, dei calunniatori, e falsi Testimoni, è di molta consideratione, non tanto per mantenner la propria giurisditione, non togliendo quella de gl'altri, quanto per diffesa, e protettione delli sudditi: laquale essendo da Dio concessa al Prencipe, quand'egli li lascia opprimere, senza giustitia, offende la Maestà Diuina grauissimamente. E costume ordinario dell'Officio dell'heresia, di punir rarissime volte li calunniatori o falsi testimoni, ma scusarli per ogni minima apparenza che possino mostrarli, mossi da buona intentione, ciò dicendo, che non si deue mai presuporre ch'in materia di Fede vn Christiano si

muoui